

# **PIANO ENERGETICO REGIONALE (PER Lazio)**

## **PARTE 5 Norme Tecniche di Attuazione**

Direzione Regionale Infrastrutture e Mobilità

**Luglio 2018**

Indice

<b>5</b>	<b>PREMESSA</b> .....	<b>3</b>
<b>5.1</b>	<b>Quadro autorizzativo nazionale</b> .....	<b>5</b>
<b>5.2</b>	<b>DM 219 del 10/09/2010 - Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti Rinnovabili</b> .....	<b>6</b>
5.2.1	L'Autorizzazione Unica (AU) e la Procedura Abilitativa Semplificata .....	7
<b>5.3</b>	<b>Evoluzione del quadro autorizzativo nazionale</b> .....	<b>9</b>
<b>5.4</b>	<b>Le interferenze del PER con gli altri strumenti di pianificazione settoriale e intersettoriale</b> .....	<b>12</b>
5.4.1	Piano Territoriale Regionale Generale (PTRG) - Piani Territoriali Provinciali Generali.....	16
5.4.2	Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) e i Piani Territoriali Paesaggistici.....	22
5.4.2.1	<i>Piano Regionale delle Aree Naturali Protette (PRANP)</i> .....	27
5.4.2.2	<i>Piano Forestale Regionale (PFR)</i> .....	31
5.4.3	Piano di gestione delle acque del distretto idrografico dell'Appennino Centrale (PGDAC)Distretto Idrografico dell'Appennino Centrale - bacini idrografici del fiume Tevere (bacino nazionale) e del fiume Tronto (bacino interregionale) e dei bacini regionali;.....	34
5.4.4	Piano di gestione delle acque del distretto idrografico dell'Appennino settentrionale (PGA) - Distretto Idrografico dell'Appennino Settentrionale - bacino idrografico del fiume Fiora (bacino interregionale); .....	39
5.4.5	Piano di gestione delle acque del distretto idrografico dell'Appennino meridionale (PGDAM) Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale - bacino idrografico dei fiumi Liri-Garigliano (bacino nazionale). .....	43
5.4.6	Piano di Tutela delle Acque Regionale (PTAR) .....	51
5.4.6.1	<i>Piani di Assetto Idrogeologico (PAI)</i> .....	54
5.4.6.2	<i>Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA)</i> .....	58
5.4.7	Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria (PRQA) .....	61
5.4.8	Piano di Gestione dei Rifiuti (PGR).....	64
5.4.8.1	<i>Piano delle bonifiche dei siti inquinati</i> .....	67
5.4.9	Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE).....	69
5.4.10	Piano Regionale delle Aree di Emergenza Strategiche PRAES.....	71
5.4.11	Piano Regionale per il Trasporto la Mobilità e la Logistica (PRTML).....	73
5.4.12	Piano di Coordinamento dei Porti Regionale .....	76
<b>5.5</b>	<b>Disciplinare di Attuazione, Aggiornamento e Monitoraggio del Piano</b> .....	<b>78</b>

## **Indice Tabelle**

Tabella 5. 1 – Acronimi utilizzati nelle schede di sintesi degli strumenti di pianificazione esaminati.....	13
Tabella 5. 2 – Specifica della simbologia adottata nelle schede di sintesi degli strumenti di pianificazione esaminati.....	13
Tabella 5. 3 – Specifica della simbologia adottata nella seguente figura 5.1 mappa concettuale delle interferenze.....	14

## **ALLEGATO 5.1 - Il modello di Piano Paesaggistico della Regione Lazio (PTPR): i sistemi di paesaggio**

5.1.1 PTPR Tavola A – I sistemi di paesaggio: aree soggette a prescrizioni e limitazioni per l’installazione di impianti FER in funzione della tipologia di paesaggio PTPR

5.1.2 PTPR Tavola B – Beni paesaggistici: aree potenzialmente non idonee o seggette a prescrizioni e limitazioni per installazioni di impianti FER

## **ALLEGATO 5.2 – Suddivisione del territorio regionale per classi complessive di inquinamento dell’aria**

### **ALLEGATO 5.3 – Aree marginali e indisponibili**

5.3.1 Distribuzione territoriale di aree ad uso produttivo e marginale

5.3.2 Localizzazione sul territorio delle aree urbanizzate, insediamenti industriali e aree indisponibili per usi civici

## **ALLEGATO 5.4 – Aree del territorio caratterizzate dal punto di vista geotermico**

5.4.1 Sondaggi profondi con dati di caratterizzazione disponibili nel territorio laziale

5.4.2 Distribuzione territoriale dei pozzi geotermici caratterizzati per profondità, stratigrafia e temperature in pozzo

## **ALLEGATO 5.5 – PTPG prescrizioni e direttive**

5.5.1 PTPG DELLA PROVINCIA DI FROSINONE

5.5.2 PTPG DELLA PROVINCIA DI LATINA

5.5.3 PTPG DELLA PROVINCIA DI RIETI

5.5.4 PTPG DELLA PROVINCIA DI ROMA

5.5.4 PTPG DELLA PROVINCIA DI VITERBO

## 5 PREMESSA

Il PER, è lo strumento di pianificazione che fissa la strategia della Regione Lazio per il raggiungimento di specifici scenari energetici e di decarbonizzazione, da conseguire anche attraverso la rivisitazione sia della regolamentazione autorizzativa per la costruzione ed esercizio degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, sia degli strumenti attuativi volti a promuovere l'efficiamento energetico e, la transizione verso il vettore elettrico.

Si tratta di un Piano Strategico che, pur individuando una serie di azioni volte al raggiungimento dello Scenario Obiettivo, non è operativo e pertanto necessita dell'accompagnamento di un articolato che definisca la *Governance* e le risorse finanziarie necessarie alla sua attuazione.

Infatti, la dinamica del contesto normativo europeo, nazionale e regionale nel quale il PER si muove, inclusa quella degli altri strumenti di pianificazione settoriale determina vincoli e/o opportunità per lo sviluppo del Piano stesso.

In particolare le varie pianificazioni di settore e gli strumenti sovraordinati contengono un'articolata disciplina delle macrotematiche di tutela ambientale (acqua, aria e suolo) che per le loro caratteristiche intrinseche sono soggette a condizionare l'evoluzione del sistema energetico regionale. I sistemi territoriali regionali, fragili per conformazione morfologica propria, per caratteristiche derivanti da preesistenze e beni da conservare e tutelare o per eccessiva pressione antropica, necessitano di particolari tutele che hanno un impatto anche sulle decisioni di introdurre o meno specifiche opzioni tecnologiche rinnovabili, di per se virtuose, sotto il profilo della riduzione degli impatti ambientali derivanti dalle fonti fossili.

In altre parole il Piano delinea le direttrici prioritarie delle politiche di intervento alla cui realizzazione concorreranno molteplici azioni regionali, principalmente di confronto istituzionale e attuative, per far effettivamente evolvere il sistema energetico regionale verso lo Scenario Obiettivo esposto nella *Parte II*.

Alla luce di quanto sopra appare evidente che l'orientamento verso forti azioni di sostegno per particolari classi di intervento, quali ad esempio quelle verso i settori a maggior impatto sui consumi energetici complessivi, appartiene nel breve medio e lungo termine, alla sfera del decisore politico.

È necessario quindi, in funzione delle caratteristiche di fragilità del territorio per gli specifici aspetti, a seguito di un confronto tra i decisori istituzionali, aggiornare nell'arco temporale di validità del Piano tutti i seguenti strumenti attuativi che consentano di:

- I. individuare i criteri in base ai quali definire le aree **non** idonee alla realizzazione di impianti di produzione di energia, con i relativi limiti di potenza, in riferimento alle:
  - a) aree che presentano vulnerabilità ambientali per le quali è stato apposto il vincolo idrogeologico come classificate nella normativa nazionale
  - b) aree caratterizzate da pericolosità/rischio idrogeologico perimetrato nei Piani di Assetto Idrogeologico (PAI), , ovvero da rischio sismico secondo nuova normativa nazionale
  - c) aree individuate come beni paesaggistici come delimitate dal Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR)
  - d) aree di particolare pregio ambientale individuate come Siti di Importanza Comunitaria (SIC), Zone di Protezione Speciale (ZPS), *Important Bird Areas* (IBA), siti *Ramsar* e Zone Speciali di

Conservazione (ZSC), parchi regionali, riserve naturali, oasi di protezione e rifugio della fauna individuate ai sensi della normativa regionale vigente e geositi<sup>1</sup>;

- e) aree di pregio agricolo e/o beneficiarie di contributi per la valorizzazione delle produzioni di eccellenza o di pregio paesaggistico in quanto testimonianza della tradizione agricola del Lazio;
- f) aree sottoposte a vincolo archeologico e di tutela del patrimonio culturale e architettonico.

2. Definire la categoria delle altre aree tenendo conto di tutti i parametri che ne costituiscono le caratteristiche peculiari in relazione al loro potenziale uso energetico;

Risulta quindi evidente, data la complessità della materia, fortemente multidisciplinare e demandata in termini di governo a diverse competenze istituzionali, l'impossibilità di definire, in un quadro strategico, le aree del territorio potenzialmente idonee all'adozione di specifiche tecnologie FER, giacché su di una stessa area possono insistere misure di tutela, ovvero norme e/o regolamenti afferenti a strutture regionali/nazionali, alcune delle quali attualmente in corso di modifica e/o riorganizzazione.

Per tale motivo in questo capitolo si è scelto di fornire un inquadramento di carattere generale sui regimi autorizzativi previsti a livello nazionale e regionale tenendo conto della recente evoluzione normativa.

## 5.1 Quadro autorizzativo nazionale

La riforma del Titolo V della Costituzione avvenuta nel 2001 e la delega di molte competenze agli Enti locali hanno comportato un'elevata frammentazione del contesto normativo che ha rallentato, di fatto, per un certo periodo, la diffusione degli impianti alimentati a fonti rinnovabili in Italia. Il *Piano di Azione Nazionale* per le fonti rinnovabili inviato nel luglio 2010 dall'Italia alla Commissione Europea a seguito della Direttiva 2009/28/CE (Direttiva Fonti Rinnovabili), ha evidenziato la complessità del quadro legislativo italiano in materia di "Energia" e "Autorizzazioni" e la necessità di operare uno snellimento dei processi autorizzativi.

Il *Piano di Azione Nazionale* fa quindi riferimento alle Linee Guida previste dalla D.Lgs. 387/2003 al fine di perseguire una maggiore omogeneità del quadro normativo, attenuando le incertezze e riducendo in conseguenza i margini per procedimenti di natura meramente speculativa.<sup>2</sup>Tali Linee Guida hanno infatti obbligato le Regioni ad adeguare entro gennaio 2011 la propria disciplina in materia di "Autorizzazioni", stabilendo, decorso tale termine, l'applicazione di quanto previsto nel documento nazionale. L'approvazione del Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28 Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso

<sup>1</sup> Banca Dati dei Geositi del Lazio ([http://www.arplazio.it/documenti/schede/2682\\_allegato1.pdf](http://www.arplazio.it/documenti/schede/2682_allegato1.pdf))

<sup>2</sup> Il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 prevedeva, all'articolo 12 comma 10, l'approvazione in Conferenza Unificata, su proposta del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e del Ministro per i Beni e le Attività Culturali, di apposite Linee Guida per lo svolgimento del procedimento di autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica. Tale titolo autorizzativo non sostituisce la V.I.A. (Valutazione di Impatto Ambientale) laddove richiesta dalla legislazione vigente. La verifica di assoggettabilità alla V.I.A. si applica:

- agli impianti idroelettrici con potenza nominale installata superiore a 100 kW;
- agli impianti eolici di potenza nominale complessiva superiore a 1 MW;
- agli impianti da fonti rinnovabili diversi da quelli di cui al punto a) e al punto b), di potenza nominale complessiva superiore a 1 MW.

Gli esiti delle procedure di verifica di assoggettabilità o di V.I.A., comprensive, dove previsto, della Valutazione di Incidenza (V.I.) e di tutte le necessarie autorizzazioni in materia ambientale (articolo 26 D.Lgs. 152/2006), sono contenuti in provvedimenti espressi e motivati che confluiscono nella Conferenza dei Servizi.

dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE ha quindi modificato e integrato quanto già stabilito dalle Linee Guida in merito agli iter procedurali per l'installazione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili.

## 5.2 DM 219 del 10/09/2010 - Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti Rinnovabili

Il Decreto Ministeriale 10 settembre 2010, n. 219<sup>3</sup> emanato dal MISE di concerto con MIBACT e il MATTM, fissa nelle Linee Guida allegate le procedure per lo svolgimento del procedimento di autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili ed in particolare per assicurare un corretto inserimento degli impianti nel paesaggio, con specifico riguardo agli impianti eolici e prevede per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili il rilascio, da parte della regione o della provincia delegata, di un'Autorizzazione Unica conforme alle normative in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico.

In particolare, nella Parte IV paragrafo 16, il DM definisce i criteri generali che devono guidare l'inserimento degli impianti FER nel paesaggio, oltre alla buona progettazione e all'adesione ai sistemi di gestione di qualità e ambientale (ISO e EMAS) si trovano:

- il ricorso a criteri progettuali volti ad ottenere il minor consumo possibile del territorio, sfruttando al meglio le risorse energetiche disponibili;

<sup>3</sup> Allegato I (punto 13.2) Elenco indicativo degli atti di assenso che confluiscono nel procedimento unico:

1. L'autorizzazione ambientale integrata di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE;
2. l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 146 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.;
3. la valutazione dell'impatto ambientale prevista dalla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 di competenza dello Stato o della Regione;
4. l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera prevista dalla parte quinta decreto legislativo n. 152/2006, di competenza della regione o della provincia;
5. l'autorizzazione alla gestione dei rifiuti ai sensi della parte quarta del decreto legislativo n. 152/2006;
6. il nulla osta di competenza dell'Ente di gestione dell'area protetta di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394;
7. permesso di costruire di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, di competenza del Comune interessato;
8. parere di conformità del progetto alla normativa di prevenzione incendi, di cui all'articolo 2 del D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37, rilasciato dal Ministero dell'Interno - comando Provinciale VV.FF.;
9. il nulla osta delle Forze Armate (Esercito, Marina, Aeronautica) per le servitù militari e per la sicurezza del volo a bassa quota solo se necessario e solo nel caso di impianti ubicati in prossimità di zone sottoposte a vincolo militare;
10. il nulla osta idrogeologico previsto dal R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 61, comma 5 del decreto legislativo n. 152/2006;
11. il nulla osta sismico ai sensi della legge 2 febbraio 1974, n. 64 e successivi provvedimenti attuativi;
12. il nulla osta per la sicurezza del volo da rilasciarsi da parte dell'aeronautica civile (ENAC-ENAV), ai sensi del R.D. 30 marzo 1942, n. 327 recante il codice della navigazione;
13. il mutamento di destinazione d'uso temporaneo o definitivo dei terreni gravati da uso civico di cui alla legge n. 1766 del 1927 e successive modificazioni;
14. l'autorizzazione al taglio degli alberi prevista dalle leggi regionali;
15. la verifica di coerenza con i limiti alle emissioni sonore rilasciata dall'amministrazione competente ai sensi della legge n. 447 del 1995 e successive modificazione e integrazioni;
16. nulla osta dell'ispettorato del Ministero delle comunicazioni oggi, Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 95 del D.Lgs. n. 259 del 2003;
17. l'autorizzazione all'attraversamento e all'uso delle strade ai sensi del Codice della strada;
18. l'autorizzazione agli scarichi rilasciata dall'autorità competente ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006;
19. nulla osta minerario relativo all'interferenza dell'impianto e delle relative linee di collegamento alla rete elettrica con le attività minerarie ai sensi dell'art. 120 del R.D. n. 1775/1933

- il riutilizzo di aree già degradate da attività antropiche, pregresse o in atto (*brownfield*), tra cui siti industriali, cave, discariche, siti contaminati ai sensi della Parte quarta, Titolo V del decreto legislativo n. 152 del 2006, consentendo la minimizzazione di interferenze dirette e indirette sull'ambiente legate all'occupazione del suolo ed alla modificazione del suo utilizzo a scopi produttivi, con particolare riferimento ai territori non coperti da superfici artificiali o *greenfield*, la minimizzazione delle interferenze derivanti dalle nuove infrastrutture funzionali all'impianto mediante lo sfruttamento di infrastrutture esistenti e, dove necessari, la bonifica e il ripristino ambientale dei suoli e/o delle acque sotterranee;
- una progettazione legata alle specificità dell'area in cui viene realizzato l'intervento; con riguardo alla localizzazione in aree agricole, assume rilevanza l'integrazione dell'impianto nel contesto delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale, sia per quanto attiene alla sua realizzazione che al suo esercizio;
- la ricerca e la sperimentazione di soluzioni progettuali e componenti tecnologici innovativi, volti ad ottenere una maggiore sostenibilità degli impianti e delle opere connesse da un punto di vista dell'armonizzazione e del migliore inserimento degli impianti stessi nel contesto storico, naturale e paesaggistico;
- il coinvolgimento dei cittadini in un processo di comunicazione e informazione preliminare all'autorizzazione e realizzazione degli impianti o di formazione per personale e maestranze future;
- l'effettiva valorizzazione del recupero di energia termica prodotta nei processi di cogenerazione in impianti alimentati da biomasse (...) deve essere verificato che l'insediamento e l'esercizio dell'impianto non comprometta o interferisca negativamente con le finalità perseguite dalle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale.

### 5.2.1 L'Autorizzazione Unica (AU) e la Procedura Abilitativa Semplificata

Il principale intervento semplificativo in materia istituisce l'Autorizzazione Unica quale strumento che, sulla base di una procedura codificata, consente di coordinare le istanze dei diversi attori coinvolti privati ed istituzionali riducendo sensibilmente i tempi per la concessione dei permessi necessari alla realizzazione dell'intervento, secondo quanto stabilito dai seguenti strumenti normativi:

- D.Lgs 29 dicembre 2003 n. 387 “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità”;
- D.M. 10 settembre 2010 n. 219 “Linee guida per il procedimento di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi”;
- D.Lgs 3 marzo 2011 n. 28 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”. Il D.Lgs. 28/2011 ha modificato gli schemi autorizzativi delineati nel D.M. 10 settembre 2010 n. 219: la Denuncia di Inizio Attività (DIA.) è sostituita dalla Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) ed ha dato alle Regioni, al contempo, la possibilità di ampliare il campo di applicazione di tale strumento autorizzativo semplificato ad impianti di potenza fino a 1 MW.

La Regione, con la LR n.16 del 16 dicembre 2011, ha superato le soglie di potenza di produzione di energia elettrica da FER ex D.Lgs. 387/2003 ed ha disciplinato che:

- l'**Autorizzazione Unica (AU)** è necessaria per gli impianti per la produzione di energia elettrica di potenza **superiore a 1 MW**. Nel **Lazio** i referenti per l'Autorizzazione Unica sono gli Enti Di Area Vasta<sup>4</sup>. Al di sotto di tale soglia di potenza è sufficiente la PAS o la Comunicazione, per le quali i referenti sono i Comuni;
- la **Procedura Abilitativa Semplificata (PAS)** disciplinata all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28) si applica, in attuazione del comma 9 del medesimo articolo, agli impianti per la produzione di energia elettrica con capacità di generazione **fino a 1 MW** elettrico di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

La PAS deve essere presentata dal soggetto interessato, anche in via telematica, al Comune almeno 30 giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori. Nel caso in cui l'immobile sia sottoposto a vincolo comunale, il termine di 30 giorni è sospeso e decorre dalla conclusione del procedimento di acquisizione dei relativi nulla osta. Se la tutela del vincolo compete ad un'altra amministrazione e il suo parere non è allegato alla PAS, il Comune entro 20 giorni convoca una conferenza di servizi. Il termine decorre quindi dall'adozione della decisione conclusiva. La denuncia di impianto deve essere accompagnata da una relazione firmata da un progettista abilitato e dagli elaborati progettuali in grado di asseverare la conformità del progetto agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi.

Alla PAS, che ha una validità di 3 anni, bisogna inoltre allegare anche il preventivo per la connessione redatto dal gestore della rete e accettato dal proponente, nonché l'indicazione dell'impresa alla quale si vogliono affidare i lavori. In caso di false dichiarazioni il dirigente comunale interpella l'Autorità Giudiziaria. A fine intervento il progettista o il tecnico abilitato presenta al Comune un certificato di collaudo finale.

- la **Comunicazione** relativa alle attività in edilizia libera, di cui ai paragrafi 11 e 12 delle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 12, comma 10 del D.Lgs. 387/2003, si applica ai progetti di impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza nominale fino a **50 KW**, nonché agli impianti fotovoltaici da realizzare sugli edifici ed agli impianti fotovoltaici i cui moduli costituiscono elementi costruttivi di pergole, serre, barriere acustiche, tettoie e pensiline, precedentemente autorizzate, fatta salva la disciplina in materia di tutela delle risorse idriche e di valutazione di impatto ambientale come previsto al comma 11 dell'articolo 6 del d.lgs. 28/2011.

Le autorizzazioni indicate dovranno essere corredate, laddove necessario, da tutti gli ulteriori provvedimenti necessari quali la concessione, la valutazione di impatto ambientale, il nulla osta paesaggistico, ovvero i nulla osta relativi alla presenza di ulteriori tipologie di vincolo.

---

<sup>4</sup> DGR n° 335 del 16/6/2016



### 5.3 Evoluzione del quadro autorizzativo nazionale

La maggior parte degli operatori del settore energetico, imprenditori e utenti finali, enti, amministrazioni locali e privati cittadini reclamano una semplificazione normativa e uno snellimento delle procedure amministrative. Infatti è ormai acclamato che semplificare, migliora i rapporti tra economia e pubblica amministrazione; razionalizzare gli iter burocratici anche con il sostegno delle nuove tecnologie, ha effetti positivi sulla produttività, sulla concorrenza e, quindi, sulla competitività del sistema economico.

In tal senso anche la Commissione Europea ha adottato la *Better Regulation* per ridurre gli oneri burocratici a carico delle imprese, al fine di aumentarne la competitività (elaborata dalla Direzione generale del Mercato interno, dell'industria, dell'imprenditoria e delle PMI).

A livello Nazionale, il Governo, con l'Agenda per la semplificazione 2015- 2017, per la prima volta in Italia, ha assunto insieme alle Regioni, i Comuni, le Province e le Città Metropolitane il comune impegno ad assicurare l'effettiva realizzazione degli obiettivi di semplificazione individuati *in cinque settori strategici di intervento che rappresentano gli ambiti fondamentali della vita quotidiana di un cittadino e di una impresa: cittadinanza digitale; welfare e salute; fisco; edilizia e impresa; sottolineando che solo una forte alleanza dei diversi livelli amministrativi può garantire il risultato, utilizzando tutti gli strumenti utili: innovazione tecnologica, amministrativa, organizzativa, normativa. Il Consiglio dei Ministri e la Conferenza Unificata verificheranno e aggiorneranno periodicamente lo stato di avanzamento dell'Agenda*<sup>5</sup>.

In base a quanto stabilito dall'Agenda, la Legge 7 agosto 2015, n. 124, *Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche* (GU Serie Generale n.187 del 13-8-2015) contiene 14 deleghe legislative: dirigenza pubblica, riorganizzazione dell'amministrazione statale centrale e periferica, digitalizzazione della PA, semplificazione dei procedimenti amministrativi, razionalizzazione e controllo delle società partecipate, anticorruzione e trasparenza. Tra gli argomenti: l'amministrazione digitale, la conferenza dei servizi, il silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici, e altre; in particolare l'art 5 *Segnalazione certificata di inizio attività, silenzio assenso, autorizzazione espressa e comunicazione preventiva*, delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per la precisa individuazione dei *procedimenti oggetto di segnalazione certificata di inizio attività o di silenzio assenso, nonché di quelli per i quali è necessaria l'autorizzazione espressa e di quelli per i quali è sufficiente una comunicazione preventiva, (...), introducendo anche la disciplina generale delle attività non soggette ad autorizzazione preventiva espressa, compresa la definizione delle modalità di presentazione e dei contenuti standard degli atti degli interessati e di svolgimento della procedura, anche tematica, (...), e prevedendo altresì l'obbligo di comunicare ai soggetti interessati, all'atto della presentazione di un'istanza, i termini entro i quali l'amministrazione è tenuta a rispondere ovvero entro i quali il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento della domanda.*

Il primo provvedimento di attuazione della Legge 124/2015 è rappresentato quindi dal D.Lgs. n. 126 del 2016 *Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), a norma dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124* (cosiddetto decreto “**SCIA I**”), che detta alcune disposizioni generali applicabili ai procedimenti relativi alle attività non assoggettate ad autorizzazione, entrato in vigore il 28 luglio 2016 (G.U. Serie Generale n. 162 del 13/7/2016).

Nello stesso giorno, ovvero il 28 luglio 2016 è entrato in vigore anche il D.Lgs n.127/2016 *Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi*, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124

---

<sup>5</sup> Fonte: [http://www.italiasemplice.gov.it/media/2062/agenda\\_semplificazione\\_2015-2017.pdf](http://www.italiasemplice.gov.it/media/2062/agenda_semplificazione_2015-2017.pdf)

(G.U. Serie Generale n.162 del 13/7/2016). Tale decreto semplifica e disciplina le nuove procedure per la conferenza di servizi, in attuazione della Riforma della Pubblica Amministrazione (Legge 124/2015). Nei procedimenti avviati a seguito della norma la convocazione della conferenza di servizi sarà obbligatoria solo per alcuni casi, e sarà possibile ricorrere alla trasmissione dei pareri in modalità telematica in modo da avere tempi certi per la conclusione del procedimento.

L'11 dicembre 2016 è entrato in vigore il D.Lgs. 222 del 25 novembre 2016 recante *“Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124”*, (cosiddetto decreto **“SCIA 2”**), che modifica il Testo unico dell'edilizia (DPR 380/2001), e semplifica la normativa relativa ai procedimenti da seguire per la realizzazione degli interventi edilizi, individuando cinque procedure edilizie principali:

- Attività di edilizia libera,
- Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);
- Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA);
- Permesso di costruire;
- SCIA alternativa al permesso di costruire (scompaiono quindi la DIA e la CIL).

Il Decreto riguarda le attività Commerciali e assimilabili (sez. I), l'Edilizia (sez. II) e l'Ambiente (sez.III). Nella tabella allegata al provvedimento per ogni attività è riportato il regime amministrativo e i riferimenti normativi. Tra gli interventi che il testo fa rientrare nell'edilizia libera si trova l'installazione di pannelli solari e fotovoltaici a servizio degli edifici fuori dai centri storici<sup>6</sup>.

Il 06/04/2017 è entrato in vigore il DPR 13 febbraio 2017, n. 31, *Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata*. (GU Serie Generale n.68 del 22-3-2017). Il regolamento, individua gli interventi sottoposti ad Autorizzazione paesaggistica semplificata e quelli esclusi. Nel nuovo regolamento sono previste una serie di semplificazioni per il rinnovo delle Autorizzazioni e per le nuove procedure sia dal punto di vista documentale sia nell'iter procedurale. Negli allegati A e B del DPR sono stati individuati: 31 interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica e 42 soggetti ad autorizzazione paesaggistica semplificata, in quanto considerati di lieve impatto.

<sup>6</sup> A titolo esemplificativo rientrano nel regime amministrativo “attività edilizia libera” gli interventi edilizi di Manutenzione Ordinaria che riguardano ...opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie a mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti; gli interventi di installazione di pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 KW nonché l'installazione di pannelli solari, fotovoltaici a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Min LLPP 2 aprile 1968, n. 1444 (a meno della necessità di acquisizione di altri titoli di legittimazione nel caso di immobili situati in zone vincolate).

Si evidenzia inoltre che per uniformare la normativa edilizia il Ministero delle Infrastrutture, entro il 9 febbraio 2017 (sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto) redige un glossario unico delle principali opere edilizie e delle categorie. Fino all'adozione di tale strumento, le p.a., a integrazione delle informazioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo in commento, sono tenute a pubblicare sul proprio sito un glossario che consenta l'immediata individuazione della caratteristica tipologica dell'intervento e del conseguente regime giuridico, indicando altresì il corredo documentale necessario. Il glossario deve individuare il titolo giuridico necessario per ciascun tipo di intervento, anche in relazione a parametri oggettivi di rilevanza. Ove il tipo di intervento oggetto di istanza, segnalazione o comunicazione non sia individuato nel glossario, le amministrazioni procedenti sono tenute a fornire gratuitamente la necessaria attività di consulenza preistrutturativa all'interessato, fatto salvo il pagamento dei soli diritti di segreteria previsti dalla legge .

Con l'Accordo in Conferenza Unificata del 20 ottobre 2016 recante «*Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e i Comuni concernente l'adozione del regolamento edilizio-tipo di cui all'articolo 4, comma 1-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380*» (GU Serie Generale n.268 del 16-11-2016) è stato approvato lo *schema di regolamento edilizio tipo*.

Lo *schema di regolamento edilizio tipo* si compone di tre parti: lo schema guida per la redazione del regolamento; l'allegato A elenca le 42 definizioni standard “uniformi”, valide per tutti gli enti locali che adotteranno il Regolamento; l'allegato B elenca 118 norme statali che hanno un impatto sull'edilizia. L'obiettivo del Regolamento è di semplificare e uniformare in tutto il territorio nazionale i regolamenti edilizi comunali, adottando alcune definizioni comuni. Le Regioni hanno sei mesi di tempo per recepire lo schema di regolamento con una propria legge o delibera. (18 Aprile 2017) Dopo il recepimento regionale, gli enti locali avranno altri sei mesi per adottarlo. (16 Ottobre 2017)

## 5.4 Le interferenze del PER con gli altri strumenti di pianificazione settoriale e intersettoriale

A fronte della ampiezza e della complessità degli atti di governo del territorio da mettere in campo da parte dell'Amministrazione e della società civile regionale appare indispensabile individuare, da parte di ciascun ente di governo del territorio chiamato a dare il suo contributo, una strategia che consenta di massimizzare efficienza ed efficacia degli atti di propria competenza nell'avviare ed orientare al compimento l'insieme degli atti di governo ai quali deve rispondere, giovandosi per quanto possibile delle elaborazioni compiute da altri soggetti istituzionali parallelamente e sinergicamente rispetto alle sue proprie attività.

Gli strumenti di pianificazione, infatti, sono organizzati secondo un ordine piramidale che dall'area vasta scende fino alla scala architettonica. Ogni strumento sovraordinato detta le linee guida di utilizzo del suolo che gli strumenti sott'ordinati via via recepiscono e dettagliano fino a giungere agli strumenti attuativi.

La gerarchia dello strumento non è direttamente proporzionale all'ampiezza dell'ambito territoriale di riferimento ma alla valenza normativa dei vincoli contenuti.

Dal punto di vista della struttura qualunque strumento di pianificazione è composto da elaborati di analisi ed elaborati prescrittivi, derivanti da analisi di settore svolte sul territorio il cui dettaglio e i cui tematismi sono funzione della tipologia del piano (Piano di area vasta, Piano Regolatore Generale, Piano di settore, ecc.) e del tematismo del piano stesso (Piano di Bacino, Piano Paesaggistico, Piano per il Parco, Piano Regolatore Generale, ecc.). Questi ultimi costituiscono l'insieme di regole di utilizzo del territorio.

In questa configurazione piramidale il PER, in quanto strumento strategico, è un piano di settore e purtuttavia non esaurisce la programmazione energetica regionale poiché ad esso si affiancano e con esso si raccordano, in modo diversificato in funzione della tecnologia o della tematica energetica considerata, una serie di programmi settoriali ed intersettoriali Regionali, anche in discipline concorrenti, quali:

- Pianificazione territoriale generale e di settore;
- Pianificazione beni paesaggistici, architettonici puntuali ed aerali, aree protette;
- Pianificazione ambientale (acqua, aria, suolo e siti inquinati, rifiuti);
- Pianificazione trasporti
- Pianificazione di sistemi a rete

Nel seguito si prendono in esame sinteticamente le schede dei singoli strumenti di pianificazione dello stesso livello di governo facenti capo all'ambito territoriale regionale al fine di fornire prime indicazioni di coerenza orizzontale finalizzate a verificare:

- le mutue interferenze e quindi la compatibilità tra gli obiettivi generali del PER e gli obiettivi generali desunti da tali piani e programmi (di seguito denominati con l'acronimo **PE** Piano Esaminato);
- se le diverse strategie assunte da ciascuno strumento possono coesistere sullo stesso territorio ed identificare eventuali sinergie positive o negative da valorizzare o da eliminare.

Si ritiene, altresì, opportuno riportare di seguito, allo scopo di semplificare la lettura della figura seguente che rappresenta la mappa concettuale delle interferenze tra il PER e gli altri strumenti di Pianificazione Regionale dello stesso livello territoriale e le sopra richiamate schede di sintesi, una sintetica nota riportante gli acronimi utilizzati nei paragrafi che seguono e desunti da fonti ufficiali Regione Lazio, la specifica della simbologia adottata.

Tabella 5. 1 – Acronimi utilizzati nelle schede di sintesi degli strumenti di pianificazione esaminati

Acronimo	Definizione
<b>PE</b>	Strumento di <b>Piano Esaminato</b> per la valutazione delle interferenze tra lo stesso e il PER (rif. acronimi seguenti)
<b>PER</b>	Piano Energetico Regionale
<b>PTRG</b>	Piano Territoriale Regionale Generale
<b>PTPR</b>	Piano Territoriale Paesistico Regionale
<b>PRANP</b>	Piano Regionale delle Aree Naturali Protette
<b>AA.NN.PP.</b>	Aree Naturali Protette
<b>PFR</b>	Piano Forestale Regionale
<b>PGAF</b>	Piani di Gestione ed Assestamento Forestale, piani stralcio annuali, approvati dalla Giunta regionale che specificano gli interventi da realizzare nell'anno tra quelli previsti dal PFR e le modalità per la loro realizzazione nonché le risorse finanziarie attivabili
<b>PTAR</b>	Piano di Tutela delle Acque Regionale
<b>PAI</b>	Piani di Assetto Idrogeologico
<b>PGRA</b>	Piano di Gestione del Rischio Alluvioni
<b>PRQA</b>	Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria
<b>PGR</b>	Piano di Gestione dei Rifiuti
---	Piano delle bonifiche dei siti inquinati
<b>PRAE</b>	Piano Regionale Attività Estrattive
<b>PRAES</b>	Piano Regionale delle Aree di Emergenza Strategiche
<b>PRMTL</b>	Piano Regionale per il Trasporto la Mobilità e la Logistica
---	Piano di Coordinamento dei Porti della Regione Lazio

Tabella 5. 2 – Specifica della simbologia adottata nelle schede di sintesi degli strumenti di pianificazione esaminati

↓	<b>Interferenza forte:</b> gli obiettivi del PE con il PER presentano chiari elementi di potenziale conflittualità da gestire nel successivo iter attuativo <u>in funzione delle prescrizioni vincolanti del PE</u>
↑	<u>Interferenza forte:</u> gli obiettivi del PER con il PE presentano chiari elementi di sinergia con gli obiettivi del PE da valorizzare nel successivo iter attuativo
↑	<u>Interferenza:</u> gli elementi di integrazione, sinergia o complementarietà del PER con il PE devono essere implementati in fase attuativa in funzione <u>delle eventuali prescrizioni del PE</u>
?	Gli elementi di Interferenza sono allo stato potenziali in quanto il PE è in corso di stesura/aggiornamento
↔	Non si rileva una interferenza significativa tra gli obiettivi del PER e quelli del PE

Tabella 5. 3 – Specifica della simbologia adottata nella seguente figura 5.1 mappa concettuale delle interferenze






	<b>Interferenze di natura prescrittiva del PE comportanti limitazioni e vincoli vs il PER</b>
	Interferenze sinergiche del <b>PER</b> con gli obiettivi del <b>PE</b>
	Interferenze sinergiche del <b>PE</b> con altri strumenti di pianificazione afferenti alla stessa tematica settoriale o ad essa complementare
	Relazioni di indirizzo, coordinamento ed interscambio tra i Piani

Fig. 5.1 - Mappa concettuale delle interferenze tra il PER e gli altri strumenti di Pianificazione Regionale dello stesso livello territoriale





### 5.4.1 Piano Territoriale Regionale Generale (PTRG) - Piani Territoriali Provinciali Generali

Stato di Avanzamento	
Approvazione	Non approvato
Adozione	<p>D.G.R. n.2581 del 19 dicembre 2000 (B.U.R.L. n.5 del 20 febbraio 2001, S.O. n.6)</p> <p>Note</p> <p>Lo schema di Piano Territoriale Regionale Generale (PTRG) è stato adottato ai sensi degli artt. 10 e 62 della L.r. 38/99, secondo quanto contenuto nel parere del Comitato tecnico consultivo regionale (CTCR) – 1<sup>a</sup> Sezione, voti n.411/1 e 412/3 adunanze del 15/07/1999 e del 13/12/1999, le quali costituiscono parte integrante e sostanziale della delibera di Adozione (Allegato A), a modifica ed integrazione della D.G.R. n.2347 del 12/06/1998 “Adozione del Quadro di riferimento territoriale – QRT” e della D.G.R. n.3085 del 30/06/1998 “Integrazione D.G.R. n.2347/98”.</p> <p>PTPG della Provincia di Frosinone approvato con Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio del 20 febbraio n. 71 - Pubblicato sul BUR il 10 luglio 2007</p> <p>PTPG della Provincia di Viterbo approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 4 del 11 gennaio 2008 – Pubblicato sul BUR il 7 marzo 2008</p> <p>PTPG della Provincia di Rieti Approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 232 del 7 aprile 2009 – Pubblicato sul BUR il 7 luglio 2009</p> <p>PTPG della Provincia di Roma approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 1 del 18 gennaio 2010 – Pubblicato sul BUR il 6 marzo 2010</p> <p>PTPG della Provincia di Latina deliberata l'adozione dello schema di PTPG della Provincia di Latina con Del. N. 25 del 27 settembre 2016 – In corso le verifiche per l'approvazione</p>
Stato dell'Arte	<p>La Direzione regionale competente ha approvato con nota prot. 0325417 del 26/6/2017 la proposta elaborata da Lazio Innova, di integrazione e modifica del Programma Operativo di Assistenza Tecnica (Conv. Rep. 15815 del 21/11/2012) relativamente all'Analisi di fattibilità per la Formazione del PTRG e per la redazione del Rapporto preliminare.</p>
Riferimenti Normativi	
Comunitari	
Nazionali	
Regionali	LR 38/99, artt. 10 e 62
Elaborati di Piano	
Testuali	<p>Relazione</p> <p>Norme Tecniche di Attuazione e Quadro Sinottico degli Obiettivi e delle Azioni</p>
Cartografici	Elaborati tecnici
Sintesi del Piano	
<p>La Regione Lazio, nell'ambito delle attività di assistenza tecnica ha affidato a Lazio Innova la realizzazione dell'“Analisi di fattibilità del PTRG e la stesura del Rapporto preliminare” (Convenzione Reg. Cron. Nr. 15815 del 21/11/2012- Integrazione prot. 0325417 del 27/7/2017) Il Modello in fase di definizione pur mantenendo sostanzialmente invariata la strategia ultima PTRG/QRT, adottato nel 2000 (DGR n. 2581 del 19/12/2000- Burl n. 5 del 20 febbraio 2001, s.o. n. 6), che assolvere la funzione di riferimento ed anello di congiunzione con le altre strumentazioni di programmazione, nonché di raccordo tra la dimensione locale e quella globale, mira a realizzare uno strumento più aderente alle nuove necessità di governo del territorio e aggiornabile con rapidità, che sappia contemplare pianificazione e programmazione, utilizzando gli strumenti informativi territoriali regionali, in modo da avere un quadro di riferimento implementabile per una governance multilivello efficace. Tale approccio consente di sopperire ad una serie di carenze attinenti, tra l'altro, all'obsolescenza del Quadro Sinottico del PTRG più per i contenuti che per l'approccio metodologico ancora oggi efficace ad inquadrare lo scenario delle esigenze intersettoriali, alla scarsa integrazione con la Programmazione Comunitaria (da ultimo 2014-2020), allo scollamento con la pianificazione locale e di settore e all'assenza di collegamento con i sistemi territoriali informativi.</p> <p>Nello Schema di Piano territoriale regionale generale (PTRG) adottato, vengono indicati gli obiettivi generali e specifici delle</p>	



politiche regionali per il territorio, dei programmi e dei piani di settore aventi rilevanza territoriale, nonché degli interventi di interesse regionale. Gli obiettivi suddetti, per il principio della gerarchia degli strumenti di pianificazione, costituiscono riferimento programmatico per le politiche territoriali delle Province, della città Metropolitana, dei Comuni e degli altri enti locali e per i rispettivi programmi e piani di settore.

Dalla analisi delle previsioni dello schema di Piano Regionale è possibile individuare gli Obiettivi Generali e Specifici che questo si propone di raggiungere che sono sintetizzabili come segue:

## QUADRO ECONOMICO

### OBIETTIVO GENERALE

1. Migliorare l'offerta insediativa per le attività portanti dell'economia

### OBIETTIVI SPECIFICI

- 1.1. Potenziare/razionalizzare l'attività turistica regionale (attività di base e innovative)
- 1.2. Razionalizzare e incentivare la localizzazione delle funzioni direzionali di alto livello
- 1.3. Potenziare le attività di ricerca
- 1.4. Sviluppare la formazione superiore
- 1.5. Potenziare le funzioni culturali
- 1.6. Potenziare le attività congressuali espositive
2. Sostenere le attività industriali
  - 2.1. Razionalizzare gli insediamenti esistenti
3. Valorizzare le risorse agro-forestali
  - 3.1. Integrare le attività agro-forestali con le altre attività produttive
  - 3.2. Salvaguardare i paesaggi agro-forestali
  - 3.3. Assecondare le attività volte a migliorare la qualità ambientale

## SISTEMA AMBIENTALE

### OBIETTIVO GENERALE

1. Difendere il suolo e prevenire le diverse forme di inquinamento e dissesto

### OBIETTIVI SPECIFICI

- 1.1. Valorizzare le vocazioni e limitare il consumo di suolo
- 1.2. Salvaguardare il ciclo delle acque
- 1.3. Difendere i soprassuoli forestali e agrari
- 1.4. Prevenire le diverse forme di inquinamento
- 1.5. Riequilibrare i geosistemi elementari instabili
2. Proteggere il patrimonio ambientale, naturale, culturale
  - 2.1. Proteggere i valori immateriali e le identità locali
  - 2.2. Proteggere i valori ambientali diffusi
  - 2.3. Proteggere i reticoli ambientali
    - 2.4. Proteggere gli ambiti di rilevante e specifico interesse ambientale
3. Valorizzare e riqualificare il patrimonio ambientale
  - 3.1. Ampliare e orientare la partecipazione alla valorizzazione del patrimonio ambientale del Lazio
  - 3.2. Valorizzare le identità locali
  - 3.3. Valorizzare i beni diffusi e i reticoli ambientali
  - 3.4. Valorizzare gli ambiti di interesse ambientale
4. Valorizzare il turismo, sostenere lo sviluppo economico e incentivare
  - 4.1. Valorizzare i centri la fruizione sociale
  - 4.2. Ampliare la ricettività e potenziare le attrezzature ricreative
  - 4.3. Incentivare la fruizione turistica delle aree e dei beni di interesse ambientale

#### SISTEMA RELAZIONALE

##### OBIETTIVO GENERALE

1. Potenziare/integrare le interconnessioni della Regione

##### OBIETTIVI SPECIFICI

- 1.1. Potenziare/integrare i nodi di scambio per passeggeri e merci del mondo e le reti regionali
- 1.2. Potenziare e integrare la rete ferroviaria regionale
- 1.3. Completare la rete stradale interregionale
- 1.4. Rafforzare le reti stradali regionali e locali
- 1.5. Incentivare il trasporto marittimo

#### SISTEMA INSEDIATIVO - ATTIVITÀ STRATEGICHE: SERVIZI SUPERIORI E RETI

##### OBIETTIVO GENERALE

1. Indirizzare e sostenere i processi di sviluppo e modernizzazione

##### OBIETTIVI SPECIFICI

- 1.1. Sostenere lo sviluppo di nuove funzioni delle funzioni superiori di eccellenza e migliorare e riadeguare i modelli organizzativi di quelle esistenti
2. Indirizzare e sostenere i processi di decentramento e di sviluppo
  - 2.1. Dilatare spazialmente il nucleo delle funzioni di eccellenza locale delle funzioni superiori in tutto il territorio regionale
  - 2.2. Integrare in una rete regionale unitaria di centralità urbane le funzioni rare (di livello regionale ed interregionale), superiori (di livello provinciale ed interprovinciale) e intermedie (di livello sub-provinciale)
3. Indirizzare e sostenere i processi di integrazione e di scambio tra le
  - 3.1. Riorganizzare i collegamenti tra le sedi delle funzioni di funzioni superiori all'interno e con il resto del mondo eccellenza in un sistema interconnesso alle grandi reti transnazionali
  - 3.2. Riorganizzare i collegamenti tra le sedi delle funzioni rare, superiori e intermedie, in un sistema regionale reticolare connesso a quello delle funzioni di eccellenza

#### SISTEMA INSEDIATIVO - ATTIVITÀ STRATEGICHE: SERVIZI SUPERIORI E RETI

##### OBIETTIVO GENERALE

1. Indirizzare e sostenere sul territorio regionale i processi in corso

##### OBIETTIVI SPECIFICI

- 1.1. Portare a "sistema competitivo" l'offerta di sedi industriali di rilocalizzazione, ristrutturazione e modernizzazione delle sedi interesse regionale industriali e relative reti di trasporto
- 1.2. Riorganizzare, aggregare e qualificare i comprensori produttivi regionali in "Parchi di Attività Economiche" con interventi differenziati in rapporto alle esigenze

#### SISTEMA INSEDIATIVO: MORFOLOGIA INSEDIATIVA, SERVIZI, RESIDENZA

##### OBIETTIVO GENERALE

1. Rafforzare e valorizzare le diversità ed identità dei sistemi insediativi

##### OBIETTIVI SPECIFICI

- 1.1. Rafforzare l'organizzazione urbana provinciale e dell'area locali e di area vasta e le diverse regole di costruzione urbana del territorio centrale metropolitana valorizzando l'articolazione, i caratteri e le regole dei sistemi insediativi componenti.
- 1.2. Limitare la dispersione insediativa
2. Migliorare la qualità insediativa in termini funzionali e formali
  - 2.1. Promuovere la diffusione di attività e di servizi nei tessuti urbani, la valorizzazione delle specificità morfologiche, il recupero del degrado urbano e delle periferie
  - 2.2. Migliorare la qualità edilizia diffusa
3. Migliorare la qualità e la distribuzione di servizi
  - 3.1. Migliorare/integrare la distribuzione dei servizi sovracomunali
  - 3.2. Migliorare la distribuzione delle attrezzature sanitarie sul territorio
  - 3.3. Migliorare la distribuzione delle attrezzature per l'istruzione superiore sul territorio

3.4. Migliorare la grande distribuzione commerciale all'ingrosso

3.5. Migliorare la distribuzione al dettaglio e renderla compatibile con le diverse forme di vendita

#### QUADRO AMMINISTRATIVO E NORMATIVO

##### OBIETTIVO GENERALE

1. Riorganizzare l'amministrazione del territorio

##### OBIETTIVI SPECIFICI

1.1. Individuare dimensioni demografiche e territoriali congrue per la soluzione unitaria dei problemi di pianificazione territoriale e di gestione dei servizi

1.2. Riavvicinare i cittadini all'amministrazione del territorio

2. Assicurare agli strumenti di programmazione e pianificazione

2.1. Razionalizzare strumenti, le strutture e le procedure di gestione (PRS e QRT) un'idonea gestione

2.2. Potenziare le attività di informazione, documentazione, analisi

##### Livello di Interferenza

Il PTRG, fornisce quindi direttive (in forma di precise indicazioni) e indirizzi (in forma di indicazioni di massima) che devono essere recepite dagli strumenti territoriali e urbanistici subordinati (provinciali, della Città metropolitana, comunali, ecc.) e da quelli settoriali di competenza regionale (nonché da parte degli altri enti di natura regionale che hanno competenze territoriali) ed infine nella formulazione dei propri pareri (come in sede di conferenze dei servizi, ecc. ), in ordine a piani e progetti di competenza dello Stato e di altri enti incidenti sull'assetto del territorio regionale.

Per quel che attiene i Piani provinciali, quattro approvati dalla Regione in via definitiva ed uno adottato nel 2016 (Prov. di Latina), si evidenzia che gli stessi costituiscono la prima assoluta novità rispetto al quadro presente all'epoca di redazione del PTRG e quindi ne costituiscono il formale e sostanziale dettaglio progressivo.

Ciascun Piano ha quindi definito

- le Prescrizioni, che sono determinazioni di carattere vincolante che prevalgono nei confronti degli strumenti di pianificazione e programmazione della Provincia, delle Comunità Montane e dei Comuni nonché degli altri soggetti interessati dal Piano, e delle loro varianti; a questi si applicano le misure di salvaguardia a far data dalla adozione del PTPG;

- le direttive che indirizzano l'attività di pianificazione e programmazione della Provincia, dei Comuni, nonché degli altri soggetti interessati dal Piano. Gli strumenti generali ed attuativi di pianificazione e di programmazione di detti soggetti e le varianti di adeguamento degli stessi provvedono a garantirne l'applicazione alle realtà locali interessate, assicurandone il conseguimento degli obiettivi.

Nella tabella che segue è possibile un confronto tra gli argomenti per i quali i diversi Piani Provinciali indicano misure Prescrittive che potranno avere ricadute sul PER nel momento in cui attraverso il Piano attuativo saranno individuate precise localizzazioni degli interventi:

Roma	Frosinone	Rieti	Latina	Viterbo
Aree con propensione al dissesto	Aree con propensione al dissesto	Adeguamento degli strumenti di pianificazione urbanistica subprovinciali entro due anni dalla approvazione del PTPG	Aree a pendenza elevata	Prevenzione pericolosità sismica
Aree a rischio sismico	Aree a rischio sismico		Tutela acque	Tutela beni vincolati
Tutela delle risorse idriche, acque minerali e termali	Zone a rischio idraulico		Tutela reticolo idrografico	Tutela coste, laghi e corsi d'acqua
Rete Ecologica	Cave e attività estrattive		Beni storici e archeologici	Tutela aree naturali protette
Beni culturali e storici	Smaltimento rifiuti solidi		Centri storici	Tutela zone umide

Beni di archeologia industriale	Tutela ecologica		Trasformazione Zone agricole	Tutela zone interesse archeologico
Territorio agricolo	Sistemi ambientali montani		Recupero patrimonio rurale	Edificazione in zona agricola
Localizzazioni sedi con funzioni metropolitane	Sistemi ambientali Valli fluviali		Edificazione in zona agricola	
Recupero aree dismesse	Aree agricole		PUA	
Standard e distacchi stradali	Tutela beni storici		Superfici fondiarie minime agricole	
Attuazione infrastrutture	Centri storici e aree archeologiche		Localizzazioni commerciali medie e grandi	
	Manufatti archeologia industriale		Zone a rischio incidente rilevante	
	Ambiti integrati		Piano sistema istruzione	
	Aree ASI e ARS		Piano sistema sanitario	
	Reti trasporto stradale		Standard urbanistici residenziali	
	Fasce rispetto stradale		Standard urbanistici non residenziali	
			Piano urbano mobilità	
			Fasce rispetto stradale e ferroviario	
			Programmazione rete stradale	
			Piano attività estrattive	

Per il dettaglio delle prescrizioni dei PTPG vedi Allegato 5.4

Il PTPG di Rieti, non indica, nella sostanza, norme cogenti di carattere prescrittivo. Non esistono neanche norme di carattere direttivo, che obbligano cioè altri soggetti pubblici, ed in primo luogo i Comuni, a fare o non fare, a seguire determinate “regole quantitative” o a far rispettare, attraverso gli strumenti locali, specifiche norme ai privati.

Da questo confronto si può rilevare che per Rieti, i vincoli di progettazione e programmazione di riferimento sono quelli già stabiliti dalle legislazioni nazionali e regionali nelle diverse materie oltre a quanto già cogente dai piani di settore approvati.

Nel caso di Viterbo gli elementi prescrittivi sono costituiti da quanto già indicato nella legislazione e pianificazione, anche di settore, sovraordinata.


In altri casi, oltre alla cogenza delle prescrizioni indicate nella legislazione e pianificazione, anche di settore, sovraordinata sono stati stabilite ulteriori prescrizioni prevalentemente in materia di localizzazione di funzioni

(es. localizzazioni di funzioni metropolitane a Roma, localizzazioni commerciali a Latina, disposizioni per aree ASI e ARS a Frosinone, ecc).

I primi dati forniti dalle analisi ancora in corso di completamento hanno permesso quindi di constatare che gli indirizzi dati dallo schema di Piano Territoriale Regionale Generale sono stati sostanzialmente recepiti nella Pianificazione Provinciale ed in generale rispetto delle linee guida PTPG, sono i vincoli esistenti determinati dalle specifiche leggi di settore a guidare l'operatività dei Comuni attraverso indirizzi la cui applicazione deve essere verificata lungo il processo di pianificazione concertata, rimandando ai comuni, quindi, la libertà di assumere decisioni sul destino dei suoli e sul loro uso.

Questo anche in virtù di quanto stabilito dall'art. Art. 19 della LR 38/1999 (Strumenti della pianificazione territoriale provinciale)

La LR infatti dispone che il PTPG, ai sensi dell'articolo 57 del D.Lgs 31/3/1998, n. 112, assume l'efficacia di piano di settore nell'ambito delle seguenti materie: a) protezione della natura e tutela dell'ambiente; b) acque e difesa del suolo; c) tutela delle bellezze naturali.

Livello di Interferenza			
PE vs PER			Art. 12 comma 1): I piani regionali di settore che hanno ad oggetto <b>ambiti di attività aventi implicazioni di tipo territoriale, integrano il PTRG</b> coerentemente agli obiettivi ed alle linee di organizzazione territoriale da quest'ultimo previsti
	Interferenza forte	Interferenza	parzialmente interferente o indifferente 
PER vs PE			<b>Non si rilevano allo stato limitazioni per gli Interventi previsti dal PER</b> ma risulta comunque necessaria la messa a punto di strumenti attuativi e regolatori del PER di co-pianificazione e coordinamento con il PE

### 5.4.2 Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) e i Piani Territoriali Paesaggistici

#### Stato di Avanzamento

Approvazione	Non approvato
Adozione	D.C.R. n.556 del 25 luglio 2007 e n.1025 del 21 dicembre 2007
Stato dell'Arte	<p>Approvato dalla Giunta Regionale con DGR dell' 8/3/2016 Dec6 n.2918 (Proposta di deliberazione consiliare concernente: "Approvazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale ai sensi degli articoli 21, 22 e 23 della legge regionale 6 luglio 1998 n. 24 Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico) e successive modifiche e degli articoli 135, 143, 156 e 141 bis del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 - Codice dei Beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 e successive modifiche); Deve essere ancora approvato dal Consiglio Regionale con proprio atto</p> <p>Nella Regione Lazio vigono 30 Piani Territoriali Paesistici, redatti ai sensi della Legge 431/85, adottati dalla Giunta regionale dal 1985 al 1993 ed approvati in via definitiva con la LR n. 24 del 6 luglio 1998. Tali piani trovano riferimento legislativo nella Legge c.d. "Galasso" del 1985 per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale e nella Legge del 1939 sulle bellezze naturali. Nel par 5.4.2.1 sono riportati l'articolo 7 delle NTA che definisce il mutuo rapporto tra PTPR adottato e i PTP vigenti per quanto riguarda le misure di tutela del paesaggio. Si evidenzia che, in linea di principio vigono le norme di salvaguardia, ovvero le misure maggiormente restrittive.</p> <p>PTPR una volta definitivamente approvato dal Consiglio regionale sostituirà i 30 PTP vigenti sia nella parte normativa che nella parte cartografica.</p> <p>La L.R n 2 del 13 febbraio 2018 "Modifiche alla legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico) e successive modifiche" ha disposto all'art.1, la sostituzione del co 4 dell'articolo 9 della l.r. 24/1998 stabilendo per le Aree Naturali Protette che <i>Fino all'approvazione del PTPR la disciplina di tutela dei beni paesaggistici di cui al presente articolo si attua mediante le previsioni contenute nei piani delle aree naturali protette qualora definitivamente approvati dal Consiglio regionale.</i> Inoltre, ha previsto la l'aggiornamento base cartografica del Piano territoriale paesistico regionale - PTPR) sostituendo il co 1 della medesima L.R. 24/1998 prevedendo <i>Ai fini dell'adeguamento dell'attuale rappresentazione dello stato del territorio regionale, necessaria alla modifica del Piano territoriale paesistico regionale (PTPR) e nelle more dell'approvazione del medesimo Piano, la Regione procede tramite le proprie strutture competenti, all'aggiornamento della base cartografica del PTPR adottato, con riferimento alla Carta dell'uso del suolo di cui alla deliberazione della Giunta regionale 28 marzo 2000, n. 953 come aggiornata dal volo 2014 e pubblicata sul portale cartografico della Regione. L'aggiornamento della base cartografica del PTPR determina la modifica d'ufficio, da parte della direzione regionale competente, della serie delle Tavole A e B del medesimo PTPR.</i></p>
<b>Riferimenti Normativi</b>	
Comunitari	
Nazionali	D.Lgs. 42/04 (di seguito denominato Codice), artt. 135, 143 e 156
Regionali	LR 24/98, artt.21, 22, 23 e 36; L.R. 2/2018
<b>Elaborati di Piano</b>	
Testuali	<u>Relazione</u>

	<p><b>Norme:</b> Contengono le disposizioni generali, la disciplina di tutela e di uso dei singoli ambiti di paesaggio con l'individuazione degli usi compatibili e delle trasformazioni e/o azioni ammesse e le norme regolamentari per l'inserimento degli interventi da applicare nell'ambito di paesaggio; le modalità di tutela delle aree tutelate per legge, le modalità di tutela degli immobili e le aree tipizzate, gli indirizzi di gestione volti a tradurre il piano in azioni e obiettivi operativi.</p> <p><b>Le norme hanno natura prescrittiva</b></p>
Cartografici	Elaborati cartografici di tutto il territorio regionale con approfondimento di tematiche specifiche relativamente ai beni immobili e aree di notevole interesse pubblico

### Sintesi del Piano

Il Piano Territoriale Paesaggistico Regionale è lo strumento di pianificazione attraverso cui, nel Lazio, la Pubblica Amministrazione disciplina le modalità di governo del paesaggio, indicando le relative azioni volte alla conservazione, valorizzazione, al ripristino o alla creazione di paesaggi.

Il PTPR intende per paesaggio le parti del territorio i cui caratteri distintivi derivano dalla natura, della storia umana o dalle reciproche interrelazioni nelle quali la tutela e valorizzazione del paesaggio salvaguardano i valori che esso esprime quali manifestazioni identitarie percepibili come indicato nell'art. 131 del Codice.

Il PTPR assume altresì come riferimento la definizione di "Paesaggio" contenuta nella Convenzione Europea del Paesaggio in base alla quale esso designa una determinata parte del territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni.

Il PTPR è articolato in:

- ricognizione dell'intero territorio e definizione dei valori paesaggistici da tutelare, recuperare, riqualificare e valorizzare;
- puntuale individuazione, nell'ambito del territorio regionale, delle aree di cui al comma 1, dell'articolo 142 del Codice e determinazione della specifica disciplina ordinata alla loro tutela e valorizzazione;
- dinamiche di trasformazione del territorio attraverso l'individuazione dei fattori di rischio e degli elementi di vulnerabilità del paesaggio, nonché la comparazione con gli altri atti di programmazione, di pianificazione e di difesa del suolo;
- individuazione degli ambiti paesaggistici di cui all'articolo 135 del Codice;
- definizione di prescrizioni generali ed operative per la tutela e l'uso del territorio compreso negli ambiti individuati;
- determinazione di misure per la conservazione dei caratteri connotativi delle aree tutelate per legge e, ove necessario, dei criteri di gestione e degli interventi di valorizzazione paesaggistica degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico;
- individuazione degli interventi di recupero e riqualificazione delle aree significativamente compromesse o degradate e degli altri interventi di valorizzazione;
- individuazione delle misure necessarie al corretto inserimento degli interventi di trasformazione del territorio nel contesto paesaggistico, alle quali debbono riferirsi le azioni e gli investimenti finalizzati allo sviluppo sostenibile delle aree interessate;
- tipizzazione ed individuazione, ai sensi dell'articolo 134, comma 1, lettera c) del Codice, di immobili o di aree, diversi da quelli indicati agli articoli 136 e 142 dello stesso Codice, da sottoporre a specifica disciplina di salvaguardia e di utilizzazione:

Limitazioni derivanti dalle Norme di attuazione:

I contenuti del PTPR hanno natura descrittiva, prescrittiva, propositiva e di indirizzo.

Per **contenuti di natura descrittiva** si intendono le analisi, le elaborazioni ed i criteri che sottendono al quadro conoscitivo ed alle scelte progettuali del PTPR nonché la descrizione dei beni che, pur non appartenendo a termine di legge ai beni paesaggistici, costituiscono la loro organica e sostanziale integrazione.

Per **contenuti di natura prescrittiva** si intendono le disposizioni che **regolano gli usi compatibili** che definiscono la coerenza con le trasformazioni consentite dal PTPR per i beni, immobili ed aree di cui al comma 1 dell'articolo 134 del Codice e sono direttamente conformative dei diritti di terzi in tali beni; le disposizioni prescrittive trovano immediata osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati secondo le modalità stabilite dal PTPR e prevalgono sulle disposizioni incompatibili contenute nella vigente strumentazione territoriale, urbanistica e settoriale.

Per **contenuti di natura propositiva e di indirizzo** si intendono le disposizioni che costituiscono orientamento per l'attività di pianificazione e programmazione della Regione, delle Province, dei Comuni e degli altri soggetti interessati dal presente Piano e possono essere recepite nei piani urbanistici o nei piani settoriali del medesimo livello, essi costituiscono in ogni caso supporto per il corretto inserimento degli interventi nel contesto paesaggistico anche ai fini della redazione della relazione paesaggistica, di cui al DPCM 12 dicembre 2005 (GU n. 25 del 31 gennaio 2006).

Il PTPR esplica efficacia diretta limitatamente alla parte del territorio interessato dai beni paesaggistici, immobili ed aree, indicati nell'art. 134, lettere a), b), c) del Codice.

Nelle parti del territorio che non risultano interessate dai beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 lettere a), b), c) del Codice, il PTPR costituisce un contributo conoscitivo ed ha efficacia esclusivamente propositiva e di indirizzo per l'attività di pianificazione e programmazione della Regione, delle Province e dei Comuni, nonché degli altri soggetti interessati dal PTPR.



Livello di Interferenza			
<b>PE vs PER</b>	<p><b>Disposizioni prescrittive di immediata osservanza</b> per tutti i soggetti pubblici e privati prevalenti sulle disposizioni incompatibili contenute nella vigente strumentazione territoriale, urbanistica e settoriale <b>relativamente agli usi compatibili per i beni, immobili ed aree di cui al comma 1 dell'articolo 134 del Codice</b></p>		<p>Nelle parti del territorio che non risultano interessate dai beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 lettere a), b), c) del <i>Codice</i>, il PTPR costituisce un contributo conoscitivo ed ha <b>efficacia esclusivamente propositiva e di indirizzo</b> per l'attività di pianificazione e programmazione della Regione, delle Province e dei Comuni</p>
	<p>Interferenza forte</p>	↓	<p>Interferenza</p>
<b>PER vs PE</b>	<p><b>Limitazioni e vincoli per gli Interventi previsti dal PER:</b></p> <p>impianti FER areali ad elevato impatto visivo e paesaggistico (fotovoltaico al suolo, solare termico al suolo, eolico);                      mini e micro idraulica;                      impianti eolici                      efficientamento dell'involucro edilizio in edifici di elevata valenza storico-architettonica.</p>		<p><b>Non si rilevano limitazioni per gli Interventi previsti dal PER</b> ma risulta comunque auspicabile la messa a punto di strumenti attuativi e regolatori del PER di coordinamento con il PTPR</p>

**art. 7 delle NTA del PTPR “misure di salvaguardia del PTPR e dei piani paesistici vigenti e adottati “**

- co. 3 Ai sensi dell’art.23 bis della LR 24/98, dalla data di pubblicazione dell’adozione del PTPR fino alla data di pubblicazione e comunque non oltre cinque anni dalla data di pubblicazione di cui all’art.23, comma 2 del LR 24/98 per i beni paesaggistici, ai fini delle autorizzazioni di cui agli articoli 146 e 159 del Codice, si applicano **in salvaguardia le misure del PTPR adottato**
- co 4 per la parte di territorio interessato dai beni paesaggistici, immobili ed aree, indicati nell’art. 134, lettere a) e b) del Codice, fino all’approvazione del PTPR resta ferma l’applicazione delle norme dei PTP vigenti; in caso di contrasto tra le disposizioni del PTPR adottato e dei PTP vigenti **prevale la disposizione più restrittiva**
- co 5 per la parte di territorio interessato dai beni paesaggistici, immobili ed aree tipizzati e individuati dal PTPR ai sensi dell’art. 134 co 1 lettera c del Codice si applica, a **decorrere dalla adozione, esclusivamente la disciplina di tutela del PTPR, anche in presenza di classificazione per zona ai fini della tutela contenuti nei PTP vigenti.**
- co 6 per le aree sottoposte a vincolo paesaggistico con provvedimento dell’amministrazione competente successivamente all’adozione del PTPR **si conferma la disciplina di tutela e di uso prevista dal PTPR** per l’ambito di paesaggio in cui l’area risulta individuata; la stessa disposizione si applica per le aree che siano state sottoposte a vincolo paesistico successivamente all’approvazione del PTPR.
- co 7 Fatti salvi eventuali e successivi provvedimenti istitutivi di vincolo, in attesa dell’approvazione del PTPR, ai soli fini della individuazione e ricognizione dei beni paesaggistici, si fa riferimento alle perimetrazioni del PTPR adottato dalla Giunta Regionale; a decorrere dalla data della pubblicazione dell’adozione del PTPR ai sensi dell’art. 23 co 2 della LR 424/98 gli elaborati “Beni paesaggistici\_Tavole B sostituiscono, ai soli fini dell’individuazione e ricognizione dei beni paesaggistici, le tavole E1 ed E3 dei PTP vigenti

**Piani Territoriali Paesistici nel Lazio**

- Ptp n. 2 Litorale nord
- Ptp n. 1 Viterbo
- Ptp n. 3 Laghi di Bracciano e Vico
- Ptp n. 4 Valle del Tevere
- Ptp n. 5 Rieti
- Ptp n. 6 Bassa Sabina
- Ptp n. 6/1-7/1-8/1 Monti Lucretili
- Ptp n. 7 Monterotondo, Tivoli
- Ptp n. 8 Subiaco, Fiuggi, Colferro
- Ptp n. 9 Castelli romani
- Ptp n. 10 Latina
- Ptp n. 11 Frosinone
- Ptp n. 12 Sora, Valle del Liri
- Ptp n. 13 Terracina, Ceprano
- Ptp n. 14 Cassino, Gaeta, Ponza

**Piani Territoriali Paesistici nel Comune di Roma e di Fiumicino**

- Ptp n. 2 Stralcio Ostia lido nord
- Ptp n. 2 XIII e XIV Circoscr.
- Ptp n. 15/0 Area Piccolomini
- Ptp n. 15/1 Marcigliana
- Ptp n. 15/2 Insugherata
- Ptp n. 15/3 Cecchignola Valleranno
- Ptp n. 15/4 Arrone Galeria
- Ptp n. 15/5 Decima Frigoria
- Ptp n. 15/6 Pineto
- Ptp n. 15/7 Veio Cesano
- Ptp n. 15/8 Valle del Tevere
- Ptp n. 15/9 Aniene
- Ptp n. 15/10 Valle dei Casali
- Ptp n. 15/11 Pendici dei Castelli
- PTP n. 15/12 “Appia Antica e Parco della Caffarella”,

#### 5.4.2.1 Piano Regionale delle Aree Naturali Protette (PRANP)

<b>Stato di Avanzamento</b>	
Approvazione	con D.G.R. n. 8098 del 29/09/1992
Adozione	
Stato dell'arte	in fase di adeguamento ( D.G.R. n.1100 del 02/08/2002)
<b>Riferimenti Normativi</b>	
Comunitari	Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21/05/1992
Nazionali	L. n.394 del 06/12/1991 Legge quadro sulle aree protette (GU n.292 del 13-12-1991 - Suppl. Ordinario n. 83) Entrata in vigore della legge: 28/12/1991.
Regionali	LR 29/1997 in materia di " Norme in materia di aree naturali protette regionali" LR 10/2001
<b>Elaborati di Piano</b>	
Testuali	Rapporto Finale "Elaborazione ed applicazione di modelli di classificazione territoriale finalizzati alla definizione della rete ecologica regionale" e relativi allegati
Cartografici	Gli elaborati cartografici sono prodotti nell'ambito degli specifici Piani di Assetto dei Parchi
<b>Sintesi del Piano</b>	
<p>La Regione Lazio è stata una delle prime regioni italiane ad operare in materia di aree naturali protette approvando nel 1977, la legge regionale n. 46/1977 dal titolo "Costituzione di un sistema di parchi regionali e delle riserve naturali".</p> <p>Successivamente, con la legge regionale n. 29/1997 "Norme in materia di aree naturali protette regionali", si è dotata di un nuovo strumento normativo allo scopo di recepire i contenuti della Legge quadro nazionale n.394/1991 e di garantire e promuovere, in maniera unitaria ed in forma coordinata con lo Stato e gli enti locali, la conservazione e la valorizzazione del proprio patrimonio naturale.</p> <p>Con D.G.R. n. 363 del 16/05/2008 "Rete Europea Natura 2000: misure di conservazione obbligatorie da applicarsi nelle zone di protezione speciale" è stato recepito dalla regione il D.M. 17/10/2007 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)".</p> <p>Il percorso programmatico della Regione Lazio individua nei Parchi e nelle Riserve Naturali Regionali il fulcro per la realizzazione delle politiche di sostenibilità. La comprensione delle relazioni tra economia, ambiente e sviluppo sociale, i tre assi dello sviluppo sostenibile, diviene sempre più importante così come la necessità di analizzare e misurare la loro entità. La LR 29/97, come modificata ed integrata dalla LR 10/2001, all'art. 7 stabilisce che la Regione individua le aree naturali protette utilizzando, tra l'altro, i siti di importanza comunitaria e le zone speciali di conservazione (SIC e ZPS). Lo stesso articolo introduce il concetto di rete ecologica regionale prevedendo che la Giunta regionale, adottando uno schema di piano delle aree naturali protette indichi, tra l'altro, la rete ecologica regionale e le relative misure di tutela. Il sistema delle aree naturali protette regionali è individuato al fine di conseguire i seguenti obiettivi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>la tutela, il recupero e il restauro degli habitat naturali e dei paesaggi, nonché la loro valorizzazione;</li> <li>la conservazione di specie animali e vegetali, di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche e di ambienti naturali che abbiano rilevante valore naturalistico ed ambientale;</li> <li>l'applicazione di metodi di gestione e di restauro ambientale allo scopo di favorire l'integrazione tra uomo ed ambiente anche mediante il recupero e la valorizzazione delle testimonianze antropologiche, archeologiche, storiche e architettoniche e delle attività agro-silvo-pastorali tradizionali;</li> <li>la promozione di attività di educazione, formazione e ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili;</li> <li>e) la difesa degli equilibri idraulici ed idrogeologici;</li> <li>la valorizzazione delle risorse umane attraverso misure integrate che sviluppino la valenza economica, educativa delle aree protette;</li> <li>promozione del turismo sostenibile e delle attività ad esso connesse.</li> </ol> <p>Ad oggi il Lazio è interessato da 83 Aree Naturali Protette (AA.NN.PP.) terrestri per un totale di superficie protetta pari a 230.664 ettari, che corrispondono a circa il 13,5% del territorio regionale. Le 83 AA.NN.PP. sono così suddivise:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 3 parchi nazionali;</li> <li>- 16 parchi regionali;</li> <li>- 4 riserve naturali statali;</li> </ul>	

- 31 riserve naturali regionali;
- 29 monumenti naturali.

A queste si aggiungono 2.970 ettari di aree di protezione esterna alle aree protette (aree contigue) e due aree marine protette per 4.860 ettari. Le aree protette regionali formano un Sistema.

Il PRANP opera con i seguenti strumenti attuativi: Piani dei parchi e relativi Regolamenti, Programmi Pluriennali di Promozione economica e sociale, (questi ultimi in collaborazione con l'Area competente)

Fino alla approvazione definitiva del PRANP la tutela delle aree è affidata agli strumenti che disciplinano l'uso del territorio delle Aree Naturali Protette (PNR = Parco Naturale Regionale, RNR = Riserva Naturale Regionale), ovvero ai Piani, ai Regolamenti e ai Programmi Pluriennali di Promozione Economica e Sociale, ovvero alle misure di Salvaguardia previste dall'art 8 "Misure di salvaguardia" della L.R. L.R. 06/10/1997, n. 29 Norme in materia di aree naturali protette regionali. Ad oggi risultano:

<b>Piani vigenti</b>	<b>Piani adottati</b>	<b>Aree prive di strumento di pianificazione</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- PNR Monti Lucretili</li> <li>- PNR Monti Simbruini</li> <li>- PNR Aguzzano</li> <li>- PNR Pineto</li> <li>- RNR Insugherata</li> <li>- RNR Monte Mario</li> <li>- RNR Tenuta dei Massimi</li> <li>- RNR Nazzano – Tevere Farfa</li> <li>- PNR Monte Orlando</li> <li>- RNR Valle dei Casali</li> <li>- RNR Monte Catillo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PNR Monti Lucretili (aggiornamento)</li> <li>- PNR Monti Simbruini (aggiornamento)</li> <li>- PNR Monti Aurunci</li> <li>- PNR Monti Ausoni e Lago di Fondi</li> <li>- RNR Laghi Lungo e Ripasottile</li> <li>- RNR Tuscania</li> <li>- RNR Montagne della Duchessa</li> <li>- RNR Lago di Posta Fibreno</li> <li>- RNR Antiche Città di Fregellae e Fabrateria Nova e Lago di San Giovanni Incarico</li> <li>- PNR Veio</li> <li>- PNR Bracciano – Martignano</li> <li>- PNR Castelli Romani</li> <li>- PNR Appia Antica</li> <li>- RNR Decima Malafede</li> <li>- RNR Valle dell'Aniene</li> <li>- RNR Marcigliana</li> <li>- RNR Macchia di Gattaceca e Macchia del Barco</li> <li>- RNR Nomentum</li> <li>- RNR Monte Soratte</li> <li>- RNR Villa Borghese di Nettuno</li> <li>- RNR Monte Rufeno</li> <li>- RNR Laurentino – Acqua Acetosa</li> <li>- RBR Tenuta di Acquafredda</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PNR Marturanum</li> <li>- RNR Lago di Vico</li> <li>- RNR Selva del Lamone</li> <li>- RNR Monti Cervia e Navegna</li> <li>- RNR Valle del Treja</li> <li>- RNR Valle dell'Arcionello</li> <li>- RNR Monte Casoli di Bomarzo</li> <li>- RNR Monterano</li> <li>- RNR Macchiatonda</li> <li>- PNR Antichissima Città di Sutri</li> <li>- RNR Lago di Canterno</li> <li>- RNR Inviolata</li> <li>- RNR Tor Caldara</li> <li>- RNR Sughereta di Pomezia</li> </ul>

Per quanto riguarda i Monumenti naturali, attualmente risulta quanto riportato nella tabella che segue<sup>7</sup>

<b>Monumenti naturali con regolamento approvato</b>	<b>Monumenti naturali privi di regolamento</b>	<b>Monumenti inclusi nel PNR Monti Ausoni Lago Fondi (Ente regionale) e da questo gestiti (l.r. 4 dicembre 2008, n. 21)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Giardino di Ninfa</b> - D.C.R. 12 luglio 2006, n. 26 (B.U.R.L. del 9 settembre 2006, n. 25, S.O. n. 1)</li> <li>- <b>Pian Sant'Angelo</b> - D.C.R. 2 ottobre 2013, n. 10 (B.U.R.L. 29 ottobre 2013, n. 89 – S. O. n. 1.)</li> <li>- <b>Forre di Corchiano</b> - D.C.R. 2 ottobre 2013, n. 9. (B.U.R.L. 30 gennaio 2014, n. 9. Rettifica B.U.R.L. 11 febbraio 2014, n. 12)</li> <li>- <b>Bosco Faìto</b> - D.C.R. 26 ottobre 2016, n. 12 (B.U.R.L. 01 dicembre 2016, n. 96 – s.o. n. 1)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pantane e Lagusiello (interno al Parco regionale di Bracciano-Martignano)</li> <li>- Caldara di Manziana</li> <li>- La Selva</li> <li>- Selva di Paliano e Mola di Piscoli</li> <li>- Corviano</li> <li>- Gole del Farfa</li> <li>- Grotte di Falvaterra e Rio Obaco</li> <li>- Palude di Torre Flavia</li> <li>- Galeria Antica</li> <li>- Parco della Cellulosa</li> <li>- Quarto degli Ebrei e Tenuta di Mazzalupetto</li> <li>- Mola della Corte – Settecannelle - Capodacqua</li> <li>- Montecassino</li> <li>- Promontorio Villa di Tiberio e Costa Torre Capovento - Punta Cetarola</li> <li>- Torrecchia Vecchia</li> <li>- Bosco del Sasseto</li> <li>- Fiume Fibreno e Rio Carpello</li> <li>- Lago di Giulianello</li> <li>- Valle delle Cannuccete</li> <li>- Villa Clementi e Fonte di Santo Stefano</li> <li>- Balza di Seppie</li> <li>- Superfici calcaree con impronte di dinosauri</li> <li>- Laghetti in località Semblera</li> <li>- Area sorgiva di Monticchio</li> <li>- Scogliera cretacea fossile di Rocca di Cave</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Acquaviva Cima del Monte Quercia del Monaco</li> <li>- Campo Soriano – Regolamento approvato con D.G.R. 22 febbraio 2000, n. 510 (B.U.R.L. del 10 aprile 2000, n. 10) ma non ai sensi della vigente legge regionale sulle aree protette. Verificare l'applicabilità con la legge istitutiva del Parco e gli atti conseguenti</li> <li>- Giove AnxurLago di Fondi</li> </ul>

<sup>7</sup> Sideve tenere presente che i singoli decreti possono contenere specifiche prescrizioni di tutela che sono vigenti a prescindere dall'approvazione del regolamento.

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pyrgi</li> <li>- Aquinum</li> <li>- La Frasca</li> <li>- Valloni della via Francigena</li> <li>- Faggeto di Allumiere</li> <li>- Torrente Rioscuro</li> <li>- Faggio di San Francesco</li> <li>- San Cataldo e Marmo rosso di Cottanello</li> <li>- Lungofibreno Tremoletto</li> <li>- Madonna della Neve (interno al Parco regionale dei Castelli Romani)</li> <li>- Area Verde Viscogliosi</li> </ul>		
<b>Livello di Interferenza</b>				
<b>PE vs PER</b>	<p><b>Disposizioni prescrittive di immediata osservanza</b> di cui al PTPR con specifica attenzione ai Piani di Assetto dei Parchi (PdA) di pertinenza</p> <p><b>PTPR Norme CAPO III</b> Modalità di tutela delle aree tutelate per legge:</p> <p>art. 36 Protezione delle montagne sopra quota di 1.200 mt. slm</p> <p>art. 37 Protezione dei parchi e delle riserve naturali</p> <p>art. 40 Protezione delle zone umide (Rif. scheda § 5.2.1)</p>			
	Interferenza forte	↓	Interferenza	Parzialmente interferente o indifferente ⇄
<b>PER vs PE</b>	<p><b>Limitazioni e vincoli per gli Interventi previsti dal PER:</b></p> <p>impianti FER areali ad elevato impatto visivo e paesaggistico (fotovoltaico al suolo, solare termico al suolo, eolico);</p> <p>mini e micro idraulica;</p> <p>impianti eolici.</p>			

5.4.2.2 Piano Forestale Regionale (PFR)	
<b>Stato di Avanzamento</b>	
Approvazione	
Adozione	D.G.R. n. 666 del 03/08/2008
Stato dell'arte	
<b>Riferimenti Normativi</b>	
Comunitari	<p>Direttiva del Consiglio n. 92/43/CE: "Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatica"</p> <p>Direttiva (CE) del Consiglio n. 105 del 1999: "Commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione"</p> <p>Regolamento (CE) del Consiglio 1257/1999: "Regolamento sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e di Garanzia (FEAOG)"</p> <p>Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio: "Sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR)"</p> <p>Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo del 15 giugno 2006: formalizzato il "Piano d'azione dell'UE per le foreste". Si pone l'obiettivo di istituire un contesto coerente nel quale inserire iniziative a favore dei boschi e delle foreste all'interno della Comunità ed è anche uno strumento di coordinamento degli interventi comunitari e delle politiche forestali degli Stati membri.</p>
Nazionali	<p>Legge 21/11/2000, n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi"</p> <p>D.Lgs. 18/05/2001, n. 227 "Orientamento e modernizzazione del settore forestale, ai sensi dell'articolo 7 della legge. 5 marzo 2001, n. 57";</p> <p>D.Lgs. 22/01/2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";</p>
Regionali	<p>D.G.R. n. 601 del 14/12/2012</p> <p>Regolamento Regionale del 18/04/2005, n. 7, Regolamento di attuazione dell'art. 36 della Legge Regionale 28 ottobre 2002, n° 39 "Norme in materia di gestione delle risorse forestali", che indica la disciplina unitaria e coerente con i principi d'uso sostenibile delle risorse forestali nonché persegue la valorizzazione multifunzionale delle risorse stesse;</p> <p>L.R. 28/10/2002, n. 39 - "Norme in materia di gestione delle risorse forestali";</p> <p>D.G.R. n. 1101/2002 indirizzi di gestione per la valorizzazione del patrimonio forestale di proprietà;</p> <p>LR 22/06/1999, n. 9 "Legge sulla montagna";</p> <p>LR 6/07/1998, n. 24 "Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposte a vincolo paesistico";</p>
<b>Elaborati di Piano</b>	
Testuali	<p>Quadro conoscitivo e base documentale del piano forestale regionale</p> <p>Linee generali di tutela, valorizzazione e sviluppo del sistema forestale regionale</p> <p>Rapporto preliminare per la valutazione ambientale strategica del piano forestale regionale</p>
Cartografici	

## Sintesi del Piano

Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 20 della Legge regionale n.39/2002, il patrimonio forestale regionale si compone delle foreste demaniali trasferite dallo Stato alla Regione, per effetto del DPR n.616/1977, nonché delle foreste patrimoniali provenienti da altri enti pubblici disciolti e riacquisite per effetto della Legge regionale n.14/2008.

Si tratta di beni afferenti al patrimonio indisponibile di proprietà regionale, la cui amministrazione è svolta dalla Direzione Regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche abitative, secondo quanto stabilito dall'art. 528 del Regolamento regionale n.1/2001 e smi.

Il patrimonio demaniale nel Lazio è costituito da 14 foreste aventi un'estensione di complessiva pari a ca. 12.000 ettari. Queste, ai sensi della Legge regionale n.14/1999, sono state parzialmente date in gestione a Comunità montane e Province.

Le foreste patrimoniali provenienti dagli enti disciolti, aventi una consistenza pari a ca. 10.000 ettari, sono in larga parte concesse in uso ad affittuari.

A tale riguardo la Regione con D.G.R. n.1101/2002 ha definito gli indirizzi di gestione per la valorizzazione del patrimonio forestale di proprietà.

La Regione Lazio redige il Programma Forestale Regionale (PFR) che detta le linee guida e la strategia per la conservazione dei soprassuoli boscati e lo sviluppo socio-economico delle aree rurali e marginali.

Secondo i recenti indirizzi dell'Unione Europea, spetta alla Regione Lazio favorire la conservazione degli ecosistemi forestali al fine di mantenere il flusso di beni e servizi ecosistemici che i boschi garantiscono alle comunità locali e a tutta la cittadinanza regionale – dalla purificazione dell'acqua, all'assorbimento di CO<sub>2</sub>, fino al valore paesaggistico e ricreativo.

Con la D.G.R. 126/2005 la Regione, inoltre, ha fornito le linee guida per la pianificazione sostenibile delle aree forestali e buona parte del territorio pubblico ricoperto dalle foreste risulta pianificato e in corso di approvazione. La pianificazione, anche attraverso l'utilizzo di nuove tecniche di acquisizione dati e la catalogazione attraverso adeguate piattaforme on line, garantisce la base di partenza per una gestione sostenibile che consenta un miglioramento delle condizioni socio-economiche delle comunità rurali del Lazio. Secondo il combinato disposto della Legge regionale n.39/2002 e così come esplicitato dal Regolamento regionale n.7/2005, "Regolamento di attuazione dell'articolo 36 della legge regionale 28 ottobre 2002", alla Regione sono, in particolare, conferite funzioni amministrative in materia approvazione dei PGAF/PPT di recupero dei castagneti da frutto abbandonati, sostituzione di specie, estirpazione di ceppaie, proroghe all'epoca di taglio e ai periodi di pascolo, svincolo fondi accantonati.

Per effetto della Legge regionale n.7/2014, è stato attribuito, alle competenti strutture regionali in materia forestale, il rilascio di pareri in materia di ripristino di cedui invecchiati e di trasformazione di aree boscate e aree assimilate ad altra forma d'uso, di cui alla Legge regionale n.39/2002.

Alla Regione, quindi, competono funzioni tecnico-amministrative al fine di garantire una corretta utilizzazione e conservazione del patrimonio silvo-pastorale di proprietà regionale, ivi compresi i beni forestali e vivaistici trasferiti dallo Stato alla Regione e già amministrati dall'A.S.F.D. (Azienda di Stato per le Foreste Demaniali).

I principali obiettivi del piano si possono riassumere come segue:




- Fornire il quadro conoscitivo dell'intero sistema forestale regionale;
- Fornire degli elementi per consentire una migliore integrazione del sistema forestale nell'ambito dell'economia locale e regionale;
- Fornire elementi per la valorizzazione dei boschi per migliorare il benessere delle collettività locali ed urbane;
- Definire una strategia condivisa per conseguire l'uso sostenibile delle risorse forestali, coerente con gli orientamenti nazionale ed internazionali di politica forestale.

Il PFR è attuato per piani stralcio annuali, approvati dalla Giunta regionale in conformità con il principio della continuità operativa, che specificano gli interventi da realizzare nell'anno tra quelli previsti dal PFR e le modalità per la loro realizzazione nonché le risorse finanziarie attivabili per la promozione degli interventi di cui all'articolo 80, comma 1

In particolare, su indirizzo della Giunta regionale, l'Area competente redige per i suddetti beni i piani di gestione ed assestamento forestale (PGAF) ed i progetti di utilizzazione boschiva provvedendo, altresì, per i beni dati in gestione a soggetti terzi, ad attivare azioni di monitoraggio, verifica e controllo delle attività che sugli stessi vengono svolte.

L'Area Sistemi Naturali (ex Foreste) nel 2013 ha elaborato un piano di gestione forestale (PGAF) della Foresta Demaniale Tiburtina per 830 ettari nel Comune di San Gregorio da Sassola (RM); ed ha appena concluso l'assestamento (PGAF) del Bosco Montagna per 425 ettari, nel Comune di Viterbo individuando in entrambi i casi le potenzialità produttive e ricreative tenendo conto anche dei beni e servizi ecosistemici prodotti dalle foreste stesse.



Livello di Interferenza			
<b>PE vs PER</b>	<p><b>Disposizioni prescrittive di immediata osservanza</b> per tutti i soggetti pubblici e privati prevalenti sulle disposizioni incompatibili contenute nella vigente strumentazione territoriale, urbanistica e settoriale <b>relativamente agli usi compatibili per i beni, immobili ed aree di cui al comma I dell'articolo 134 del Codice</b></p> <p><b>PTPR Norme CAPO III</b> Modalità di tutela delle aree tutelate per legge:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- art. 36 Protezione delle montagne sopra quota di 1.200 mt. slm</li> <li>- art. 38 Protezione delle aree boscate</li> </ul> <p>(Rif. scheda § 5.2.1)</p>	<p><u>PFR Vol. II - § 3.3 Assi di intervento</u> comma:</p> <p>a) ambientale – avente la finalità di salvaguardare, conservare e sviluppare le risorse degli ambienti forestali e dei relativi ecosistemi, in una prospettiva multifunzionale, accrescendo l'efficacia e l'efficienza delle loro funzioni, nonché assicurandone la perpetuità;</p> <p><u>PFR Vol. II - § 3.3 Assi di intervento</u> comma:</p> <p>c) economico – avente la finalità di creare le condizioni affinché le risorse degli ambienti forestali concorrano allo sviluppo socioeconomico del territorio e delle collettività locali, in modo duraturo, sulla base di modalità sostenibili d'uso delle risorse, nonché promuovendo azioni per favorire una maggiore integrazione del sistema forestale con il resto del sistema economico regionale;</p>	
	Interferenza forte 	Interferenza 	parzialmente interferente o indifferente 
<b>PER vs PE</b>	<p><b>Limitazioni e vincoli per gli Interventi previsti dal PER:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- impianti FER areali ad elevato impatto visivo e paesaggistico (fotovoltaico al suolo, solare termico al suolo);</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Interventi di valorizzazione energetica degli scarti e residui di manutenzione boschiva compatibili con i piani sovraordinati (PFR e PTPR);</li> <li>- Interventi finalizzati a favorire lo sviluppo e la promozione dei "green Jobs"</li> </ul>	

### 5.4.3 Piano di gestione delle acque del distretto idrografico dell'Appennino Centrale (PGDAC) Distretto Idrografico dell'Appennino Centrale - bacini idrografici del fiume Tevere (bacino nazionale) e del fiume Tronto (bacino interregionale) e dei bacini regionali;

<b>Stato di Avanzamento</b>	
<i>Approvazione</i>	DPCM 27 ottobre 2016 Approvazione del secondo Piano di gestione delle acque del distretto idrografico dell'Appennino Centrale. (GU n. 25 del 31/1/2017) Regioni: Abruzzo; Emilia Romagna; Lazio; Marche; Molise; Toscana; Umbria; Città del Vaticano (www.abtevere.it, sezione «Distretto idrografico dell'Appennino Centrale» - sottosezione «la pianificazione del distretto».)
<i>Adozione</i>	Deliberazione n. 7, 17 dicembre 2015 del Comitato Istituzionale integrato: adozione, ai sensi dell'art. 66, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, del secondo Piano di gestione delle acque del distretto idrografico dell'Appennino Centrale e individuazione di un cronoprogramma di azioni, finalizzato all'approvazione definitiva del Piano ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto legislativo n. 219 del 2010, direttamente funzionale alla verifica di coerenza dei contenuti del secondo Piano di gestione con quanto richiesto dalla Commissione europea ai sensi della direttiva 2000/60/CE;
<i>Stato dell'arte</i>	
<b>Riferimenti Normativi</b>	
<i>Comunitari</i>	La Direttiva 2000/60/CE (Direttiva Quadro sulle Acque – DQA) costituisce il riferimento fondamentale per i Piani di Bacino, in particolare per quanto riguarda il perseguimento degli scopi e degli obiettivi ambientali stabiliti dagli articoli 1 e 4 della Direttiva stessa. Direttiva 76/160/CEE sulle acque di balneazione (abrogata dalla Direttiva 2006/7/CE9); Direttiva 79/409/CEE sugli uccelli selvatici; Direttiva 80/778/CEE sulle acque destinate al consumo umano, modificata dalla Direttiva 98/83/CE; Direttiva 96/82/CE sugli incidenti rilevanti (Seveso); Direttiva 86/278/CEE sulla protezione dell'ambiente nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione; Direttiva 2011/92/UE sulla valutazione dell'impatto ambientale; Direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane; Direttiva 91/414/CEE sui prodotti fitosanitari; Direttiva 91/676/CEE sui nitrati; Direttiva 2010/75/UE sulle emissioni industriali; (COM(2012)673) Piano per la salvaguardia delle risorse idriche europee.
<i>Nazionali</i>	D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale» e ss.mm.ii, parte III, «Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche»; in particolare: artt. 57 e 66 concernenti le modalità di adozione e approvazione del Piano di bacino distrettuale; art. 63, co 10, come sostituito dall'art. 51, co. 2, della Legge n. 221 del 2015, ai sensi del quale il piano di gestione delle acque previsto dall'art. 13 della direttiva 2000/60/CE è considerato «stralcio del piano di bacino distrettuale di cui all'art. 65»; art. 65 rubricato «Valore, finalità e contenuti del Piano di bacino distrettuale», e il successivo art. 117, relativo al Piano di gestione, che prevede che «per ciascun distretto idrografico è adottato un Piano di gestione che rappresenta articolazione interna del Piano di bacino distrettuale di cui all'art. 65»; art. 170. Norme transitorie I. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 65, limitatamente alle procedure di adozione ed approvazione dei piani di bacino, fino alla data di entrata in vigore

della parte seconda del presente decreto, continuano ad applicarsi le procedure di adozione ed approvazione dei piani di bacino previste dalla legge 18 maggio 1989, n. 183.

D.Lgs. n. 219 del 10/12/2010 - *Attuazione della direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE e recepimento della direttiva 2009/90/CE che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque.* (10G0244) (GU n.296 del 20/12/2010) - Entrata in vigore del provvedimento: 04/01/2011

Legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali»,. Capo VII art. 51 «Norme in materia di Autorità di bacino», sostituisce integralmente gli articoli 63 e 64 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 e prevedendo che «in fase di prima attuazione, dalla data di entrata in vigore della (...) legge le funzioni di Autorità di bacino distrettuale sono esercitate dalle Autorità di bacino di rilievo nazionale di cui all'art. 4 del decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219, che a tal fine si avvalgono delle strutture, del personale, dei beni e delle risorse strumentali delle Autorità di bacino regionali e interregionali comprese nel proprio distretto».

Comma 10. Le Autorità di bacino provvedono, tenuto conto delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente:

a) a elaborare il Piano di bacino distrettuale e i relativi stralci, tra cui il piano di gestione del bacino idrografico, previsto dall'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, e successive modificazioni, e il piano di gestione del rischio di alluvioni, previsto dall'articolo 7 della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, nonché i programmi di intervento;

b) a esprimere parere sulla coerenza con gli obiettivi del Piano di bacino dei piani e programmi dell'Unione europea, nazionali, regionali e locali relativi alla difesa del suolo, alla lotta alla desertificazione, alla tutela delle acque e alla gestione delle risorse idriche.

DPCM 5 luglio 2013 approvazione del primo Piano di gestione delle acque del distretto idrografico dell'Appennino Centrale;

D.M. 24 febbraio 2015, n. 39 “Regolamento recante i criteri per la definizione dei costi ambientali e della risorsa per i vari settori di impiego dell’acqua”,

DM 10 marzo 2015 applicazione delle “Linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo”

DM 31 luglio 2015 costituzione di cabina di regia per la gestione di siccità e scarsità idrica tramite il coordinamento dei soggetti competenti, in raccordo tra autorità locali e amministrazione centrale

Decreto del MATTM 25 ottobre 2016 in attuazione dell’art. 63, co 3, del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152, disciplina l’attribuzione e il trasferimento alle Autorità di bacino istituite ai sensi dell’art. 63, comma I, del medesimo decreto legislativo, del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di Bacino di cui alla legge del 18 maggio 1989 n. 183.

In corso la revisione della Parte III del D.Lgs. 152/06 in fase di valutazione al Senato, essendo già intervenuta l’approvazione della Camera.

A seguito della entrata in vigore del Decreto del MATTM del 25 ottobre 2016 che disciplina l'istituzione delle Autorità di Bacino Distrettuale, sono state soppresse le Autorità di Bacino nazionali, interregionali e regionali di cui alla L. 183/1989

DPCM 27 ottobre 2016 Approvazione del secondo Piano di gestione delle acque del distretto idrografico dell'Appennino Centrale (Regioni: Abruzzo; Emilia Romagna; Lazio; Marche; Molise; Toscana; Umbria; Città del Vaticano) contengono disposizioni che sostituiscono quanto precedentemente normato dall’Art. 14 (Efficacia del piano dei bacini regionali) della L.R. 39/96 Disciplina Autorità dei bacini regionali

DPCM 4 aprile 2018 Individuazione e trasferimento delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge n. 183/1989, all’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Centrale e determinazione della dotazione organica

	<p>dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale, ai sensi dell'articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto n. 294 del 25 ottobre 2016 (GU Serie Generale n.135 del 13-06-2018)</p>
<i>Regionali</i>	<p>LR n. 183 del 18/05/1989 Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo. (GU n.120 del 25-5-1989 - Suppl. Ordinario n.38)</p> <p>LR n. 36 del 05/01/1994 Disposizioni in materia di risorse idriche. (GU n.14 del 19-1-1994 - Suppl. Ordinario n.11)</p> <p>Programmazione comunitaria 2014-2020 (nazionale e regionale) per la predisposizione e l'attuazione delle misure.</p> <p>Piano di Tutela delle Acque che costituisce un riferimento essenziale nella costruzione di un quadro informativo di base il più completo possibile; nel mese di agosto 2015 con deliberazione n.440 la Regione ha approvato il "Documento propedeutico alla costruzione dell'aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque Regionale". Attualmente l'aggiornamento del PTAR è in sede di VAS</p> <p>Determinazione 2 novembre 2017, n. G14851 Approvazione dello schema di "Intesa, ai sensi dell'art. 12, commi 6 e 7 del D.M. 25 ottobre 2016 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare fra il Segretario Generale dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale e la Regione Lazio per lo svolgimento delle funzioni dell'Autorità di bacino del distretto dell'Appennino Centrale". Modifica all'Intesa di cui alla determinazione n. G04012 del 29/03/2017, stabilisce, inter alias, che la durata della medesima Intesa decorre dal momento della relativa sottoscrizione e ha termine con l'entrata in vigore del D.P.C.M di cui all'art.63, comma 4, del D.lgs. 3 aprile 2006, n.152.</p>
<b>Elaborati di Piano</b>	
<i>Testuali e Cartografici</i>	<p>Il Piano è illustrato dalla Relazione Generale - costituita dalle seguenti parti:</p> <p>Indice;</p> <p>Premessa;</p> <p>A.1 - Caratteristiche del distretto;</p> <p>A.2 - Sintesi delle pressioni e degli impatti significativi;</p> <p>A.3 - Registro delle aree protette;</p> <p>A.4 - Reti e programmi di monitoraggio;</p> <p>A.5 - Obiettivi ambientali;</p> <p>A.6- Sintesi dell'analisi economica sull'utilizzo idrico;</p> <p>A.7- Sintesi dei Programmi delle misure;</p> <p>A.8 - Repertorio degli aggiornamenti ai Piani di tutela delle acque;</p> <p>A.9 - Sintesi delle misure adottate in materia di informazione e consultazione pubbliche;</p> <p>A. 10 - Autorità competenti;</p> <p>A.11 - Referenti e procedure;</p> <p>A12 - Relazione integrativa e di sintesi dell'aggiornamento del Piano di gestione del Distretto dell'Appennino Centrale (PGDAC2) con relativi allegati (marzo 2016) ai sensi della direttiva 2000/60/CE. Parte B.</p>

## Sintesi del Piano – Obiettivi

L'approvazione della prima revisione dei piani di gestione delle acque è avvenuta a seguito del lavoro svolto dalle Autorità di Bacino nazionali, nelle more della costituzione delle Autorità di bacino distrettuali prevista dal D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152, in collaborazione con le Regioni nel periodo 2010-2015 per dare attuazione agli obblighi previsti dalla norme comunitarie e nazionali sulle acque e tiene conto degli esiti di un'approfondita valutazione da parte della Commissione Europea compiuta nel corso del 2012 e del 2013 sulla prima generazione di piani di gestione adottati nel 2010.

Le Autorità di bacino di rilievo nazionale, hanno svolto funzioni di coordinamento nei confronti delle regioni ricadenti nei rispettivi distretti idrografici. Per i Distretti in cui non è presente alcuna Autorità di bacino di rilievo nazionale (è il caso della Regione Sardegna e della Regione Siciliana), la norma ha affidato l'aggiornamento alle regioni stesse.

Il D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152, ha attribuito specifiche funzioni ai Comitati Istituzionali delle Autorità di bacino di rilievo nazionale, integrati da componenti designati dalle regioni il cui territorio ricade nel distretto idrografico al quale si riferisce il piano, in attuazione dei compiti in materia di pianificazione distrettuale. Le Autorità di bacino di rilievo nazionale e le Regioni hanno avviato, sin dal 2012, le attività per la prima revisione dei piani di gestione, dandone informazione sui siti web istituzionali appositamente costituiti. (<http://www.direttivaacque.minambiente.it/primo-aggiornamento-piani.html>)

Il territorio laziale è ricompreso nei seguenti distretti idrografici:

- Distretto Idrografico dell'Appennino Settentrionale, relativamente al bacino idrografico del fiume Fiora (bacino interregionale);
- Distretto Idrografico dell'Appennino Centrale, relativamente alla maggior parte del territorio regionale compreso nei bacini idrografici del fiume Tevere (bacino nazionale) e del fiume Tronto (bacino interregionale) nonché nei bacini regionali;
- Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale, relativamente al bacino idrografico dei fiumi Liri-Garigliano (bacino nazionale).

Agli adempimenti previsti dal D.Lgs. n.49/2010 per le porzioni del territorio laziale ricadenti nei bacini del fiume Tevere, dei fiumi Liri-Garigliano e del fiume Fiora provvedono le rispettive Autorità di bacino nazionale, e interregionale, mentre per le restanti parti la Regione, avvalendosi comunque delle segreterie tecnico-operative delle Autorità di bacino interregionali e regionali.

Occorre sottolineare che il Piano di Gestione del Distretto, pur essendo un piano di settore, ovvero una "articolazione interna del Piano di Bacino Distrettuale" così come indicato dall'Art. 117 del D.Lgs 152/2006, presenta diverse relazioni di interferenza con la pianificazione di pari livello (integrazione orizzontale) e con quella di livello superiore e inferiore (integrazione verticale).

Per l'integrazione con i piani di pari livello, la definizione del PGDAC.2 si è svolta in parallelo con quella del Piano di Gestione del Rischio di Alluvione del distretto dell'Appennino Centrale (PGRAAC), condividendo le politiche volte alla difesa idraulica e alla tutela ambientale dei corpi idrici superficiali e alla salvaguardia dell'incolumità delle popolazioni insediate vicino ai corsi d'acqua. Il PGDAC.2 deve inoltre realizzare una forte integrazione con le azioni del PSR funzionali alla tutela dei corpi idrici e le indicazioni fornite dall'Accordo di Partenariato 2014-2020 attraverso i pertinenti Obiettivi Tematici che costituiscono il pacchetto dei contenuti della "condizionalità" per l'accesso ai fondi comunitari.

L'integrazione verticale è con i Piani Regionali di Tutela delle Acque (PTA), come stabilito dall'art. 121 del D.Lgs 152/2006. Il PGDAC.2 e gli Aggiornamenti dei PTA delle Regioni del Distretto (PTA.2) contribuiscono a definire un quadro organico delle azioni di tutela ambientale sia a scala distrettuale sia sotto il profilo della giurisdizione amministrativa sul territorio regionale mantenuto unitario. In questa direzione il PGDAC.2 riconferma la scelta già operata dal PGDAC di suddividere il distretto in sub-distretti, ovvero in unità fisiche (aggregazioni di bacini e sotto-bacini) sostanzialmente coincidenti con unità amministrative a prevalente (e a volte unica) giurisdizione di un'unica Regione. Sempre nell'ambito dell'integrazione verticale, un ultimo elemento di relazione (di tipo top-down) è con il sistema dei Piani Paesaggistici Regionali (PPR), in quanto i singoli piani sono organicamente integrati nelle "linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale per quanto riguarda la tutela del paesaggio, con finalità di indirizzo alla pianificazione" di cui al comma 1 dell'art. 145 del D.Lgs. n. 42/2004. Il sistema dei PPR costituisce ai sensi dei commi 2 e 3 del citato articolo 145 il quadro di riferimento attraverso il quale gli elementi paesaggistici ("i territori costieri", "i fiumi", "i torrenti", "i corsi d'acqua", "i parchi e le riserve nazionali e regionali" e "le zone umide") elencati nell'articolo 142 del citato decreto trovano, ai fini della coerenza degli obiettivi del PGDAC.2, i loro corrispondenti definiti dall'articolo 4, § 1, lettere a) e c), della WFD.

**I contenuti del PGDAC.2 discendono dall'aggiornamento dei contenuti dei PTA;** i piani di tutela delle acque svolgono la funzione di specializzazione regionale dei piani di gestione che risultano così "integrati da programmi e piani di gestione più dettagliati per sotto-bacini, settori, problematiche o categorie di acque al fine di affrontare aspetti particolari della gestione idrica."

Pertanto, ai sensi delle disposizioni del comma 5 dell'art. 121 del D.Lgs 152/2006, i contenuti dei PTA, **debbono essere definiti prima dell'approvazione del PGDAC.2.** Tali contenuti costituiscono aggiornamento del vigente Piano di Gestione del Distretto dell'Appennino Centrale (PGDAC).

Il PGDAC persegue il sistema di obiettivi formato:

- dagli obiettivi dei singoli piani regionali di tutela delle acque;
- dall'obiettivo strategico di distretto della riorganizzazione del sistema di approvvigionamento della risorsa e di distribuzione dell'acqua, fondato su:
  - grandi schemi idrici di approvvigionamento della risorsa e di distribuzione dell'acqua ai poli regionali di fornitura;
  - schemi autonomi di approvvigionamento e fornitura, laddove la realizzazione di un grande schema idrico è economicamente, socialmente o tecnicamente improponibile;
  - autoapprovvigionamento da parte del singolo utilizzatore laddove la realizzazione di uno schema autonomo è economicamente, socialmente o tecnicamente improponibile.

Per conseguire tale sistema di obiettivi il PGDAC individua l'obiettivo strumentale della definizione della matrice dei valori assegnati ai parametri degli elementi di qualità ambientale (previsti dall'A V della Direttiva) riferiti ai singoli corpi idrici.

Per definire tale matrice il PGDAC prevede di ricorrere alla modellizzazione e fornisce le strutture di implementazione, le specifiche del modello e dei moduli costitutivi, nonché le modalità di processamento.

Con riferimento alla struttura dei corpi idrici (compreso il relativo livello di rischio del "non conseguimento" degli obiettivi), sulla base dei risultati del monitoraggio e grazie agli input forniti dall'analisi del rischio climatico, dagli strumenti di gestione delle aree protette e dall'analisi economica, entro il 2013 il processamento del modello consente di:

- verificare le ipotesi di raggruppamento dei corpi idrici, come previsto in sede europea dal punto 2.3.4 del "Guidance Document No. 3 – Analysis of Pressures and Impacts";
- fornire gli intervalli dei valori dei parametri per la classificazione di qualità;
- definire il generale regime delle esenzioni (in particolare il regime delle proroghe, delle deroghe e delle condizioni di deterioramento temporaneo).

Fino al 2013 sono stati obiettivi specifici del piano:

- l'attuazione delle misure di base dei piani di tutela delle acque;
- l'applicazione delle misure previste nella pianificazione stralcio di bacino;
- l'attuazione dei piani di gestione delle aree naturali protette, nazionali e regionali;
- l'applicazione delle norme della pianificazione paesaggistica, emanate in attuazione del D. Lgs. n. 42/2004;
- il funzionamento a regime della rete di monitoraggio distrettuale.

Nell'aggiornamento gli obiettivi di piano sono:

a. nell'ambito dell'obiettivo strategico di una riorganizzazione del sistema di approvvigionamento della risorsa centrato su grandi schemi idrici interconnessi (già definito nel vigente PGDAC), sono prefigurate due opzioni di livello nazionale intese a favorire l'avvio del processo di riorganizzazione (il posizionamento dei grandi schemi idrici interconnessi del distretto all'interno della Rete Idrica Nazionale come contro immagine del bilancio idrico nazionale e la realizzazione di una via navigabile sul Tevere dalla foce a Perugia);

b. nelle more della valutazione delle risorse disponibili (possibile solo a valle della definizione dei DEF nazionale e regionali, secondo le disposizioni della L. n. 39/2011, della definizione della quota parte dei fondi strutturali funzionale alla tutela ambientale e della definizione delle nuove strutture tariffarie per i servizi idrici in vigore dal 2016 predisposte, secondo competenza, dall'AEEGSI e in sede ministeriale), sono individuati uno scenario massimo costituito dagli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici dei vigenti PTA atualizzati in base all'aggiornamento dei rispettivi contenuti e uno scenario minimo di obiettivi articolati per Regione sulla base del quale indirizzare prioritariamente le risorse economiche necessarie al rispetto di obblighi normativi derivanti dalle direttive pre-WFD.

<http://www.abtevere.it/node/567> <http://abtevere.it/node/718>

**5.4.4 Piano di gestione delle acque del distretto idrografico dell'Appennino settentrionale (PGA) - Distretto Idrografico dell'Appennino Settentrionale - bacino idrografico del fiume Fiora (bacino interregionale);**

<b>Stato di Avanzamento</b>	
<i>Approvazione</i>	DPCM 27 ottobre 2016 Approvazione del secondo Piano di gestione delle acque del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale (GU n. 25 del 31/1/2017) Regioni: Toscana, Liguria; Umbria ( <a href="http://www.appenninosettentrionale.it/">http://www.appenninosettentrionale.it/</a> )
<i>Adozione</i>	Deliberazione n. 230 del 17 dicembre 2015 del Comitato Istituzionale integrato: dell'Autorità di bacino del fiume Arno: adozione, ai sensi dell'art. 66, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, del secondo Piano di gestione delle acque del distretto idrografico dell'Appennino Centrale e individuazione di un cronoprogramma di azioni, finalizzato all'approvazione definitiva del Piano ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto legislativo n. 219 del 2010, direttamente funzionale alla verifica di coerenza dei contenuti del secondo Piano di gestione con quanto richiesto dalla Commissione europea ai sensi della direttiva 2000/60/CE;
<i>Stato dell'arte</i>	
<b>Riferimenti Normativi</b>	
<i>Comunitari</i>	La Direttiva 2000/60/CE (Direttiva Quadro sulle Acque – DQA) costituisce il riferimento fondamentale per i Piani di Bacino, in particolare per quanto riguarda il perseguimento degli scopi e degli obiettivi ambientali stabiliti dagli articoli 1 e 4 della Direttiva stessa. Direttiva 76/160/CEE sulle acque di balneazione (abrogata dalla Direttiva 2006/7/CE9); Direttiva 79/409/CEE sugli uccelli selvatici; Direttiva 80/778/CEE sulle acque destinate al consumo umano, modificata dalla Direttiva 98/83/CE; Direttiva 96/82/CE sugli incidenti rilevanti (Seveso); Direttiva 86/278/CEE sulla protezione dell'ambiente nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione; Direttiva 2011/92/UE sulla valutazione dell'impatto ambientale; Direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane; Direttiva 91/414/CEE sui prodotti fitosanitari; Direttiva 91/676/CEE sui nitrati; Direttiva 2010/75/UE sulle emissioni industriali; (COM(2012)673) Piano per la salvaguardia delle risorse idriche europee.
<i>Nazionali</i>	Vedi 5.4.3
<i>Regionali</i>	LR n. 183 del 18/05/1989 Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo. (GU n.120 del 25-5-1989 - Suppl. Ordinario n.38) LR n. 36 del 05/01/1994 Disposizioni in materia di risorse idriche. (GU n.14 del 19-1-1994 - Suppl. Ordinario n.11) Programmazione comunitaria 2014-2020 (nazionale e regionale) per la predisposizione e l'attuazione delle misure. Piano di Tutela delle Acque che costituisce un riferimento essenziale nella costruzione di un quadro informativo di base il più completo possibile; nel mese di agosto 2015 con deliberazione n.440 la Regione ha approvato il "Documento propedeutico alla costruzione dell'aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque Regionale". Attualmente l'aggiornamento del PTAR è in sede di VAS



Elaborati di Piano	
<i>Testuali e Cartografici</i>	<p>Il Piano di gestione delle acque del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale è composto dai seguenti documenti:</p> <p>Relazione di piano, corredata dai seguenti allegati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. 1 - Programma operativo delle misure 2015;</li> <li>A 2 - Correlazione tra determinanti, pressioni, misure di Piano;</li> <li>A 3 - La struttura del geodatabase contenente le informazioni di piano;</li> <li>A 4 - I metodi di stima del gap;</li> <li>A 5 - Verifica dell'efficacia del piano ai sensi del cambiamento climatico;</li> <li>A 6 - Repertorio aree protette;</li> <li>A 7 - L'analisi economica del secondo ciclo di Pianificazione;</li> <li>A 8 - Indirizzi metodologici per l'aggiornamento del bilancio idrico e linee guida per la definizione di criteri gestionali della risorsa;</li> <li>A 9 - Schede dei corpi idrici;</li> <li>A 10 - Cartografi a supporto del piano;</li> <li>A 11 - Lista degli inquinanti specifici e delle sostanze prioritarie monitorate</li> </ul>



## Sintesi del Piano – Obiettivi

E' evidenziato il carattere di “piano direttore”, ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, e la natura strategica del piano, atto a valorizzare e tutelare la risorsa idrica dei fiumi, al fine di migliorarne le condizioni di uso e la qualità, in un'ottica non di mera preservazione dell'esistente, bensì di fruizione sostenibile. In tal senso si evidenzia altresì come il concetto di tutela nel corso degli anni è stato modificato ed è passato dall'individuazione di azioni volte alla riduzione degli impatti dei processi produttivi, all'identificazione di attività compatibili tra le pressioni antropiche e i corpi idrici, fino ad arrivare alla scelta di azioni che incidano direttamente sul modello di sviluppo sostenibile dal punto di vista ambientale.

Il PDG, quindi, proprio per le **implicazioni gestionali**, ha significativi risvolti finanziari che pongono problematiche di tipo nuovo rispetto alle altre pianificazioni che insistono sul territorio in materia di programmazione e gestione della risorsa idrica.

In tale contesto normativo, l'Autorità di bacino del fiume Arno ha avviato un processo di riesame e aggiornamento del piano di gestione, partendo dall'esame dei contenuti del primo piano e tenendo conto di quanto successivamente prodotto e degli indirizzi regolamentari in materia, sia nazionali che comunitari.

In particolare la Commissione, nell'ambito degli scambi bilaterali con l'Italia, ha messo in luce carenze legate soprattutto alla provvisorietà della Governance delle Autorità di bacino nazionali e la frammentazione di competenze che genera una sovrapposizione di pianificazioni, mentre il Piano di gestione dovrebbe costituire il masterplan di riferimento in materia di governo della risorsa nella sua accezione di tutela e gestione (il Decreto del MATTM 25 ottobre 2016 dovrebbe permettere il superamento di tale carenza) La Comunicazione COM (2015)120 che illustra i progressi compiuti sino al Marzo 2015 nell'attuazione della direttiva Acque e della direttiva Alluvioni evidenzia inoltre che le due direttive sono collegate ed è necessario coordinarne l'attuazione.

Il Piano di gestione del 2013, aveva stabilito a scala di distretto in dettaglio, per le sub-unità sino al singolo corpo idrico, la classificazione dello stato di qualità delle acque sia per i corpi idrici superficiali (fiumi, laghi, acque di transizione e marino costiere) che per quelli sotterranei, utilizzando i dati dei piani di tutela regionali, integrati da un giudizio esperto e suffragati dai riscontri dell'analisi delle pressioni e degli impatti.

Successivamente aveva determinato, ai sensi della direttiva, l'obiettivo ambientale fissato per ogni corpo idrico per raggiungere o mantenere lo stato buono entro dicembre 2015 (tale data è prorogabile fino al 2027, allo scopo di conseguire gradualmente l'obiettivo, a condizione che non si verifichino ulteriori deterioramenti dello stato dei corpi idrici come previsto dall'art. 4 della Direttiva e gli Stati membri inoltre possono prefiggersi di conseguire obiettivi ambientali meno rigorosi per i corpi idrici fortemente modificati).

Su tali basi aveva quindi individuato gli obiettivi ambientali per i corpi idrici sotterranei e quelli superficiali (fiumi, laghi, acque di transizione e marino costiere) del distretto.

Per i corpi idrici sotterranei, lo schema adottato per definire gli obiettivi discende direttamente dall'attribuzione dello stato complessivo: per i corpi idrici nello stato “buono”, l'obiettivo rimane confermato “buono al 2015”. Per i restanti corpi idrici, gli obiettivi sono “buono al 2021” o “buono al 2027”, differenziando l'orizzonte temporale in base alla condizione di rischio, allo stato dell'acquifero in termini di bilancio e di capacità di ricarica, oltre che per le pressioni esistenti.

In base alla attività di monitoraggio sono stati evidenziati lo stato degli acquiferi: rischio/non a rischio/potenzialmente a rischio, stabilito sulla base della valutazione dell'impatto previsto in relazione a determinati parametri stabiliti dal piano. Ovviamente dove esiste uno stato elevato esso deve essere mantenuto anche come obiettivo.

La direttiva 2000/60 stabilisce, che i corpi idrici devono raggiungere lo stato buono o lo devono mantenere - "...impedire il deterioramento..." - dello stato definito dalla classificazione ambientale nel caso sia buono o elevato. Ciò può essere in contrasto per quei casi in cui pianificazioni di maggior dettaglio, tipo i Piani di Tutela, stabiliscano il raggiungimento di obiettivi più ambiziosi (elevato) anche per corpi idrici ai quali è stato attribuito uno stato di qualità buono od inferiore. Questa previsione deve essere in ogni caso mantenuta anche se non è esplicitamente previsto nell'articolato della 2000/60 il raggiungimento di un obiettivo elevato (art.4, comma 1 e comma 4).


Le attività realizzate successivamente all'approvazione del primo Piano nel corso del 2015 per il PDG acque sono state impostate sulla base di quanto raccomandato dalla direttiva 2007/60/CE, cd. direttiva alluvioni, che sottolinea come “l'elaborazione dei piani di gestione dei bacini idrografici previsti dalla direttiva 2000/60/CE e l'elaborazione dei piani di gestione del rischio di alluvioni rientrano nella **gestione integrata dei bacini idrografici**” e dunque dispone che “i due processi dovrebbero sfruttare le reciproche potenzialità di sinergie e benefici comuni, tenendo conto degli obiettivi ambientali della direttiva 2000/60/CE e garantendo l'efficienza e un razionale utilizzo delle risorse”. Alla luce di ciò, pur riconoscendo le particolarità e specificità dei due ambiti di azione, l'Autorità di bacino **ha garantito una forte interazione e coordinamento tra le attività pianificatori afferenti alle due direttive e quindi tra i contenuti dei due Piani.**

Nella relazione del Piano di Aggiornamento sono evidenziate le novità rispetto al primo Piano sia per quanto riguarda il quadro conoscitivo di riferimento, in termini di caratterizzazione, pressioni e stato dei corpi idrici ed aree protette, sia in termini di stato di attuazione del programma di misure. Il Piano affida l'organizzazione delle informazioni di base allo strumento informatico detto **cruscotto di controllo**, in cui, a livello di corpo idrico, le stesse sono riportate in schede e

concatenate tramite lo schema DPSIR cioè Driving forces, Pressure, State, Impact e Response (\*) Tale organizzazione del dato costituisce la sostanziale novità rispetto al primo piano e si configura come approccio metodologico di piano: attraverso la catena logica contenuta nel cruscotto è possibile, tra l'altro, partendo dal quadro conoscitivo di riferimento, verificare il raggiungimento degli obiettivi previsti o dare giustificazione dell'eventuale ricorso a deroghe o proroghe, o stabilire la necessità di misure aggiuntive rispetto a quelle già contenute nel PoM 2010. Il Progetto contiene inoltre l'implementazione dell'analisi economica, sviluppata in conformità alla metodologia già adottata nel primo Piano. Altri aspetti affrontati riguardano l'interconnessione con altri strumenti di politica territoriale, in particolare con il Piano di Gestione del rischio Alluvioni, nonché una prima verifica di sostenibilità delle misure in un'ottica di Cambiamento Climatico.

(\*)Lo schema è stato adottato dalla EEA (European Environmental Agency), in modo da proporre con esso una struttura di riferimento generale, un approccio integrato nei processi di reporting sullo stato dell'ambiente, effettuati a qualsiasi livello europeo o nazionale. Esso permette di rappresentare l'insieme degli elementi e delle relazioni che caratterizzano un qualsiasi tema o fenomeno ambientale, mettendolo in relazione con l'insieme delle politiche esercitate verso di esso.

Lo schema in basso mostra le relazioni tra le singole voci del DPSIR:



<http://www.apenninosettentrionale.it/itc/>

**5.4.5 Piano di gestione delle acque del distretto idrografico dell'Appennino meridionale (PGDAM)  
Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale - bacino idrografico dei fiumi Liri-Garigliano  
(bacino nazionale).**

<b>Stato di Avanzamento</b>	
<i>Approvazione</i>	DPCM 27 ottobre 2016 Approvazione del secondo Piano di gestione delle acque del distretto idrografico dell'Appennino Meridionale. (GU n.25 del 31/1/2017 Regioni: Abruzzo; Basilicata; Calabria; Campania; Lazio; Molise; Puglia; <a href="http://www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it/">http://www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it/</a>
<i>Adozione</i>	Deliberazione n. 2 del 17 dicembre 2015 con la quale il Comitato istituzionale integrato costituito dell'Autorità di bacino dei fiumi Liri - Garigliano e Volturno, ha adottato, ai sensi dell'art. 66, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, il secondo Piano di gestione delle acque del distretto idrografico dell'Appennino Meridionale e ha contestualmente individuato un cronoprogramma stringente di azioni, finalizzato all'approvazione definitiva del Piano ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto Legislativo n. 219 del 2010, direttamente funzionale alla verifica di coerenza dei contenuti del secondo Piano di gestione con quanto richiesto dalla Commissione europea del secondo ai sensi della direttiva 2000/60/CE;
<i>Stato dell'arte</i>	
<b>Riferimenti Normativi</b>	
<i>Comunitari</i>	La Direttiva 2000/60/CE (Direttiva Quadro sulle Acque – DQA) costituisce il riferimento fondamentale per i Piani di Bacino, in particolare per quanto riguarda il perseguimento degli scopi e degli obiettivi ambientali stabiliti dagli articoli 1 e 4 della Direttiva stessa. Direttiva 76/160/CEE sulle acque di balneazione (abrogata dalla Direttiva 2006/7/CE9); Direttiva 79/409/CEE sugli uccelli selvatici; Direttiva 80/778/CEE sulle acque destinate al consumo umano, modificata dalla Direttiva 98/83/CE; Direttiva 96/82/CE sugli incidenti rilevanti (Seveso); Direttiva 86/278/CEE sulla protezione dell'ambiente nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione; Direttiva 2011/92/UE sulla valutazione dell'impatto ambientale; Direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane; Direttiva 91/414/CEE sui prodotti fitosanitari; Direttiva 91/676/CEE sui nitrati; Direttiva 2010/75/UE sulle emissioni industriali; (COM(2012)673) Piano per la salvaguardia delle risorse idriche europee.
<i>Nazionali</i>	Vedi 5.4.3
<i>Regionali</i>	LR n. 183 del 18/05/1989 Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo. (GU n.120 del 25-5-1989 - Suppl. Ordinario n.38) LR n. 36 del 05/01/1994 Disposizioni in materia di risorse idriche. (GU n.14 del 19-1-1994 - Suppl. Ordinario n.11) rogrammazione comunitaria 2014-2020 (nazionale e regionale) per la predisposizione e l'attuazione delle misure. Piano di Tutela delle Acque che costituisce un riferimento essenziale nella costruzione di un quadro informativo di base il più completo possibile; nel mese di agosto 2015 con deliberazione n.440 la Regione ha approvato il "Documento propedeutico alla costruzione dell'aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque Regionale". Attualmente l'aggiornamento del PTAR è in sede di VAS
<b>Elaborati di Piano</b>	

<i>Testuali e Cartografici</i>	<p>Documenti di Piano: Relazione generale; Relazione di sintesi. Allegati: A 1. Unità idrografiche; A 1 - Lista degli inquinanti specifici e delle sostanze prioritarie monitorate; A 2. Trasferimenti idrici interregionali: 2.1 Documento d'intenti e Protocolli d'intesa per i trasferimenti idrici; 2.2 Documento trasferimenti idrici sotterranei; 2.3 Report attività Tavolo tecnico trasferimenti idrici Campania-Puglia. A 3. Bilancio idrologico - idrico e DMV: 3.1 Bilancio idrologico - idrico e DMV; 3.2 Bilancio idrologico - idrico – Proposta metodologica; 3.3 Caratteristiche idrologiche del distretto. A 4. Approfondimenti aree SIN: 4.1 Area SIN Napoli Bagnoli-Coroglio; 4.2 Area SIN Bacino Fiume Sacco; 4.3 Area SIN Taranto. A 5. Analisi economica. A 6. Schema programma di misure. A 7. Programma di misure prioritarie. A 8. Verifica di assoggettabilità a VAS. A 9. Programmazione comunitaria. A 10. Ulteriori allegati già inseriti nel progetto di Piano. 10.1 Piano di azione agricoltura «Indirizzi strategici per la definizione e attuazione del programma di misure relative al settore agricolo nel secondo ciclo dei piani di gestione»; 10.2 Scheda di sintesi relativa all'attuazione del percorso tecnico-operativo relativo alla caratterizzazione e tipizzazione del bacino fiume Calore ai sensi del decreto legislativo n. 152/06 e decreto ministeriale n. 131/08; 10.3 Scheda di sintesi relativa al progetto di integrazione monitoraggio Fiume Volturno; 10.4 Aggiornamento APQ Rafforzati. A 11. Indicazioni regionali: 11.1 Esenzioni obiettivi di qualità Regione Puglia; 11.2 «Documento regionale propedeutico alla predisposizione dei Piani di gestione dei distretti idrografici» - Determinazione area qualità dell'Ambiente e valutazione impatto ambientale n. 615246 del 7 dicembre 2015 (nota prot. n. 683564/GR/0352 del 10 dicembre 2015); 11.3 DGR Abruzzo n. 1013/2015; 11.4 Piano d'azione monitoraggio Regione Calabria; 11.5 Comunicazione Piano d'azione monitoraggio Regione Basilicata; A 12. A al Registro delle aree protette Cartografi e tematiche: Tav. 1. Inquadramento territoriale; Tav. 2. Aggiornamento tipizzazione: 1. Regione Basilicata; 2. Regione Campania; 3. Regione Puglia; Tav. 3. Corpi idrici superficiali compresi corpi idrici fortemente modificati. 4. Carta dei Sistemi acquiferi sede di corpi idrici sotterranei. Tav. 5. Corpi idrici sotterranei (CISS). Tav. 6. Fonti puntuali di inquinamento. Tav. 7. Fonti diffuse di inquinamento. Tav. 8. Prelievi idrici significativi. Tav. 9. Principali trasferimenti sovra regionali di risorsa idrica a scala di Distretto idrografico Tav. 10. Principali trasferimenti idrici sotterranei. Tav. 11. Registro delle Aree protette: 1. Aree designate per l'estrazione di acque destinate al consumo umano; 2. Aree designate per la protezione di specie acquatiche significative dal punto di vista economico; 3. Corpi idrici intesi a scopo ricreativo compreso le acque di balneazione a norma della direttiva 76/160/CEE; 4. Aree sensibili rispetto ai nutrienti, comprese quelle designate come zone vulnerabili a norma della direttiva 91/676/CEE e le zone designate come aree sensibili a norma della direttiva 91/271/CEE; 5. Aree designate per la protezione degli habitat e delle specie. Tav. 12. Significatività delle pressioni per le acque superficiali: 1. Depuratori e scarichi; 2. Prelievi da corso d'acqua; 3. Pozzi; 4. Prelievi da sorgenti; 5. Aree industriali; 6. Siti contaminati; 7. Attività estrattive; 8. Aree inondabili; 9. Pressioni di carattere morfologico; 10. Uso agricolo; 11. Uso urbano. Tav. 13. Significatività delle pressioni per i corpi idrici sotterranei: 1. Depuratori e scarichi; 2. Prelievi da corso d'acqua; 3. Pozzi; 4. Prelievi da sorgenti; 5. Siti industriali; 6. Siti contaminati; 7. Attività estrattive; 8. Aree inondabili; 9. Pressioni di carattere morfologico; 10. Uso agricolo del suolo; 11. Uso urbano del suolo; Tav. 14.1. Stato ecologico dei corpi idrici superficiali: 1. Regione Abruzzo; 2. Regione Basilicata; 3. Regione Calabria; 4. Regione Campania; 5. Regione Lazio; 6. Regione Molise; 7. Regione Puglia; Tav. 14.2. Stato chimico dei corpi idrici superficiali: 1. Regione Abruzzo; 4. Regione Campania; 5. Regione Lazio; 6. Regione Molise; 7. Regione Puglia; Tav.15.1. Evoluzione stato ecologico dei corpi idrici superficiali: 1. Regione Abruzzo; 4. Regione Campania; 5. Regione Lazio; 6. Regione Molise; 7. Regione Puglia; Tav.15.2. Evoluzione stato chimico dei corpi idrici superficiali: 1. Regione Abruzzo; 4. Regione Campania; 5. Regione Lazio; 6. Regione Molise; Tav.16. Classificazione dello stato chimico dei corpi idrici sotterranei: 1. Anno 2012; 2. Anno 2014; 3. Classificazione dello stato quantitativo dei corpi idrici sotterranei. Tav. 17. Carta delle tendenze dello stato chimico dei corpi idrici sotterranei. Tav. 18. Esenzione agli obiettivi di qualità ambientale: 1. Acque sotterranee: stato quantitativo; 2. Acque sotterranee: stato chimico; 3. Acque superficiali: stato ecologico; 4. Acque superficiali: stato chimico. Tav. 19. Rischio di non raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale: 1. Acque sotterranee; 2. Acque superficiali; Tav. 20. Programma di monitoraggio: 1. Corpi idrici superficiali; 2. Acque sotterranee. Tav. 21. Il sistema dei grandi invasi. Tav. 22. Rete grandi infrastrutture per il trasferimento acqua a</p>
--------------------------------	---

	scala di Distretto. Tav. 23. Carta del patrimonio storico culturale interrelazione con i corpi idrici superficiali e sotterranei. Tav. 24. Carta delle Unità idrografiche.
--	--

## Sintesi del Piano – Obiettivi

La relazione del piano ricorda che, secondo quanto stabilito dalla Direttiva 2000/60/CE a valle dell'azione conoscitiva e di caratterizzazione del sistema distretto, il piano indica le azioni (misure), strutturali e non strutturali, che consentano di conseguire lo stato ambientale "buono" che la direttiva impone di conseguire entro il 2015, fatte salve specifiche e motivate situazioni di deroga agli stessi obiettivi, a norma dell'art. 4 delle Direttiva.

Il Piano di Gestione Acque redatto nel 2010 ed approvato nel 2013, costituisce un primo strumento organico ed omogeneo con il quale è stata impostata l'azione di Governance della risorsa idrica a scala distrettuale; il suo aggiornamento permette di verificare ulteriori misure atte a tutelare, migliorare e salvaguardare lo stato ambientale complessivo della risorsa idrica.

Il Piano relativo al ciclo 2015-2021 costituisce un approfondimento dell'azione di pianificazione già realizzata, andando a rafforzare le analisi, ove possibile, e la operatività del Piano e la sua attuazione.

Gli obiettivi del piano del 2013 sono raccolti e sintetizzati in quattro punti

### **1. Uso sostenibile della risorsa acqua:**

- Conservazione, manutenzione, implementazione e conformità degli impianti di smaltimento e di depurazione;
- Controllo e gestione della pressione turistica rispetto all'utilizzo e alla disponibilità della risorsa;
- Uso sostenibile della risorsa idrica (conservazione, risparmio, riutilizzo, riciclo);
- Regimentare i prelievi da acque sotterranee e superficiali;
- Conformità dei sistemi di produzione di energia alle normative nazionali ed alle direttive europee.

### **2. Tutelare, proteggere e migliorare lo stato degli ecosistemi acquatici e terrestri e delle zone umide**

- Mantenere le caratteristiche naturalistiche, paesaggistiche ed ambientali del territorio
- Conservare, proteggere e incentivare le specie e gli habitat che fanno parte della rete di aree protette e di area Natura 2000
- Conservare e proteggere le zone vulnerabili e le aree sensibili, incentivare le specie e gli habitat che dipendono direttamente dagli ambienti acquatici

### **3. Tutela e miglioramento dello stato ecologico delle acque sotterranee e delle acque superficiali**

- Raggiungimento e mantenimento dello stato complessivo "buono" e il mantenimento dello stato "eccellente" per tutti i corpi idrici entro il 2015 (DIR. 2000/60)
- Limitare l'inquinamento delle risorse idriche prodotto dall'attività agricola – zootecnica

### **4. Mitigare gli effetti di inondazioni e siccità**

- Contrastare il degrado dei suoli
- Contrastare il rischio idrogeologico. Attuazione dei PAI e della DIR 2007/60 ("difesa sostenibile" dalle alluvioni)

I tratti distintivi dell'aggiornamento sono costituiti da:

- attuazione del processo di governance della risorsa idrica su base distrettuale, in particolare per quanto concerne la regolamentazione dei trasferimenti idrici e alcuni interventi prioritari; più approfondito esame della significatività delle pressioni, attraverso uno schema di valutazione, che tiene conto delle informazioni tecniche disponibili e non solo della presenza o assenza di determinate pressioni;
- più forte correlazione tra le pressioni significative e le misure proposte, anche in funzione dello stato ambientale;
- più accurata individuazione delle esenzioni, in base all'aggiornamento della classificazione del rischio di non raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale;
- implementazione dell'analisi economica, che dovrebbe essere stata completata entro il dicembre 2016, anche al fine di rafforzare e validare l'individuazione delle esenzioni;
- contestualizzazione delle misure individuate nella programmazione 2014-2020 (PSR, ecc.) al fine di verificare la disponibilità finanziaria per la loro realizzazione.

Lo scenario di aggiornamento richiamato è in linea che con le azioni richieste dalla UE tanto negli EU Pilot avviati nel periodo 2014-2015 quanto per il soddisfacimento della condizionalità ex-ante per l'erogazione delle risorse finanziarie della programmazione 2014-2020.

Più specificatamente l'aggiornamento del Piano prevede Azioni di Governance e Coordinamento su Base Distrettuale.

In tal senso, l'Autorità di Bacino Nazionale, a partire dalle previsioni della delibera di adozione del precedente Piano, ha avviato le azioni finalizzate al coordinamento e alla strategia di Governance per il Distretto di competenza, attraverso il coinvolgimento e la condivisione delle Regioni del Distretto nel rispetto delle specificità delle diverse realtà regionali.

A tal fine è stato sottoscritto un Documento Comune di Intenti, il 6 marzo 2011, e il suo Addendum, il 16 febbraio 2012, da parte di tutte le Regioni del Distretto, al quale hanno fatto seguito la sottoscrizione di specifici atti di intesa bilaterali tra

alcune Regioni del Distretto ed inerenti la regolamentazione dei trasferimenti idrici interregionali; questi costituiscono atti di anticipazione del più generale Accordo di Programma Unico su base distrettuale previsto dalla delibera di adozione del precedente Piano.

Oltre agli obiettivi precedentemente elencati il precedente ciclo del Piano di Gestione Acque, con scadenza 2015, ha visto:

- la sistematizzazione delle informazioni disponibili relativamente a
- l'individuazione e l'analisi delle unità fisiografiche incluse nel Distretto;
- l'individuazione dei corpi idrici superficiali e sotterranei presenti nel Distretto;
- l'individuazione del sistema delle pressioni antropiche puntuali e diffuse agenti sulla risorsa idrica in ambito di Distretto;
- la classificazione dello stato di quali-quantitativo dei corpi idrici;
- la classificazione del rischio di non raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale;
- la definizione di una proposta di programma di monitoraggio;
- la strutturazione del programma di misure;
- la correlazione con il percorso e le attività del Piano di Gestione Alluvioni;

sono stati inoltre realizzati: una prima analisi economica degli utilizzi idrici; programmi di monitoraggio e di misure; l'analisi economica ed applicazione del principio "chi inquina paga"; l'individuazione di deroghe agli obiettivi di qualità ambientale (art. 4 della Direttiva) e la relativa articolazione temporale ed economica delle misure specifiche per il recupero dello stato ambientale.

In base a quanto sopra detto i più significativi aggiornamenti nel nuovo Piano sono costituiti da:

- analisi del sistema delle pressioni antropiche;
- analisi dello stato di qualità ambientale dei corpi idrici superficiali e sotterranei;
- individuazione delle deroghe agli obiettivi di qualità ambientale;
- programma di monitoraggio;
- analisi economica;
- programma di misure;
- verifica di assoggettabilità a VAS;
- interrelazione con Piano di Gestione Rischio Alluvioni;

<http://www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it/>

**Livello di Interferenza**

<b>PE vs PER</b>	<p>D.Lgs 152/2006 Titolo II Capo II – art. 65. Valore, finalità e contenuti del piano di bacino distrettuale I. il piano contiene...:</p> <p>co 3 lett. f) L'individuazione delle prescrizioni, dei vincoli e delle opere idrauliche, idraulico-agrarie, idraulico-forestali, di forestazione, di bonifica idraulica, di stabilizzazione e consolidamento dei terreni e di ogni altra azione o norma d'uso o vincolo finalizzati alla conservazione del suolo ed alla tutela dell'ambiente;</p> <p>co 4: Le disposizioni del Piano di bacino approvato hanno carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni ed enti pubblici, nonché per i soggetti privati, ove trattasi di prescrizioni dichiarate di tale efficacia dallo stesso Piano di bacino. In particolare, i piani e programmi di sviluppo socio-economico e di assetto ed uso del territorio devono essere coordinati, o comunque non in contrasto, con il Piano di bacino approvato</p> <p>Capo I - Piani di gestione e piani di tutela delle acque</p> <p>I Piani di Gestione essendo piano stralcio del Piano di bacino (art. 117. Piani di gestione e registro delle aree protette) sono parimenti vincolanti</p> <p>1. Ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 183 del 1989 il piano dei bacini regionali prevale su tutti gli strumenti di piano e programmatici della Regione e degli enti locali e le norme in esso contenute sono immediatamente vincolanti per amministrazioni ed enti pubblici, nonché per i soggetti privati qualora si tratti di prescrizioni dichiarate di tale efficacia dallo stesso piano dei bacini regionali.</p> <p>2. Entro un anno dall'approvazione del piano dei bacini, la Regione e gli enti locali provvedono ad adeguare i rispettivi strumenti di piano e programmatici alle prescrizioni del piano stesso.</p> <p>3. Del suddetto adeguamento è data comunicazione formale all'autorità dei bacini regionali.</p> <p>I piani di bacino redatti dalle sopresse Autorità restano comunque in vigore sino alla emanazione di un atto pianificatorio, in virtù dell'art 170 del DLgs 152/2006 Norme transitorie co. I “ai i fini dell'applicazione dell'articolo 65, limitatamente alle procedure di adozione ed approvazione dei piani di bacino, fino alla data di entrata in vigore della parte seconda del presente decreto, continuano ad applicarsi le procedure di adozione che tuttavia sarà non di prossima emanazione”.</p>		
	Interferenza forte		Interferenza



<b>PER vs PE</b>	<p>In sede di attuazione dei POP del PER dovrà essere attentamente valutato che la localizzazione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- impianti geotermici ad alta e media entalpia;</li> <li>- mini e micro idraulica;</li> <li>- installazioni di parchi eolici;</li> </ul> <p>rispetti i vincoli indicati dal PGDA</p>	
------------------	---	--

### BOX Il piano di bacino. Natura, contenuti, efficacia (art. 65 Dlgs 152/2006)

**Il piano di Bacino** redatto ed adottato dall’Autorità distrettuale (rectius, in virtù del regime transitorio, dall’Autorità di bacino nazionale o regionale) ha valore di piano territoriale di settore in materia di conservazione, difesa e valorizzazione del suolo e di corretta utilizzazione delle acque (art. 65, comma 1), in conformità ai criteri stabiliti dalla conferenza istituzionale permanente (comma 3). È quindi un piano di direttive alle quali devono uniformarsi la difesa del suolo, la sistemazione idrogeologica ed idraulica, l’utilizzazione delle acque e dei suoli (art. 65, comma 3, lett. c). Nell’ampissimo elenco dei contenuti (vedi anche l’allegato A al decreto) vanno menzionati la valutazione preventiva dell’impatto ambientale dei principali interventi previsti (comma 3, lett. l), la determinazione delle norme d’uso e dei vincoli per la conservazione del suolo e la tutela dell’ambiente (lett. f), la normazione sulle estrazioni di materiale litoide dalle aree demaniali fluviali, lacuali e marittime (lett. m), l’indicazione di zone da assoggettare a speciali vincoli di protezione (lett. n), la statuizione delle priorità degli interventi e la previsione delle risorse finanziarie necessarie (lett. s) e t).

**Il piano di bacino ha natura mista, quale piano di direttive con efficacia immediatamente vincolante per le amministrazioni ed enti pubblici, ma assume anche efficacia di piano precettivo che può contenere prescrizioni dichiarate efficaci (dallo stesso piano) anche nei confronti dei privati.** I piani e programmi di sviluppo socio-economico o di assetto ed uso del territorio, altri piani territoriali, i piani urbanistici, i piani agricoli, zootecnici e forestali, i piani di tutela delle acque (1), i piani di gestione dei rifiuti, i piani di bonifica dei siti devono essere coordinati (o comunque non risultare in contrasto) con il Piano di bacino approvato (art. 65, comma 4). L’Autorità di distretto rilascia parere vincolante di coerenza di tali piani con gli obiettivi del piano di bacino.

A questo scopo le amministrazioni competenti devono provvedere all’adeguamento dei piani a efficacia territoriale, agricola e ambientale entro un anno dall’approvazione del piano di bacino (comma 5). Anche i piani urbanistici devono essere conformati, a pena di adeguamento d’ufficio da parte delle regioni (comma 6). Possono essere adottate misure di salvaguardia, a valere fino all’approvazione del piano, e comunque non oltre 3 anni. Il ministro per l’ambiente può adottare con ordinanza cautelare le misure provvisorie di salvaguardia omesse dalle amministrazioni competenti (comma 7) (2).

Il piano di bacino può articolarsi in piani per sotto-bacini o mediante piani-stralcio relativi a settori funzionali (art. 65, comma 8). Tali piani conservano la medesima natura di piano territoriale e l’efficacia di coordinamento degli altri strumenti di pianificazione settoriale. Tra i piani-stralcio vanno compresi i piani di gestione (art. 117), approvati mediante lo stesso procedimento dei piani di bacino distrettuali e con i contenuti indicati nell’all. 4 alla parte III del D.Lgs. n. 152/2006, comprensivi – tra gli altri – della descrizione delle caratteristiche del bacino e delle aree protette, della sintesi degli inquinamenti e degli altri impatti antropici, delle iniziative di monitoraggio e delle misure per conseguire gli obiettivi ambientali.

L’attuazione del piano avviene mediante programmi triennali di intervento (i quali indicano mezzi e copertura finanziaria). Sono anche previsti piani a stralcio, nelle more dell’approvazione del piano di bacino, per individuare aree a rischio e misure di salvaguardia, nonché piani di gestione, che costituiscono articolazioni dei piani di bacino, anch’essi a stralcio.

I piani di distretto idrografico devono essere rivisti ogni sei anni (art. 117, comma 2-bis).

**Piani Stralcio per il rischio idrogeologico** e per le misure di prevenzione delle aree a rischio (art. 67). Natura, contenuti, procedura (artt. 67-68). I piani stralcio di distretto per l’assetto idrogeologico (PAI) costituiscono una scelta interinale, in attesa dell’approvazione del piano di bacino, e provvedono a individuare le aree a rischio idrogeologico, per le quali assumere le misure di salvaguardia, definendo la perimetrazione delle aree da sottoporre a tali misure (comma 1). Possono però essere approvati anche piani straordinari per situazioni speciali a più elevato rischio idrogeologico, con priorità per quelle per le quali è stata dichiarata l’emergenza ai sensi della legge 225/1992 (sulla protezione civile), anche in deroga al procedimento sopra delineato (art. 67, comma 2) (4). La competenza per tali piani è del Presidente del Consiglio dei Ministri. Anche queste misure straordinarie di salvaguardia conservano efficacia fino all’approvazione dei pertinenti piani (5).

Come si è accennato, **le autorità distrettuali di bacino non sono ancora entrate in funzione**. Il decreto correttivo 219/2010 detta alcune disposizioni transitorie a valere nelle more della loro costituzione, stabilendo che l'aggiornamento dei piani di gestione delle risorse idriche è effettuato dalle autorità di bacino di rilievo nazionale, alle quali è attribuito anche il coordinamento delle regioni per quanto riguarda i rispettivi distretti idrografici. Resta impregiudicato il quesito su quale sia la disciplina attuale vigente per l'approvazione dei piani di bacino. Si presentano due possibili soluzioni. La prima, che la suaccennata procedura – la quale presuppone la vigenza delle autorità distrettuali – non sia ancora applicabile, onde resterebbe ferma, in una sorta di ultrattività, non solo l'operatività delle precedenti autorità di bacino nazionale, ma anche la normativa procedimentale stabilita per i piani nazionali della legge n. 183/1989, nonostante essa sia stata abrogata dall'art. 175, comma 1, lett. 1). La seconda opzione ermeneutica – che mi sembra preferibile – ritiene **applicabile in via interinale alle originarie autorità di bacino nazionali la nuova normativa, nelle disposizioni non incompatibili. In questo senso si esprime il d. 219/2010, cit., che affida ai comitati istituzionali e tecnici delle autorità di bacino nazionale in prorogato – integrati da componenti delle regioni interessate – il compito di approvare gli atti di rilevanza (oggettiva) distrettuale (art. 4, comma 3)**. Tratto da: <http://www.ingegneri.info/news/ambiente-e-territorio/il-piano-di-bacino-e-i-piani-stralcio-per-il-rischio-idrogeologico/>

Va inoltre sottolineato che *“i nuovi eventuali impianti saranno assoggettati, per quanto concerne la concessione di derivazione dell'acqua, ad una rigorosa procedura di valutazione basata sull'applicazione delle Linee Guida Emante dal MATTM di cui ai decreti STA 29/2017 e STA 30/2017, con i quali sono stati fissati criteri omogenei e scientificamente avanzati per determinare i deflussi ecologici necessari al mantenimento del buono stato di qualità dei corsi d'acqua, e per effettuare la valutazione ambientale ex ante delle richieste di derivazione dell'acqua”*

### 5.4.6 Piano di Tutela delle Acque Regionale (PTAR)

<b>Stato di Avanzamento</b>	
<i>Approvazione</i>	Deliberazione di Giunta Regionale n. 266 del 2 maggio 2006 Deliberazione del Consiglio Regionale n. 42 del 27 settembre 2007 (Supplemento ordinario al "Bollettino Ufficiale" n. 3 n. 34 del 10 dicembre 2007).
<i>Adozione</i>	
<i>Stato dell'arte</i>	La Giunta Regionale con deliberazione 4 febbraio 2014, n.47 ha approvato le "Linee guida per l'aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque Regionale (PTAR) approvato con D.C.R. n.42 del 27 settembre 2007 della Regione Lazio". Le Linee guida definiscono i criteri e le modalità per la redazione dell'aggiornamento del PTAR. La Regione ha stipulato nel mese di luglio 2014 una convenzione con l'ARPA Lazio per il supporto tecnico per l'aggiornamento del PTAR.  Nel mese di agosto 2015 con deliberazione n.440 la Regione ha approvato il "Documento propedeutico alla costruzione dell'aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque Regionale". L'adozione del piano è avvenuta con DGR n. 819 del 28/12/2016 Adozione dell'aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque Regionale (PTAR) in attuazione al D.lgs.152/2006 e ss. mm. ii. Attualmente l'aggiornamento del PTAR è in sede di VAS
<b>Riferimenti Normativi</b>	
<i>Comunitari</i>	La direttiva 2000/60/CE (Direttiva Quadro sulle Acque – DQA) costituisce il riferimento fondamentale per l'aggiornamento del PTAR. La direttiva ha istituito un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque introducendo un nuovo approccio nella legislazione europea, sia dal punto di vista ambientale, che da quello amministrativo-gestionale della risorsa.
<i>Nazionali</i>	D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 s.m.i. "Norme in materia ambientale – Parte III – Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche" (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006)
<i>Regionali</i>	DGC 4 febbraio 2014, n.47 "Linee guida per l'aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque Regionale (PTAR) approvato con D.C.R. n.42 del 27 settembre 2007 della Regione Lazio".
<b>Elaborati di Piano</b>	
<i>Testuali</i>	Norme di Attuazione Relazione Tecnica Sintesi non Tecnica
<i>Cartografici</i>	Rappresentazione cartografica delle aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento e di risanamento, in particolare per quanto riguarda le aree sensibili e le zone vulnerabili così come risultano dalla eventuale reidentificazione fatta dalle Regioni. Mappa delle reti di monitoraggio istituite e restituzione cartografica dei risultati dei programmi di monitoraggio per le: - acque superficiali (stato ecologico e chimico) - acque sotterranee (stato chimico e quantitativo) aree a specifica tutela

## Sintesi del Piano

Le Regioni hanno l'obbligo di redigere un Piano di Tutela delle acque per il proprio territorio, che costituisce uno specifico piano di settore. Gli aspetti quali lo stato dei corpi idrici e le misure per la tutela quali-quantitativa delle acque rientrano tra gli elementi del piano di tutela. I contenuti dei Piani di Tutela sono ampiamente coincidenti con quelli del piano di gestione.

Il Piano di Tutela delle Acque Regionale (PTAR) è uno specifico piano di settore e la normativa di riferimento è il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 s.m.i. "Norme in materia ambientale – Parte III – Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche".

Il PTAR rappresenta lo strumento dinamico attraverso il quale ciascuna Regione, avvalendosi di una costante attività di monitoraggio, programma e realizza a livello territoriale, gli interventi volti a garantire la tutela delle risorse idriche e la sostenibilità del loro sfruttamento - compatibilmente con gli usi della risorsa stessa e delle attività socio-economiche presenti sul proprio territorio - per il conseguimento degli obiettivi fissati dalla Direttiva 2000/60/CE, tra i quali il raggiungimento dello stato di buona qualità di ciascun corpo idrico e di condizioni di utilizzo della risorsa, entro il 2015.

Il PTAR contiene in particolare:

- i risultati dell'attività conoscitiva;
- l'individuazione degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione;
- l'elenco dei corpi idrici a specifica destinazione e delle aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento e di risanamento;
- le misure di tutela qualitative e quantitative tra loro integrate e coordinate per bacino idrografico;
- l'indicazione della cadenza temporale degli interventi e delle relative priorità;
- il programma di verifica dell'efficacia degli interventi previsti;
- gli interventi di bonifica dei corpi idrici;
- i dati in possesso delle autorità e agenzie competenti rispetto al monitoraggio delle acque di falda delle aree interessate e delle acque potabili dei comuni interessati, rilevati e periodicamente aggiornati presso la rete di monitoraggio esistente, da pubblicare in modo da renderli disponibili per i cittadini;
- l'analisi economica al fine di prendere in considerazione il recupero dei costi dei servizi idrici e definire il programma di misure;
- le risorse finanziarie previste.

Il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 ss.mm.ii. (art.121 comma 5) prevede che il PTAR sia aggiornato dalle Regioni ogni sei anni. In particolare, l'aggiornamento del piano è finalizzato a:

- migliorare l'attuazione della normativa vigente;
- integrare le tematiche ambientali in altre politiche settoriali (quali ad esempio quella agricola e industriale) nelle decisioni in materia di pianificazione locale e di utilizzo del suolo;
- assicurare una migliore informazione ambientale ai cittadini.

In materia di risorse idriche, l'obiettivo è quello di conseguire livelli di qualità delle acque che non producano impatti o rischi inaccettabili per la salute umana e per l'ambiente e di garantire che il tasso di estrazione delle risorse idriche sia sostenibile nel lungo periodo.

Livello di Interferenza			
<b>PE vs PER</b>	<b>Disposizioni prescrittive di immediata osservanza</b> di cui ai Piani di Assetto Idrogeologico PAI di pertinenza (Rif. scheda § 5.2.3.1)	<b>Disposizioni prescrittive</b> di cui ai Piani di Assetto Idrogeologico PAI di pertinenza (Rif. scheda § 5.2.3.1)	<b>Disposizioni prescrittive</b> di cui all'art. 19 NTA: Aree sottoposte a tutela quantitativa e relative misure di salvaguardia
	Interferenza forte	↓	↓
<b>PER vs PE</b>	<b>Limitazioni</b> per gli interventi previsti dal PER: <ul style="list-style-type: none"> <li>- impianti geotermici alta, media, bassa entalpia;</li> <li>- mini e micro idraulica;</li> <li>- interventi di efficientamento dell'involucro edilizio che comportino una elevata variazione nell'assetto dei carichi strutturali;</li> </ul> interventi di adeguamento ed efficientamento impiantistico comportanti la creazione di nuovi vani tecnici interrati o seminterrati	<b>PAI Prescrizioni</b> per gli interventi previsti dal PER Nelle aree di attenzione ogni determinazione relativa ad eventuali interventi è subordinata alla redazione di un adeguato studio idraulico rispondente ai requisiti minimi stabiliti dal Piano (secondo il suo Allegato 8), sulla cui base l'Autorità accerta il livello di pericolosità sussistente nell'area interessata dall'intervento ed aggiorna conseguentemente la perimetrazione delle aree a pericolo d'inondazione secondo la procedura prevista. <u>Saranno quindi assentibili i soli interventi consentiti in relazione all'accertato livello di pericolosità dell'area, secondo quanto disciplinato dagli articoli 23, 23bis, 24, 25 e 26.</u>	<b>PTAR Prescrizioni</b> per gli interventi previsti dal PER <b>mini e micro idraulica;</b> Nelle Aree sottoposte a tutela quantitativa devono essere ridotte le utilizzazioni delle risorse idriche entro limiti di sostenibilità, salvaguardando, nell'ordine, gli usi idropotabili, gli usi agricoli, gli altri usi

#### 5.4.6.1 Piani di Assetto Idrogeologico (PAI)

##### Stato di Avanzamento

<i>Approvazione</i>	D.C.R. del Lazio n. 17 del 4/4/2012 (BUR n. 21 del 7/6/2012, S.O. n. 35) per quanto riguarda l'AdB Regionali; i PAI delle altre AdB sono approvati con appositi DPCM; Decreto Segretariale della Autorità di Bacino del Fiume Tevere n. 58/2016 “Piano di bacino del fiume Tevere- VI stralcio funzionale P.S. 6 per l'assetto idrogeologico P.A.I.-aggiornamenti ex art. 43, comma 5 delle Norme Tecniche di Attuazione- Regione Lazio - ridefinizione delle aree allagabili nella zona focale del fiume Tevere, corsi d'acqua secondari e rete canali di bonifica nel territorio di Roma Capitale e Comune di Fiumicino”
<i>Adozione</i>	
<i>Stato dell'arte</i>	

##### Riferimenti Normativi

<i>Comunitari</i>	Direttiva 2000/60/CE (Direttiva Quadro sulle Acque – DQA)
<i>Nazionali</i>	Legge 18 maggio 1989, n. 183 e s.m.i.; D.P.R. 380/01; Decreto legislativo n.152/1999 - Disposizioni sulla tutela delle Acque; D.Lgs 3 aprile 2006, n.152 Parte III - Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche;
<i>Regionali</i>	L.R. del 22 dicembre 1999 n° 38;

##### Elaborati di Piano

<i>Testuali</i>	Norme di Attuazione Relazione Tecnica Elenco dei Comuni totalmente o parzialmente compresi nel territorio di competenza Linee guida stabilità versanti Procedura per individuazione pericolosità per inondazione
<i>Cartografici</i>	“Carta di sintesi del PAI 1:100.000” “Aree sottoposte a tutela per dissesto idrogeologico” Ambito Territoriale di riferimento e di applicazione 1:250.000

##### Sintesi del Piano

Il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (in seguito denominato PAI) ha valore di piano territoriale di settore e rappresenta lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale l'Autorità di Bacino, nell'ambito del territorio di propria competenza, pianifica e programma le azioni e le norme d'uso finalizzate a minimizzare i possibili danni connessi ai rischi idrogeologici, per la tutela e la difesa delle popolazioni, degli insediamenti, delle infrastrutture, del suolo e del sottosuolo e lo sviluppo compatibile delle attività future.

In particolare, il PAI riguarda sia l'assetto geomorfologico, relativo alla dinamica dei versanti e al pericolo di frana e di valanga, sia l'assetto idraulico, relativo alla dinamica dei corsi d'acqua e al pericolo d'inondazione, nonché la definizione delle esigenze di manutenzione, completamento ed integrazione dei sistemi di difesa esistenti in funzione del grado di sicurezza compatibile e del loro livello di efficienza ed efficacia. Il PAI è fortemente correlato con tutti gli altri aspetti della pianificazione e della tutela delle acque, nonché della programmazione degli interventi prioritari.

Le prescrizioni contenute nel PAI approvato, ai sensi dell'art. 17, comma 5 della L. 18 maggio 1989, n. 183 e ss.mm.ii., hanno carattere immediatamente vincolante per le Amministrazioni e per gli Enti Pubblici, nonché per i soggetti privati.

Il territorio laziale è attualmente ricompreso nei seguenti distretti idrografici:

- Distretto Idrografico dell'Appennino Settentrionale, relativamente alla limitata porzione del territorio dell'ex Autorità Bacino Idrografico del fiume Fiora (bacino interregionale);
- Distretto Idrografico dell'Appennino Centrale, che interessa la maggior parte del territorio regionale compreso nei bacini idrografici dell'ex Autorità di Bacino del fiume Tevere (bacino nazionale), dell'ex Autorità di Bacino del fiume Tronto (bacino interregionale) nonché dell'ex Autorità dei Bacini Regionali;
- Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale, relativamente al bacino idrografico dei fiumi Liri-Garigliano (bacino nazionale).

Per le porzioni del territorio laziale ricadenti nei suddetti Distretti Idrografici valgono le norme di attuazione contenute nei

PAI già approvati con vari DPCM dalle Ex Autorità di Bacino nazionali del fiume Tevere, dei fiumi Liri-Garigliano e delle ex Autorità di Bacino interregionali del fiume Fiora e del Tronto, mentre per le restanti parti del territorio della Regione Lazio si fa riferimento al PAI approvato dalla ex Autorità dei bacini regionali.

Si rinvia alle normative attuative dei suddetti Piani per quanto riguarda la disciplina da osservare nelle aree classificate a pericolosità e a rischio idraulico e di frana, che definiscono i livelli di tutela e di salvaguardia relativi agli usi e alle attività di trasformazione di suolo ammissibili.

Il Piano di Assetto Idrogeologico è coordinato con i programmi nazionali, regionali e sub-regionali di sviluppo economico e di uso del suolo e prevale ed è vincolante, ai sensi della L.R. del 22 dicembre 1999 n° 38 su tutti gli strumenti di piano e programmatici della Regione e degli Enti Locali.

In considerazione sia del continuo mutare del quadro territoriale, in virtù del dinamismo della fenomenologia afferente al dissesto idrogeologico e dei connessi interventi di mitigazione e di messa in sicurezza, sia conseguentemente ad ulteriori approfondimenti conoscitivi di settore, l'Autorità di Bacino competente provvede alla successiva tempestiva corrispondenza tra il P.A.I. e le suddette dinamicità del territorio, mediante l'aggiornamento dei suddetti Piani

Tra le limitazioni derivanti dalle Norme di attuazione dei PAI, facendo riferimento a titolo esemplificativo a quelle specifiche relative al territorio di competenza dell'ex Autorità dei Bacini Regionali che prevedono:

**Art. 16 - Disciplina delle aree a pericolo e/o rischio di frana molto elevato - aree a pericolo A. Nelle aree a pericolosità molto elevata sono consentiti:**

...

- e) *gli interventi come definiti alle lettere a), b) e c) dell'art.3 del D.P.R. n.380/2001, di manutenzione ordinaria e straordinaria, senza aumento di volume, e di restauro e risanamento conservativo sugli edifici;*
- f) *gli interventi sulle infrastrutture sia a rete che puntuali e sulle attrezzature esistenti, sia private che pubbliche o di pubblica utilità;*

...

- h) *gli interventi di adeguamento del patrimonio edilizio esistente per il rispetto delle normative vigenti nonché interventi di riparazione e di miglioramento antisismico degli edifici danneggiati da eventi sismici qualora gli eventi stessi non abbiano innescato sensibili ed asseverate riattivazioni del fenomeno di dissesto;*

....

**Art. 17 - Disciplina delle aree a pericolo e/o rischio di frana elevato – aree a pericolo B. Nelle aree a pericolosità molto elevata sono consentiti:**

...

- a) *tutti gli interventi consentiti nelle aree a pericolosità molto elevata di cui all'art. 16;*
- b) *gli interventi di ristrutturazione edilizia, come definiti dalle normative vigenti, sugli edifici, sulle infrastrutture sia a rete che puntuali e sulle attrezzature esistenti, sia private che pubbliche o di pubblica utilità, finalizzati al miglioramento antisismico degli edifici danneggiati da eventi sismici qualora gli eventi stessi non abbiano innescato sensibili ed asseverate riattivazioni del fenomeno di dissesto nonché all'adeguamento ed al miglioramento sismico, alla prevenzione sismica, all'abbattimento delle barriere architettoniche, al rispetto delle norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, nonché al miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie, funzionali, abitative e produttive, comportanti anche modesti aumenti di superficie e volume e cambiamento di destinazione d'uso purché funzionalmente connessi a tali interventi;*
- c) *gli interventi per reti ed impianti tecnologici, per sistemazioni di aree esterne, recinzioni ed accessori pertinenziali di arredo agli edifici, alle infrastrutture ed alle attrezzature esistenti, purché non comportino la realizzazione di nuove volumetrie e non determinino aumento delle condizioni di rischio;*

**Art. 23 e 23bis - Disciplina delle aree a pericolo d'inondazione molto elevato - aree a pericolo A1 ed A2 - Nelle aree a pericolosità molto elevata sono consentiti:**

...

- b) *interventi sul patrimonio edilizio esistente, di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell'art.3 del D.P.R. n.380/2001, senza aumento di superfici e di volumi ad esclusione dei cambi di destinazione d'uso che comportino aumento di carico urbanistico;*
- c) *gli interventi per reti ed impianti tecnologici, per sistemazioni di aree esterne, recinzioni ed accessori pertinenziali di arredo agli edifici, alle infrastrutture ed alle attrezzature esistenti, purché non comportino la realizzazione di nuove volumetrie e non determinino aumento delle condizioni di rischio;*
- d) *interventi di adeguamento del patrimonio edilizio esistente per il rispetto delle normative vigenti, nonché interventi di riparazione di edifici danneggiati da eventi sismici e di miglioramento ed adeguamento sismico;*
- e) *interventi finalizzati alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture, delle reti idriche e tecnologiche, delle opere idrauliche esistenti e delle reti viarie;*
- h) *interventi di ampliamento e ristrutturazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico riferite ai servizi essenziali e non delocalizzabili, nonché la sola realizzazione di nuove infrastrutture lineari o a rete non altrimenti localizzabili, compresi i manufatti*



funzionalmente connessi, purché vengano realizzati in condizioni di sicurezza idraulica in relazione alla natura dell'intervento e al contesto territoriale e che non precludano la possibilità di attenuare o eliminare le cause che determinano le condizioni di rischio, previa approvazione dell'Autorità.




Art. 24 e 25- Disciplina delle aree a **pericolo d'inondazione elevato – aree a pericolo B1 e B2 – Nelle aree a pericolosità elevata sono consentiti:**

a) *gli interventi consentiti nella fascia A1, con le stesse modalità di cui all'art. 23;*

*gli interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti alla lettera d) dell'art.3 del D.P.R. n.380/2001, e ricompresi all'art. 10 comma 1 lett. c) dello stesso decreto a condizione che gli stessi non aumentino il livello di rischio, non comportino significativo ostacolo al deflusso delle acque o riduzione dell'attuale capacità d'invaso delle aree stesse e siano compatibili con i livelli di piena attesi e con le caratteristiche idrodinamiche della piena con tempo di ritorno di 200 anni, derivanti da apposita modellazione idraulica, previa approvazione dell'Autorità; .....*

Per quanto concerne i PAI approvati dalle AdB nazionali ed interregionali che interessano il territorio regionale, si rimanda alle rispettive Norme tecniche di attuazione vigenti, per le quali sono stabilite le limitazioni alla realizzazione di opere ed interventi nelle aree individuate, in apposite Cartografie, a pericolosità e a rischio per frana ed alluvione. Tali normative sono conformi nelle disposizioni generali a quelle redatte per il PAI dell'ex AdB regionali.

**Livello di Interferenza con il PAI dell'AdB Regionali**

<b>PE vs PER</b>	Art. 16 - Disciplina delle aree a pericolo e/o rischio di <b>frana</b> molto elevato - <b>aree a pericolo A</b> Art. 17 - Disciplina delle aree a pericolo e/o rischio di <b>frana</b> elevato – <b>aree a pericolo B.</b> ART. 23 e 23bis - Disciplina delle aree a <b>pericolo d'inondazione</b> molto elevato - <b>aree a pericolo A1 e A2</b> Art. 24 e 25- Disciplina delle aree a pericolo d'inondazione elevato – aree a pericolo B1 e B2	Norme di attuazione: Art. 26 - Disciplina delle aree a <b>pericolo d'inondazione</b> lieve – <b>aree a pericolo C</b> Art. 27 - Disciplina delle <b>aree d'attenzione idraulica</b>	
	Interferenza forte 	Interferenza 	parzialmente interferente o indifferente 
<b>PER vs PE</b>	<b>Limitazioni</b> per gli interventi previsti dal PER: <ul style="list-style-type: none"> <li>- impianti geotermici alta, media, bassa entalpia;</li> <li>- mini e micro idraulica;</li> <li>- interventi di efficientamento dell'involucro edilizio che comportino una elevata variazione nell'assetto dei carichi strutturali;</li> <li>- interventi di adeguamento ed efficientamento impiantistico comportanti la creazione di nuovi vani tecnici interrati o seminterrati</li> </ul>	<b>Prescrizioni</b> per gli interventi previsti dal PER Nelle aree di attenzione ogni determinazione relativa ad eventuali interventi è subordinata alla redazione di un adeguato studio idraulico rispondente ai requisiti minimi stabiliti dal Piano (Allegato 8), sulla cui base l'Autorità accerta il livello di pericolosità sussistente nell'area interessata dall'intervento ed aggiorna conseguentemente la perimetrazione delle aree a pericolo d'inondazione secondo la procedura prevista. <u>Saranno quindi assentibili i soli interventi consentiti in relazione all'accertato livello di pericolosità dell'area, secondo quanto disciplinato dagli articoli 23, 23bis, 24, 25 e 26</u>	



**Per quanto riguarda le componenti acqua e suolo si rammenta che esistono, tuttavia ulteriori vincoli da rispettare in sede di realizzazione degli interventi, anche se non specificatamente riferibili a Piani programmatici.**

In particolare, in alcune porzioni del territorio regionale, sono vigenti disposizioni normative che vietano la trasformazione del suolo o che richiedono l'acquisizione di Nulla Osta di autorizzazione o studi approfonditi. Di seguito sono indicati tali riferimenti riguardanti le:

- aree sottoposte a Vincolo Idrogeologico di cui al R.D. del 30 dicembre 1923, n. 3267 e R.D. del 16 maggio 1926 n. 1126. La Regione Lazio ha decentrato parte delle competenze in materia di Vincolo Idrogeologico agli Enti Locali con Legge Regionale n. 53 del 11 dicembre 1998 e D.G.R. n. 3888 del 30 settembre 1998;
- aree di Protezione e di tutela delle risorse idropotabili di cui alla D.G.R. del 14/12/1999 n. 5817/99 e al Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152;
- aree indiziate di emissione pericolosa di Anidride Carbonica (CO<sub>2</sub>) nei territori dei Comuni di Castel Gandolfo, Ciampino, Marino e Roma (Municipi X, XI, XII) di cui alla Determinazione Dirigenziale n. A00271 del 19/01/2012;
- aree indiziate di emissione pericolosa di Anidride Carbonica (CO<sub>2</sub>) nel Territorio del Comune di Fiumicino (località Isola Sacra), di cui alla Determinazione Dirigenziale n. G10802 del 29/09/2016;
- aree critiche per prelievi idrici di cui alla D.G.R. n. 445 del 16 Giugno 2009 *“Provvedimenti per la Tutela dei Laghi Albano e di Nemi e degli acquiferi dei Colli Albani”*.

**5.4.6.2 Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA)**

<b>Stato di Avanzamento</b>	
<i>Approvazione</i>	PGRA del Distretto dell'Appennino Centrale: Approvato dal Comitato Istituzionale integrato il 3 marzo 2016
<i>Adozione</i>	PGRA del Distretto dell'Appennino Centrale: Adottato dal Comitato Istituzionale integrato il 17 dicembre 2015
<i>Stato dell'arte</i>	
<b>Riferimenti Normativi</b>	
<i>Comunitari</i>	Direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23/10/2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni
<i>Nazionali</i>	D.Lgs. n. 219 del 10/12/2010 - Attuazione della direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE e recepimento della direttiva 2009/90/CE che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque. (10G0244) (GU n.296 del 20/12/2010) - Entrata in vigore del provvedimento: 04/01/2011  D.Lgs. n. 49 del 23/02/2010 - Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni. (10G0071) (GU n.77 del 2-4-2010) Entrata in vigore del provvedimento: 17/04/2010;
<i>Regionali</i>	
<b>Elaborati di Piano</b>	
<i>Testuali</i>	Relazione generale Allegato: Priorizzazione delle misure Schede conoscitive Programmi delle misure per le Aree Omogenee - AO Programmi delle misure per le Aree a Rischio Significativo - ARS
<i>Cartografici</i>	Mappe pericolosità Mappe rischio Allegato: Caratteristiche del deflusso

## Sintesi del Piano

La Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione del rischio di alluvioni, recepita nell'ordinamento italiano con il Decreto Legislativo 23 febbraio 2010 n. 49, pone agli enti competenti in materia di difesa del suolo, l'obiettivo di mitigare le conseguenze per la salute umana, per il territorio, per i beni, per l'ambiente, per il patrimonio culturale e per le attività economiche e sociali, derivanti da eventi alluvionali.

In tal senso la Direttiva e il D.Lgs. n.49/2010 disciplinano le attività di valutazione e di gestione dei rischi articolandole in tre fasi:

- Fase 1 - Valutazione preliminare del rischio di alluvioni;
- Fase 2 - Elaborazione di mappe della pericolosità e del rischio di alluvione;
- Fase 3 - Predisposizione ed attuazione di piani di gestione del rischio di alluvioni;
- Fasi successive - Aggiornamenti del Piano di gestione (2018, 2019, 2021).

In base al D.Lgs. n.49/2010, i soggetti competenti agli adempimenti di cui sopra sono le Autorità di bacino distrettuali (introdotte dall'art. 63 del D.Lgs. n.152/2006) e le Regioni che, in coordinamento tra loro e con il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, predispongono la parte dei piani di gestione per il distretto idrografico relativa al sistema di allertamento nazionale, statale e regionale, per il rischio idraulico ai fini di protezione civile.

Nel Piano di gestione del rischio devono essere definiti gli obiettivi della gestione del rischio di alluvioni, evidenziando, in particolare, la riduzione delle potenziali conseguenze negative per la salute umana, il territorio, i beni, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche e sociali, attraverso l'attuazione prioritaria di interventi non strutturali e di azioni per la riduzione della pericolosità.

Le Autorità di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 152 del 2006, predispongono Piani di gestione, coordinati a livello di distretto idrografico. Detti piani sono predisposti nell'ambito delle attività di pianificazione di bacino facendo salvi gli strumenti di pianificazione già predisposti nell'ambito della pianificazione di bacino in attuazione della normativa previgente.

Le Regioni, in coordinamento tra loro, nonché con il Dipartimento nazionale della protezione civile, predispongono la parte dei piani di gestione nell'ambito del distretto idrografico di riferimento relativa al sistema di allertamento, nazionale, statale e regionale, per il rischio idraulico ai fini di protezione civile, di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 febbraio 2004, con particolare riferimento al governo delle piene.

Il Piano di Gestione del rischio di alluvioni è costituito da alcune sezioni fondamentali che possono essere così riassunte:

- analisi preliminare della pericolosità e del rischio alla scala del bacino o dei bacini che costituiscono il distretto;
- identificazione della pericolosità e del rischio idraulico a cui sono soggetti i bacini del distretto, con indicazione dei fenomeni che sono stati presi in considerazione, degli scenari analizzati e degli strumenti utilizzati;
- definizione degli obiettivi che si vogliono raggiungere in merito alla riduzione del rischio idraulico nei bacini del distretto;
- definizione delle misure che si ritengono necessarie per raggiungere gli obiettivi prefissati, ivi comprese anche le attività da attuarsi in fase di evento.

I Piani di gestione pertanto riguardano tutti gli aspetti legati alla gestione del rischio di alluvioni ed ovvero la prevenzione, la protezione e la preparazione, comprendendo al loro interno anche la fase di previsione delle alluvioni e i sistemi di allertamento, oltre alla gestione in fase di evento.

Nell'ambito di ciascun Distretto l'approvazione degli atti è effettuata dai Comitati istituzionali e tecnici delle Autorità di bacino di rilievo nazionale, integrati da componenti designati dalle Regioni il cui territorio ricade nel distretto idrografico, se non già rappresentate nei medesimi comitati.

Il territorio laziale è ricompreso nei seguenti distretti idrografici:

- Distretto Idrografico dell'Appennino Settentrionale, relativamente al bacino idrografico del fiume Fiora (bacino interregionale);
- Distretto Idrografico dell'Appennino Centrale, relativamente alla maggior parte del territorio regionale compreso nei bacini idrografici del fiume Tevere (bacino nazionale) e del fiume Tronto (bacino interregionale) nonché nei bacini regionali;
- Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale, relativamente al bacino idrografico dei fiumi Liri-Garigliano (bacino nazionale).

Agli adempimenti previsti dal D.Lgs. n.49/2010 per le porzioni del territorio laziale ricadenti nei bacini del fiume Tevere, dei fiumi Liri-Garigliano e del fiume Fiora provvedono le rispettive Autorità di bacino nazionale, e interregionale, mentre per le restanti parti la Regione, avvalendosi comunque delle segreterie tecnico-operative delle Autorità di bacino interregionali e regionali.

Livello di Interferenza					
PE vs PER					
	Interferenza forte		Interferenza	↑	parzialmente interferente o indifferente
PER vs PE		<p>Benché i PGRA non contengano misure prescrittive, in sede di attuazione dei POP del PER dovrà essere attentamente valutato che la localizzazione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- impianti geotermici ad alta e media entalpia;</li> <li>- mini e micro idraulica;</li> <li>- installazioni di parchi eolici;</li> </ul> <p>non ricada nelle aree con classe di rischio R4 (molto elevato) ed R3 (elevato)</p>			

### 5.4.7 Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria (PRQA)

Stato di Avanzamento	
<i>Approvazione</i>	D.C.R. n. 66 del 10/12/2009 - Approvazione del Piano di risanamento della qualità dell'aria
<i>Adozione</i>	D.G.R. n. 217 del 18 maggio 2012 "Nuova zonizzazione del territorio regionale e classificazione delle zone e agglomerati ai fini della valutazione della qualità dell'aria ambiente in attuazione dell'art. 3, dei commi 1 e 2 dell'art. 4 e dei commi 2 e 5 dell'art. 8, del D.lgs. 155/2010
<i>Stato dell'arte</i>	
Riferimenti Normativi	
<i>Comunitari</i>	<p>Direttiva 98/77/CE della Commissione del 2 ottobre 1998: che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/220/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative a misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore.</p> <p>Protocollo di Torino: sottoscritto dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome il 5 giugno 2001. Tale atto rappresenta il primo documento d'intesa per il coordinamento delle politiche regionali finalizzate alla riduzione delle emissioni dei gas- serra nell'atmosfera.</p> <p>Direttiva 2001/77/CE: Promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili;</p> <p>Decisione 2001/744/CE del 17 ottobre 2001: che modifica l'allegato V della direttiva 99/30/CE del Consiglio concernente i valori limite di qualità della aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo;</p> <p>Direttiva 2002/51/CE: del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, sulla riduzione del livello delle emissioni inquinanti dei veicoli a motore a due o a tre ruote e che modifica la direttiva 97/24/CE.</p> <p>Decisione 2002/358/CE del Consiglio, del 25 aprile 2002: con la quale la Comunità europea ha approvato il Protocollo adottato il 10 dicembre 1997 a Kyoto nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e ha previsto l'esecuzione congiunta degli impegni che ne derivano.</p> <p>Protocollo di Kyoto: entrato ufficialmente in vigore il 23 febbraio 2005 in seguito alla ratifica del Protocollo stesso da parte della Russia;</p>
<i>Nazionali</i>	<p>Legge n. 615 del 31 luglio 1966: recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico, limitatamente al settore degli impianti termici.</p> <p>DPR 24/5/1988, n. 203: attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria ambiente, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'articolo 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183, pubblicato nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale del 16 giugno 1988, n. 140, ed, in particolare, gli articoli 20, 21, 22, e 23 e gli allegati I, II, III, e IV;</p> <p>Decreto Ministero dell'Ambiente 19/11/1997, n. 503: recante "Norme per l'attuazione delle direttive 89/369/CEE e 89/429/CEE concernenti la prevenzione dell'inquinamento atmosferico provocato dall'incenerimento dei rifiuti urbani e la disciplina delle emissioni e delle condizioni di combustione degli impianti di incenerimento di rifiuti urbani, di rifiuti speciali non pericolosi, nonché di taluni rifiuti sanitari".</p> <p>Decreto del ministro dell'Ambiente 1/10/2002 n. 261: recante le direttive tecniche per la valutazione preliminare della qualità dell'aria ambiente, i criteri per l'elaborazione del piano e dei programmi di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 351;</p> <p>D.lgs. n. 59 del 18 febbraio 2005: "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrale dell'inquinamento".</p> <p>D.Lgs. n. 152 del 3/4/2006: "Norme in materia ambientale", Parte V "Norme in materia di Tutela dell'Aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera.</p>

<i>Regionali</i>	<p>D.P.G.R. 19 gennaio 1993, n. 96: “Atto di indirizzi e coordinamento in materia di inquinamento atmosferico”.</p> <p>D.G.R. n. 1218 del 3/03/1995: Ratifica della D.G.R. n.521 del 14/2/1995 concernente: Individuazione delle aree soggette a rischio di inquinamento atmosferico nella Regione Lazio e dell'autorità competente alla adozione dei provvedimenti necessari ai sensi dell'art. 4 del D.M. 15/4/1994”;</p> <p>D.G.R. n. 133 del 08/02/02: “Misure urgenti per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento atmosferico nella regione Lazio”;</p> <p>D.G.R. n. 767 del 1/08/03: “D.lgs. 351/99 – Attuazione dell'art. 5 e dell'art.6 – Valutazione preliminare della qualità dell'aria ed individuazione, in prima applicazione, delle zone del territorio regionale di cui agli artt. 7, 8, e 9 del suddetto decreto”.</p> <p>D.G.R. n. 128 del 27/02/04: “Integrazioni e modifiche alla deliberazione n. 1316 del 05/12/03, riguardante misure urgenti per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento atmosferico nei Comuni di Roma e Frosinone”;</p> <p>D.G.R. n. 538 del 18/06/04: “D.lgs. 351/99 – Attuazione dell'art. 8 – misure da applicare nelle zone in cui i livelli degli inquinanti sono più alti dei valori limite – Approvazione degli Indirizzi Strategici - Piano di Risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria;</p> <p>D.G.R. n. 223 del 25/02/05: “Attuazione del D.Lgs. 351/99 e del D.M. 60/2002 - approvazione della nuova configurazione della rete di monitoraggio della qualità della aria del comune di Roma” modificata con la D.G.R. n. 938 del 8/11/2005;</p>
<b>Elaborati di Piano</b>	
<i>Testuali</i>	Relazione generale
<i>Cartografici</i>	
<b>Sintesi del Piano</b>	
<p>Il Piano di Risanamento della Qualità dell'aria della Regione Lazio stabilisce norme tese ad evitare, prevenire o ridurre gli effetti dannosi per la salute umana e per l'ambiente nel suo complesso, determinati dalla dispersione degli inquinanti in atmosfera</p> <p>Il PRQA è lo strumento di pianificazione con il quale la Regione Lazio dà applicazione alla direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente e alle successive direttive integrative.</p> <p>In accordo con quanto prescritto dalla normativa persegue due obiettivi generali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il risanamento della qualità dell'aria nelle zone dove si sono superati i limiti previsti dalla normativa o vi è un forte rischio di superamento;</li> <li>• il mantenimento della qualità dell'aria nel restante territorio;</li> </ul> <p>attraverso misure di contenimento e di riduzione delle emissioni da traffico, industriali e diffuse, che portino a conseguire il rispetto dei limiti imposti dalla normativa, ma anche a mantenere anzi a migliorare la qualità dell'aria ambiente nelle aree del territorio dove non si rilevano criticità.</p> <p>Le azioni e le misure previste dal Piano sono direttamente volte a riportare o contenere entro i valori limite di qualità dell'aria gli inquinanti previsti nel decreto del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio del 2 aprile 2002, n. 60 e produrre un effetto indiretto sull'inquinante ozono attraverso la riduzione dei suoi precursori.</p> <p>La struttura generale del piano, analizzata la situazione regionale afferente la qualità dell'aria, ai fini della determinazione delle proprie azioni, opera, in sintesi, come di seguito descritto:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zonizza il territorio regionale in 3 zone (A-B-C);</li> <li>2. Prevede 3 tipologie di interventi principali:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Norme per il mantenimento della qualità dell'aria</li> <li>b. Norme per il risanamento della qualità dell'aria</li> <li>c. Provvedimenti specifici</li> </ol> </li> <li>3. Correla l'applicazione degli interventi alla zonizzazione;</li> <li>4. Stabilisce i compiti dei principali soggetti attuatori;</li> </ol>	

Livello di Interferenza					
PE vs PER	<p>Norme attuative - Art. 5 - Provvedimenti per la riduzione delle emissioni di impianti di combustione ad uso civile:</p> <p>a) <i>le stufe e i camini chiusi a biomassa legnosa devono garantire un rendimento energetico <math>\eta \geq 63\%</math> e rispondere ai requisiti di bassa emissione di monossido di carbonio;</i></p> <p>....</p>				
	Interferenza forte	↓↑	Interferenza		parzialmente interferente o indifferente
PER vs PE	<p>↓</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- impianti di combustione diretta delle biomasse legnose;</li> <li>- impianti di trasformazione energetica del biogas non in co/trigenerazione;</li> </ul>				
	<p>↑</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Interventi volti ad aumentare la copertura dei consumi civile e terziario per usi termici con energia elettrica</li> <li>- Interventi volti a centralizzare l'utilizzo della biomassa legnosa in impianti di combustione in cogenerazione/teleriscaldamento riducendo l'uso diffuso</li> <li>- Interventi volti a favorire la transizione verso l'elettrico nel settore trasporti e mobilità</li> </ul>				

In allegato 5.2 si riporta la suddivisione del territorio regionale per classi complessive di inquinamento dell'aria come definite dalla DGR n. 563 del 15/9/2016.

#### 5.4.8 Piano di Gestione dei Rifiuti (PGR)

Stato di Avanzamento	
Approvazione	D.C.R. n.14 del 18/01/2012 “Approvazione del piano di Gestione dei Rifiuti del Lazio ai sensi dell’articolo 7, comma 1 della legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 (Disciplina regionale della Gestione dei Rifiuti).”
Adozione	
Stato dell’arte	
Riferimenti Normativi	
Comunitari	Direttiva 2008/98/ CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19/11/2008, relativa ai Rifiuti e che abroga alcune direttive – “Nuova Direttiva Quadro Rifiuti”
Nazionali	Legge 6/6/2008, n. 101 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee” (GU Serie Generale n.132 del 07-06-2008) D.Lgs 3/4/2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e smi, in particolare art. 199; D.Lgs 13/1/2003, n. 36 “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti” (GU n. 59 del 12-3-2003 - Suppl. Ordinario n.40)
Regionali	DGR del 22/04/2016 n. 199 Piano regionale dei rifiuti di cui alla Deliberazione di Consiglio 18 gennaio 2012, n. 14 così come modificato dalla Deliberazione di Consiglio 24 luglio 2013, n. 8 – Approvazione “Determinazione del fabbisogno” e allegata “Determinazione del Fabbisogno” (sostituisce il paragrafo 10.7 del Piano regionale dei rifiuti di cui alla Deliberazione di Consiglio 18 gennaio 2012, n. 14 così come modificato dalla Deliberazione di Consiglio 24 luglio 2013, n. 8 ); D.G.R. del 19/11/2010, n. 523 BURL del 7/12/2010, n. 45, Suppl. Ordinario n. 209, “Adozione dello schema di Piano regionale di gestione dei rifiuti del Lazio” D.G.R. del 1/2/2008, n. 47 - “Linee guida per l’adeguamento del Piano di Gestione dei rifiuti della Regione Lazio, ai sensi dell’art. 199 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152”; D.C.R. del 12 luglio 2002, n. 112 concernente l’Approvazione del “Piano di gestione dei rifiuti nella Regione Lazio LR 9/7/1998, n. 27 “Disciplina regionale della gestione dei rifiuti” e smi.
Elaborati di Piano	
Testuali	Sez I – Rifiuti Urbani Sez. II – Rifiuti Speciali Rapporto Ambientale
Cartografici	



## Sintesi del Piano

Il nuovo Piano regionale di gestione dei rifiuti, quale aggiornamento del precedente Piano approvato con D.C.R. 10 luglio 2002 n. 112, a seguito della necessità di adeguamento alle numerose innovazioni normative, fra cui:

- Il D.Lgs. 36/03, c.d. “Decreto discariche”, che ha imposto il divieto del conferimento dei rifiuti non trattati in discarica e la riduzione dei rifiuti biodegradabili da avviare a smaltimento;
- Il D.Lgs. 152/06, c.d. “Codice ambientale”, che disciplina con maggiore dettaglio numerosi temi in materia di competenze, programmazione e regolazione della materia dei rifiuti, non chiariti dalla disciplina previgente (D.Lgs. 22/97).

Nel contempo, il mancato adempimento di taluni obblighi di legge è stato oggetto di opposizione della Commissione europea, con l'avvio della procedura di infrazione a cui il Piano medesimo intende rispondere. Anche i mutamenti economici e sociali determinano nuovi obblighi e l'esigenza di costruire nuovi percorsi. La crescente pressione ambientale derivante dalla crescita economica (anche in fasi di rallentamento e contrazione temporanea del ciclo), impone la ricerca e l'adeguamento della strategia regionale in materia di produzione dei rifiuti, di efficienza e di recupero: i rifiuti nel Lazio devono diventare input di una catena di recupero e marginale deve essere il loro smaltimento.

Lo studio di soluzioni adeguate è comunque limitato da un crescente ruolo attribuito al mercato per la gestione dei rifiuti. Il Codice ambientale, infatti, in linea con l'evoluzione e la tendenza comunitaria in materia di concessioni e appalti limita fortemente il ruolo delle Amministrazioni Pubbliche: permangono, sì, competenze di programmazione, che tuttavia assumono la caratteristica di puro orientamento o auspicio, mentre minore è la forza coercitiva e prescrittiva del contenuto della programmazione.

Dal quadro normativo che precede si evince che la Regione ha competenza, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dallo Stato, per la redazione dei Piani regionali di gestione dei rifiuti nei quali vengono definiti i criteri per l'individuazione, da parte delle Province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, nonché i criteri per l'individuazione dei luoghi o impianti idonei allo smaltimento.

Ciò attraverso il perseguimento di tre obiettivi specifici, da conseguire entro il termine fissato (anno 2017):

- Ob1) Obiettivi di riduzione alla fonte della produzione di rifiuti;
- Ob2) Obiettivi di RD (%) in linea con quelli previsti dal legislatore nazionale;
- Ob3) Istituzione di un sistema integrato di impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti che sia efficiente, dotato delle migliori tecnologie disponibili, teso a garantire autosufficienza impiantistica.

Il Piano, nasce quindi con lo scopo di uniformare e razionalizzare la programmazione che si è susseguita nel tempo, per aggiornare la stessa al mutato quadro normativo nazionale, nonché per il superamento dell'emergenza dei rifiuti urbani nella regione e fornisce una rappresentazione dell'intero ciclo dei rifiuti, dalla produzione alla reimmissione come materiali sul mercato o allo smaltimento finale.

Il piano è articolato per tematiche finalizzate alla conoscenza, valutazione e individuazione di:

- a) tipo, quantità e fonte dei rifiuti prodotti all'interno del territorio, suddivisi per ambito territoriale ottimale per quanto riguarda i rifiuti urbani che saranno prevedibilmente spediti da o verso il territorio nazionale e valutazione dell'evoluzione dei flussi nonché fissazione degli obiettivi di Raccolta differenziata da raggiungere;
- b) sistemi di raccolta dei rifiuti e impianti di smaltimento e recupero esistenti, inclusi eventuali sistemi speciali per oli usati, rifiuti pericolosi, flussi di rifiuti disciplinati da specifica normativa comunitaria;
- c) necessità di nuovi sistemi di raccolta, della chiusura degli impianti esistenti per i rifiuti, di ulteriori infrastrutture per gli impianti in conformità al principio di autosufficienza e prossimità;
- d) criteri di riferimento per l'individuazione dei siti e la capacità dei futuri impianti di smaltimento o dei grandi impianti di recupero, se necessario;
- e) politiche generali di gestione dei rifiuti, incluse tecnologie e metodi di gestione pianificata o altre politiche per i rifiuti che pongono problemi particolari di gestione;
- f) delimitazione dei singoli ambiti territoriali ottimali sul territorio regionale, nel rispetto delle linee guida;
- g) complesso delle attività e dei fabbisogni degli impianti necessari a garantire la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di trasparenza, efficacia, efficienza, economicità e autosufficienza della gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno di ciascuno degli ambiti territoriali ottimali nonché ad assicurare lo smaltimento e il recupero dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione al fine di favorire la riduzione della movimentazione di rifiuti;
- h) stima dei costi delle operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti urbani;
- i) le iniziative volte a favorire, il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dai rifiuti di materiali ed energia, ivi incluso il recupero e lo smaltimento dei rifiuti che ne derivino;

Inoltre, **costituiscono parte integrante del piano regionale i piani per la bonifica delle aree inquinate.**

Livello di Interferenza					
PE vs PER					
	Interferenza forte		Interferenza	↑	parzialmente interferente o indifferente
PER vs PE			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Interventi volti allo sfruttamento energetico dei RSU in co/trigenerazione</li> <li>- Interventi volti allo sfruttamento energetico della FORSU con impianti a biogas con immissione in rete dello stesso</li> <li>- Interventi volti al recupero a fini energetici del biogas da discarica;</li> <li>- Interventi volti alla coltivazione a fini energetici delle discariche esaurite/dismesse con tecnologia fotovoltaica: impianti areali;</li> </ul>		

5.4.8.1 Piano delle bonifiche dei siti inquinati

<b>Stato di Avanzamento</b>	
Approvazione	D.C.R. del 18/01/2012, n. 14 – “Approvazione del piano di Gestione dei Rifiuti del Lazio ai sensi dell'articolo 7, comma 1 della legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 (Disciplina regionale della Gestione dei Rifiuti)” - Parte VIII Bonifica dei Siti Contaminati
Adozione	
Stato dell'arte	Sono in fase di implementazione diverse delle misure previste dal Piano ed in particolare la creazione dell'Anagrafe dei siti inquinati
<b>Riferimenti Normativi</b>	
Comunitari	Direttiva 2008/98/ CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19/11/2008, relativa ai Rifiuti e che abroga alcune direttive – “Nuova Direttiva Quadro Rifiuti”
Nazionali	Legge 6/6/2008, n. 101 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee” (GU Serie Generale n.132 del 07-06-2008) D.Lgs 3/4/2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e smi, in particolare art. 199; D.Lgs 13/1/2003, n. 36 “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti” (GU n. 59 del 12-3-2003 - Suppl. Ordinario n.40)
Regionali	D.G.R.. n. 310 del 03/10/2013 – “Predisposizione e modalità di attivazione dell'Anagrafe dei Siti da Bonificare ai sensi dell'Art. 251, del Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006” D.C.R. del 18/01/2012, n. 14 – “Approvazione del piano di Gestione dei Rifiuti del Lazio ai sensi dell'articolo 7, comma 1 della legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 (Disciplina regionale della Gestione dei Rifiuti)” D.G.R. dell'1/7/2008 n. 451 – “Bonifica di siti contaminati. Linee Guida Indirizzi e coordinamento dei procedimenti amministrativi di approvazione ed esecuzione degli interventi disciplinati dal D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 – Parte IV – Titolo V e dalla L.R. 9 luglio 1998 n. 27 e s.m.i.”
<b>Elaborati di Piano</b>	
Testuali	Adeguamento del Piano Regionale delle Bonifiche dei siti contaminati - Testo di Piano Allegato 1 – Elenco dei Siti Regionali sottoposti a procedura di bonifica Allegato 2 – Descrizione del SIT ed istruzioni per l'utilizzo Allegato 3 – Modello per la determinazione della sensibilità ambientale Allegato 4 – Nota tecnica per la gestione dei siti contaminati Allegato 5 – Iter procedurale dei siti contaminati: articolazione progettuale Allegato 6 – Il metodo A.R.G.I.A. Allegato 7 – Interventi di bonifica: linee guida per la determinazione delle garanzie finanziarie
Cartografici	Cartografie di Piano: Volume I – Frosinone Volume II – Rieti Volume III – Roma Volume IV – Latina Volume V – Viterbo

### Sintesi del Piano

La bonifica dei siti contaminati rappresenta la fase finale di un articolato iter procedurale che inizia nel momento in cui viene accertata la presenza di una sostanza inquinante all'interno di una delle matrici ambientali (suolo superficiale, suolo profondo, falda acquifera) con una concentrazione tale da determinare un rischio sanitario-ambientale non trascurabile.

L'entrata in vigore del D. lgs. 152/2006 e s.m.i., ed in particolare le innovazioni introdotte dalla Parte IV al Titolo V del Decreto, ha comportato per la bonifica dei siti contaminati il passaggio al nuovo sistema di procedure operative ed amministrative.

Nella Regione Lazio, l'iter procedurale è stato rivisto anche alla luce delle modifiche apportate dalla L.R. n.23 del 2006 alla Legge Regionale n. 27 del 1998 "Disciplina della gestione dei rifiuti" che ha delegato ai Comuni del Lazio specifiche funzioni riguardanti l'approvazione degli interventi di bonifica dei siti inquinati.

La Regione ha regolamentato la gestione amministrativa dei procedimenti riguardanti gli interventi di bonifica attraverso la stesura di specifiche linee guida, emanate con la D.G.R. n. 451/2008.

L'obiettivo delle linee guida è quello di fornire alle amministrazioni competenti e ai soggetti interessati indirizzi concertati e condivisi su alcuni aspetti procedurali del D.lgs 152/2006 e s.m.i. Parte IV – Titolo V.

In particolare tali linee guida forniscono indirizzi ai soggetti interessati ed alle Amministrazioni competenti su taluni aspetti procedurali del D.Lgs 152/06 assicurando alle stesse, nel contempo in modo univoco, l'indispensabile sostegno tecnico dell' Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio - ARPA.

Tali forme di sostegno, che in prospettiva entreranno a far parte in modo organico dell'aggiornamento del Piano Regionale delle Bonifiche, sono peraltro già previste dalla normativa vigente nel quadro delle competenze delle Province in materia di controlli, nelle forme specificate nell'articolo 197 c. 2 del D.lgs 152/06, nonché nell'art. 248 c. 1 e 2 del medesimo decreto.

Gli indirizzi sono inoltre volti ad assicurare a livello regionale la presenza dell'ARPA nelle conferenze dei servizi convocate ai sensi degli artt. 242 e 249 del D.lgs 152/06, così come previsto dall'art. 5, comma 3, della citata legge regionale n. 23/06.

Considerata l'articolazione e la complessità delle attività connesse alla approvazione, esecuzione e controllo dei progetti di bonifica ed all'applicazione delle disposizioni transitorie, sono delineate nel documento di indirizzo e coordinamento, le azioni di intervento dei diversi soggetti in relazione alle diverse fasi concettuali e temporali di realizzazione dei progetti di bonifica.

L'aspetto metodologico rilevante in questo contesto è dato dall'articolazione del "percorso tecnico e amministrativo", che strutturato nelle diverse fasi di sviluppo dei progetti di bonifica, consente di individuare le attività delegate ai Comuni, nella qualità di Autorità procedenti, e quelle delle Province, nella qualità di Autorità di controllo, che saranno integrate dall' ARPA con attività di:

- Verifica, analisi e valutazione tecnica della documentazione di progetto nelle diverse fasi istruttorie;
- Verifiche, attraverso sopralluoghi, relative alla conduzione e allo sviluppo delle azioni conseguenti ad atti autorizzativi;
- Verifica, attraverso l'effettuazione di campionamenti ed analisi a supporto delle fasi di messa in sicurezza d'emergenza/urgenza, autocertificazione, caratterizzazione, bonifica.

Lo scopo è quindi quello di definire il percorso operativo che conduce alla **certificazione di avvenuta bonifica di un sito** e alla raccolta e verifica delle diverse azioni che compongono il procedimento.

### Livello di Interferenza

<b>PE vs PER</b>				
	Interferenza forte		Interferenza	parzialmente interferente o indifferente
<b>PER vs PE</b>		<u>Interventi</u> volti alla <u>coltivazione energetica</u> dei siti inquinati bonificati e dotati della certificazione di avvenuta bonifica con tecnologia fotovoltaica: impianti areali		

## 5.4.9 Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE)

Stato di Avanzamento	
Approvazione	D.C.R. del 20/04/2011, n. 7 concernente: “Legge regionale 6 dicembre 2004, numero 17. Approvazione del Piano Regionale delle Attività Estrattive”, pubblicata sul Supplemento ordinario numero 134 del BURL n. 25 del 7/7/2011;
Adozione	
Stato dell'arte	
Riferimenti Normativi	
Comunitari	
Nazionali	
Regionali	Regolamento regionale 14/4/2005, n.5 - “Regolamento di attuazione dell'articolo 7 della legge regionale 6 dicembre 2004, n. 17 (Disciplina organica in materia di cave e torbiere e modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo” e successive modifiche)”. L.R. del 6/12/2004, n.17 - Norme per la coltivazione delle cave e torbiere della Regione Lazio” art.9 “Piano regionale delle attività estrattive L.R. dell'11/4/1986, n.17 - Norme sulle procedure della programmazione
Elaborati di Piano	
Testuali	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Relazione Generale</li> <li>- Sintesi non tecnica</li> <li>- Dichiarazione di sintesi</li> <li>- Linee Guida per la redazione dei Piani delle Attività Estrattive Provinciali</li> <li>- Linee Guida per la definizione delle azioni di Piano e normativa tecnica</li> <li>- Rapporto Ambientale</li> <li>- Valutazioni preliminari sulla natura e sullo stato degli ammassi rocciosi in relazione allo sviluppo di attività estrattive</li> <li>- Schede di sintesi provinciali attività estrattive</li> <li>- Schede Litotipi</li> </ul>
Cartografici	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cartografia di censimento delle attività estrattive</li> <li>- Cartografia dei poli estrattivi</li> <li>- Cartografia Idrogeologica</li> <li>- Cartografia Litologica</li> <li>- Carta delle Risorse disponibili</li> <li>- Cartografia dei Vincoli</li> </ul>
Sintesi del Piano	
<p>Il documento è un importante atto di programmazione settoriale, stabilito dalla L.R. del 6/12/2004, n.17 e s.m.i. All'art.9 - Piano regionale delle attività estrattive si cita, infatti: <i>1. Il piano regionale delle attività estrattive, di seguito denominato PRAE, è l'atto di programmazione settoriale che stabilisce, nell'ambito della programmazione socio-economica e territoriale regionale, gli indirizzi e gli obiettivi di riferimento per l'attività di ricerca di materiali di cava e torbiera e di coltivazione di cava e torbiera, nonché per il recupero ambientale delle aree interessate.</i></p> <p>Il PRAE, ai fini del corretto utilizzo delle risorse naturali compatibile con la salvaguardia dell'ambiente e del territorio nelle sue componenti fisiche, biologiche, paesaggistiche e monumentali, in particolare, contiene:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il quadro tecnico ed economico del settore;</li> <li>- le previsioni della produzione complessiva dei materiali estrattivi riferite al periodo di vigenza del PRAE;</li> <li>- la stima del fabbisogno complessivo dei vari tipi di materiali estrattivi secondo ipotesi di medio e lungo periodo per graduare nel tempo l'utilizzazione delle aree interessate;</li> <li>- la stima del fabbisogno relativa ai materiali sostituibili attraverso il riutilizzo dei materiali derivanti da demolizioni, restauri, ristrutturazioni, sbancamenti e drenaggi, che comunque deve essere pari ad almeno il 10 per cento nel primo anno di vigenza del PRAE e tendere al perseguimento dell'obiettivo del 50 per cento nei successivi anni;</li> <li>- il censimento delle cave e torbiere in esercizio con la quantificazione dei materiali residui autorizzati e non ancora</li> </ul>	

estratti;

- il censimento delle cave e torbiere dismesse;
- la individuazione degli ambiti territoriali gravati da vincoli ostativi all'attività estrattiva di natura ambientale, paesaggistica, culturale o relativi alla difesa del suolo, previsti dalla legislazione vigente, con l'indicazione di criteri e scale di compatibilità;
- la rappresentazione di quanto indicato alle lettere e), f) e g) sulla base della carta tecnica regionale di cui al titolo II della legge regionale 18 dicembre 1978, n. 72 (Quadro regionale di riferimento territoriale e carta tecnica regionale) e successive modifiche;
- i criteri di definizione ed individuazione dei poli estrattivi di rilevante interesse per l'economia, tenendo conto delle aree già interessate da attività estrattive;
- le disposizioni tecniche per la progettazione e la coltivazione delle cave e torbiere e per il recupero ambientale delle aree interessate, con l'indicazione di linee guida per la localizzazione delle aree suscettibili di attività estrattiva;
- i criteri di definizione delle distanze minime di rispetto per la coltivazione di cave e torbiere in prossimità dei centri abitati, in relazione alla tipologia dei materiali da estrarre.

Il PRAE può essere aggiornato ogni cinque anni.

Il PRAE, che assume efficacia giuridica di piano di settore ai sensi dell'articolo 12 della L.R. 22/12/1999, n. 38 - *Norme sul governo del territorio* e successive modifiche, ed i relativi aggiornamenti sono approvati, previo parere della CRC, secondo le procedure previste dalla L.R. dell'11/4/1986, n.17 (*Norme sulle procedure della programmazione*), in quanto compatibili.

#### Livello di Interferenza

<b>PE vs PER</b>				
	Interferenza forte		Interferenza	parzialmente interferente o indifferente
<b>PER vs PE</b>			Interventi volti alla coltivazione energetica delle aree marginali e dei siti estrattivi dismessi con tecnologia fotovoltaica: impianti areali	

In allegato 5.2 si riporta un quadro della distribuzione territoriale delle aree ad uso produttivo e marginale.

#### 5.4.10 Piano Regionale delle Aree di Emergenza Strategiche PRAES

Stato di Avanzamento	
Approvazione	
Adozione	D.G.R. n. 363 del 17/6/2014 “Linee guida per la pianificazione comunale o intercomunale di emergenza di protezione civile” BURL del 1/7/2014
Stato dell’arte	Il PRAES rappresenta un piano stralcio del redigendo PRPC ( <i>Piano Regionale di Protezione Civile</i> ) da parte dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile
Riferimenti Normativi	
Comunitari	
Nazionali	Legge n. 100 del 12/7/2012 - <i>Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 15 maggio 2012, n. 59, recante “Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile</i>
Regionali	
Elaborati di Piano	
Testuali	
Cartografici	
Sintesi del Piano	
<p>Con l’emanazione delle Linee Guida regionali per la pianificazione di emergenza Comunale o Intercomunale dell’1/7/2014, la Regione ha normato il modo e il metodo per la realizzazione da parte delle Amministrazioni locali del Piano di Emergenza Comunale, obbligatorio a norma della Legge n. 100/2012 perché strumento strategico per la gestione delle emergenze e per la prevenzione nella mitigazione dei rischi nei territori comunali.</p> <p>Se a livello locale è previsto e richiesto che ciascun Comune si doti di un sistema di protezione civile flessibile in funzione delle specifiche caratteristiche dimensionali, strutturali e delle risorse umane e strumentali disponibili, la Regione deve garantire strategie e scelte nel proprio Piano Regionale di Protezione Civile (PRPC), assicurando a tutta la comunità regionale la catena di Comando e Controllo.</p> <p>Nelle more della realizzazione del PRPC, che l’Agenzia Regionale di Protezione Civile sta predisponendo, si è reso necessario individuare delle Aree di emergenza strategiche a livello regionale che possano garantire di definire scelte strategiche e di pianificazione del sistema regionale di protezione civile e rendere efficaci i primi soccorsi alle popolazioni colpite da eventi calamitosi.</p> <p>Il PRAES è quindi il Piano stralcio del redigendo PRPC e rappresenta il quadro generale delle Aree emergenziali che si aggiungono alle aree di emergenza comunali che i Sindaci devono obbligatoriamente inserire nei loro Piani di Emergenza Comunali al fine di integrare il modello d’intervento che assicuri procedure e modalità di risposta organizzata del sistema regionale integrato di protezione civile nelle varie fasi di emergenza operativa.</p> <p>Un piano regionale che abbia come obiettivo primario l’individuazione di Aree di Emergenza strategiche su base regionale deve saper sviluppare un concetto di diffusione e scelta delle località che garantisca fruibilità immediata, accesso facilitato rispetto a grandi vie di percorrenza e flessibilità nell’utilizzo delle aree stesse.</p> <p>Dovendo gestire comunque una realtà a scala regionale il PRAES rappresenta un quadro generale delle Aree emergenziali che si aggiungono alle aree di emergenza comunali che i Sindaci devono obbligatoriamente inserire nei loro Piani di Emergenza Comunali al fine di integrare il modello d’intervento che assicuri procedure e modalità di risposta organizzata del sistema regionale integrato di protezione civile nelle varie fasi di emergenza operativa.</p> <p>Il PRAES contiene quindi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– La tipologia delle Aree di Emergenza strategiche;</li> <li>– l’individuazione delle Aree di Emergenza strategica a livello regionale;</li> <li>– la definizione delle attività che possono essere operate su ciascuna Area di Emergenza strategica.</li> </ul> <p>Le aree individuate dal PRAES sono di proprietà di diversi Enti (Regione, ARSIAL, Comuni, Società Interportuale), ma al momento di una grave emergenza vengono utilizzate dalla Regione per la gestione del Sistema di Protezione Civile. Le quattro tipologie sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>Aree di accoglienza per la popolazione:</b> sono le aree in cui verranno accolti gli evacuati di alcune tipologie particolari di emergenze che possono accadere per eventi di grande magnitudo rientranti nel Sistema di Protezione Civile nazionale per eventi di tipo b) o c) ai sensi della Legge n. 100/12. Queste aree sono ubicate preferibilmente in strutture sicure, ampie e funzionali per consentire oltre che all’assistenza anche il riscontro e l’assegnazione della</li> </ul>	

popolazione alla struttura alloggiativa. Sono dotate di ampi parcheggi. - Area di Formia, Area di Frosinone, Area di Prato della Corte, Area di Tarquinia;

- **Aree per la sosta di colonne mobili regionali:** in tali aree, che fungeranno da sosta e assistenza o di ricevere informazioni logistiche e/o viarie e assistenza alimentare e/o psico-sanitaria, la Regione istituirà un Centro Operativo di Assistenza o COA. In queste aree potranno essere ospitati in sosta soltanto le colonne mobili delle Regioni/PPAA che ne faranno richiesta direttamente alla Sala Operativa Regionale o per il tramite del Dipartimento di Protezione Civile Nazionale - Area di Formia, Area di Orte, Area di Prato della Corte;
- **Aree per stoccaggio materiali/mezzi:** aree sulle quali poter dislocare e/o stoccare mezzi e materiali utilizzabili per gli interventi in emergenza. Tali aree devono garantire la sicurezza dei mezzi e nello stesso tempo essere facilmente raggiungibili da viabilità primaria. Devono essere dotate di piazzole in cemento e strutture per il ricovero dei materiali da proteggere dalle intemperie - Area di Formia, Area di Poggio Mirteto, Area di Prato della Corte, Area di Tarquinia;
- Area per atterraggio elicotteri.

Tali aree con consistenza superficiale complessiva pari a circa 200ha **risultano quindi indisponibili per installazioni di carattere permanente.**

Livello di Interferenza					
<b>PE vs PER</b>					
	Interferenza forte	↑	Interferenza	parzialmente interferente o indifferente	
<b>PER vs PE</b>	<b>Divieto assoluto</b> alle installazioni di carattere permanente per gli interventi previsti dal PER soprattutto areali: <ul style="list-style-type: none"> <li>- impianti FER areali rincipalmente fotovoltaico al suolo, solare termico al suolo, campi eolici;</li> </ul>				



5.4.11 Piano Regionale per il Trasporto la Mobilità e la Logistica (PRMTL)

<b>Stato di Avanzamento</b>	
Approvazione	
Adozione	
Stato dell'arte	<b>In fase di stesura</b>
<b>Riferimenti Normativi</b>	
Comunitari	Direttiva 40/2010/UE “Quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti” Quarto pacchetto ferroviario – COM (2013) 25 Direttiva 2008/96/CE sulla Gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali
Nazionali	DM dell'1/2/2013 sulla “Diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti (ITS) in Italia”, pubblicato in GU Serie Generale n.72 del 26-3-2013; D.Lgs. del 10/8/2007, n. 162 “Attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie”; Piano Nazionale della Logistica 2011-2020 Piano per la Logistica 2011-2020 - Il CIPE ha approvato il Piano per la Logistica nel 2006 come strumento di attuazione del Patto per la Logistica, siglato con il Governo il 1° luglio 2005 dai rappresentanti della domanda e dell'offerta di trasporto e logistica; D. Lgs. dell'8/7/2003, n. 188 e D.M. 28/T del 5/8/2005; Piano Generale dei Trasporti e della Logistica (PGTL) istituito dalla legge n. 245 del 15/6/984. Il Piano attualmente in vigore è stato rinominato “Piano Generale dei Trasporti e della Logistica (PGTL)”, ed è stato approvato nel 2001; Legge Obiettivo n. 443/2001 e successivi decreti;
Regionali	D.G.R. del 07/08/2013 n. 260 “Adozione degli indirizzi per la stesura del Piano Regionale della Mobilità, dei Trasporti e della Logistica (PRMTL)”; Legge Urbanistica Regionale del 23/12/1999 n. 38 e s.m.i. - Norme sul governo del territorio; L.R. del 16/7/1998, n. 30 “Disposizioni in materia di trasporto locale” e successive modifiche e, in particolare, gli artt. 13 e 27
<b>Elaborati di Piano</b>	
Testuali	Studi preliminari
Cartografici	
<b>Sintesi del Piano</b>	
<p>La Regione Lazio con delibera della Giunta Regionale n. 12363 del 05/08/2013 ha definito gli indirizzi per la redazione del PRMTL. Gli “Indirizzi per la stesura del Piano Regionale della Mobilità, dei Trasporti e della Logistica (PRMTL)”, definiscono per il Piano, la possibilità di individuare politiche, strategie e strumenti che consentano una crescita sostenibile del territorio, al fine di raggiungere alcuni degli obiettivi principali indicati dall'Unione Europea. È indispensabile, per un rilancio del settore dei trasporti, in termini di competitività, che la Regione, così come previsto dal Titolo V della Costituzione, assuma un ruolo fortemente propositivo adottando, finalmente, una visione integrata del sistema della mobilità laziale attraverso il Piano della Mobilità, dei Trasporti e della Logistica (PRMTL) strumento principale di pianificazione regionale redatto in concorso con lo Stato e di concerto con le altre Regioni e con Roma Capitale.</p> <p>Tale pianificazione dovrà mirare a riportare equilibrio e razionalità tra le diverse e, talora, contrapposte esigenze degli Enti locali, premiando quegli Enti che nella loro azione di governo privilegiano politiche volte a favorire il trasporto pubblico e la mobilità sostenibile.</p> <p>Il PRMTL dovrà individuare politiche, strategie, strumenti che consentano una crescita sostenibile del territorio, al fine di raggiungere alcuni degli obiettivi principali indicati dall'Europa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Migliorare la qualità della vita per i cittadini europei;</li> <li>- Ridurre l'impatto ambientale causato dalle emissioni dei trasporti;</li> <li>- Contribuire alla sicurezza dell'approvvigionamento energetico in Europa (20% sostituzione di convenzionali combustibili</li> </ul>	

fossili con carburanti alternativi nel settore dei trasporti su strada entro il 2020);

- Rendere le regioni europee più competitive.

Il Piano, quindi, studierà e definirà:

- un Sistema integrato di mobilità intelligente che, grazie ad efficienti ed ecocompatibili sistemi di trasporto, permetta di ridurre l'impatto ambientale causato dalle emissioni dei trasporti (circa il 38% delle emissioni di CO2 è causato dal trasporto e la metà di queste dalle auto private) e di decongestionare la viabilità stradale, di contribuire all'approvvigionamento energetico alternativo con l'obiettivo di sostituire il 20% dei convenzionali combustibili fossili con carburanti alternativi entro il 2020, e di migliorare la qualità della vita tenendo conto delle esigenze ecologiche, economiche e sociali;
- un sistema integrato tra la città di Roma, la sua area metropolitana e le diverse zone del territorio regionale, che valorizzi le vocazioni dei luoghi, decentri le funzioni e i centri dello sviluppo nei Comuni, al fine di diminuire la necessità dello spostamento;
- un coordinato piano di investimenti sulla mobilità sostenibile che rilanci le scelte strategiche fatte in precedenza attraverso il potenziamento e l'ammodernamento di strumenti ed infrastrutture esistenti, incrementando il sistema del trasporto su ferro ed il trasporto pubblico in generale, adottando un'innovazione sostenibile;
- iniziative che possano migliorare l'efficienza, l'integrazione e la sostenibilità del trasporto merci, garantendo una logistica competitiva in un ambiente meno inquinato e con la certezza per gli approvvigionamenti energetici.

Gli studi preliminari alla stesura del Piano partiranno da quanto già elaborato e proposto dalle varie amministrazioni pubbliche e private, e ne verificherà i necessari aggiornamenti anche in virtù della congiuntura economica e della conseguente diminuzione di risorse pubbliche. Fondamentale sarà allineare gli strumenti di pianificazione ai diversi livelli (Province, Roma Capitale e Comuni) per promuovere azioni concertate.

La Governance dovrà essere semplificata per ridurre il numero di attori, dare regole chiare e definire in modo univoco ruoli e responsabilità dei diversi soggetti istituzionali nelle fasi di pianificazione, attuazione e controllo del sistema dei trasporti. La regolazione della mobilità e il reperimento delle risorse dovrà basarsi sul principio di far pagare le esternalità negative, congestione, inquinamento, incidenti, prodotte dalla circolazione dei mezzi motorizzati privati a coloro che le producono, provvedendo ad aumentare la spesa per infrastrutture pubbliche anche coinvolgendo risorse private per il finanziamento di interventi prioritari.

Le principali aree strategiche su cui il Piano dovrà intervenire saranno:

- l'assetto del territorio, integrazione tra spazio, economia e accessibilità;
- il sistema ferroviario, il Piano prevederà il miglioramento tecnologico degli impianti del network regionale e di alcuni nodi fondamentali finalizzato a potenziare i tre grandi bacini: Castelli e Valle del Sacco (circa 420mila abitanti), Tiburtino (circa 220mila abitanti) e Litorale Sud;
- il sistema stradale. Il Piano, al fine di migliorare la sicurezza stradale e decongestionare il traffico provvederà ad una gerarchizzazione dei livelli stradali (rilevanza nazionale, regionale e provinciale), individuando gli interventi infrastrutturali di adeguamento e le nuove realizzazioni;
- il sistema portuale e marittimo. Il Piano prevederà la valorizzazione delle esistenti infrastrutture portuali con attenzione al porto di Civitavecchia soprattutto in riferimento al traffico merci e agli spazi retrostanti ampliabili anche attraverso le connessioni con le infrastrutture di trasporto terrestre ed allo sviluppo del porto commerciale di Fiumicino;
- il sistema aeroportuale
- i sistemi urbani. L'obiettivo del Piano dovrà essere l'identificazione di strumenti di intervento che la regione può utilizzare per conseguire obiettivi di sostenibilità economica, ambientale e sociale, considerando la mobilità tra sistemi urbani;
- i sistemi logistici e l'intermodalità merci. Il Piano dovrà prevedere una rete di nodi (porti, aeroporti, interporti, terminal intermodali, scali, piattaforme logistiche) caratterizzati e distinti funzionalmente, su cui impostare l'organizzazione dell'intermodalità strada-rotaia e terra-mare;
- la riorganizzazione del trasporto pubblico locale e l'intermodalità passeggeri;
- il trasporto pubblico non di linea e la mobilità privata;

Livello di Interferenza				
PE vs PER	Linee di indirizzo delineate per la stesura del Piano in particolare per quanto riguarda la definizione di un <u>Sistema integrato di mobilità intelligente</u> che, grazie ad efficienti ed ecocompatibili sistemi di trasporto, permetta di ridurre l'impatto ambientale causato dalle emissioni dei trasporti (circa il 38% delle emissioni di CO2 è causato dal trasporto e la metà di queste dalle auto private) e di decongestionare la viabilità stradale, di contribuire all'approvvigionamento energetico alternativo con l'obiettivo di sostituire il 20% dei convenzionali combustibili fossili con carburanti alternativi entro il 2020, e di migliorare la qualità della vita tenendo conto delle esigenze ecologiche, economiche e sociali			
	Interferenza forte	↑	Interferenza	
PER vs PE	<p>Interventi previsti dal PER relativamente a policy mirate quali incentivazione e promozione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- infrastrutture di ricarica elettrica;</li> <li>- impianti distribuzione carburanti con fonti diversificate</li> <li>- realizzazione di punti di ricarica domestica per autoveicoli elettrici;</li> <li>- storage diffuso;</li> <li>- della transizione energetica trasformando il trasporto di persone e merci da e verso i centri abitati con adozione di flotte di veicoli 100% elettrici;</li> <li>- Sistemi innovativi di distribuzione urbana attraverso l'utilizzo di mezzi elettrici in condivisione per la gestione dell'ultimo miglio;</li> <li>- impianti di distribuzione a metano liquido in doppia modalità;</li> <li>- della conversione a gas naturale di veicoli del Trasporto Pubblico Locale;</li> <li>- interventi di efficienza energetica e di utilizzo di fonti energetiche rinnovabili con beneficiari PMI titolari di impianti stradali di distribuzione carburanti.</li> </ul>			parzialmente interferente o indifferente

#### 5.4.12 Piano di Coordinamento dei Porti Regionale

Stato di Avanzamento	
Approvazione	D.C.R. del 22/12/1998, n. 491 - <i>Approvazione dell'aggiornamento del Piano di coordinamento dei porti regionali</i>
Adozione	
Stato dell'arte	<p>L'attuale Piano di Coordinamento dei Porti Regionale, approvato con D.C.R. n.491/1998, è un aggiornamento del vecchio piano datato 1988 redatto dal Dipartimento di Idraulica Trasporti e Strade dell'università La Sapienza.</p> <p>Tale strumento ha delineato la situazione esistente e quella futura in merito all'assetto portuale laziale. Tuttavia, esso non ha rappresentato né un atto normativo cogente, né uno strumento urbanistico – programmatico, piuttosto uno studio sulla situazione dei porti della regione accompagnato da una serie di indicazioni sullo sviluppo futuro.</p> <p><u>Aggiornamento in fase di stesura</u></p>
Riferimenti Normativi	
Comunitari	
Nazionali	
Regionali	<p>D.G.R. del 01/06/10, n. 279 - <i>Istituzione della Cabina di Regia del Mare</i></p> <p>D.G.R. del 27/02/07, n.108 - <i>Costituzione di un gruppo di lavoro interassessorile per la definizione di una proposta di adeguamento del Piano di Coordinamento dei Porti della Regione Lazio;</i></p> <p>D.C.R. del 22/12/1998, n. 491- <i>Approvazione dell'aggiornamento del Piano di coordinamento dei porti regionali;</i></p> <p>D.C.R. del 20/1/1988, n. 556 - <i>Approvazione dello studio del "Piano preliminare di coordinamento dei porti della Regione Lazio" redatto dall'Università degli Studi di Roma " La Sapienza"</i></p>
Elaborati di Piano	
Testuali	
Cartografici	
Sintesi del Piano	
<p>La necessità di produrre un documento di programmazione in materia di portualità per conseguire lo sviluppo sostenibile degli ambienti costieri, anche in riesame del Piano del 1998, ha portato nel 2010 all'istituzione della Cabina di Regia del Mare, creata "per il coordinamento e l'integrazione delle politiche settoriali relative alla politica marittima, oltre che per l'attuazione del programma integrato di interventi che consentono di valorizzare e salvaguardare le risorse strutturali e ambientali, di diversificare l'offerta turistica, di potenziare le attività produttive marittime". Essa ha, altresì, il compito di: favorire il confronto tra le parti istituzionali; raccordare gli interventi dei vari soggetti interessati; coordinare l'iter procedurale del programma integrato degli interventi e predisporre un Programma strategico della politica marittima del Lazio.</p> <p>A seguito dell'istituzione della Cabina di Regia del Mare, è emersa la necessità di redigere un documento preliminare che illustri le linee guida del nuovo Piano di Coordinamento dei Porti e delle Coste della regione Lazio.</p> <p>Le linee guida sono state redatte dalla regione in seguito ad una analisi approfondita della situazione attuali dei porti e delle coste del Lazio, con particolare riferimento alle seguenti aree tematiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Mobilità:</b> analisi dello stato di fatto della portualità laziale con particolare attenzione al settore della diportistica; individuazione di proposte degli scenari possibili dei nodi intermodali collegati al Piano Regionale della Mobilità;</li> <li>- <b>Urbanistica:</b> studio del litorale e del retroterra sotto l'aspetto, urbanistico e paesaggistico per una portualità integrata e coerente col "sistema Lazio";</li> <li>- <b>Infrastrutture:</b> studio delle connessioni territoriali e degli impatti sulla viabilità e intermodalità del sistema portuale laziale;</li> <li>- <b>Ambiente:</b> analisi morfologica del litorale laziale, dinamica delle correnti marine; individuazione delle aree a "rischio" nella fascia costiera;</li> <li>- <b>Turismo:</b> studio dell'indotto; dinamica del mercato della nautica e cantieristica da diporto; concessioni demaniali</li> </ul>	

marittime a scopo turistico ricreativo; Piano di utilizzazione degli arenili.					
<b>Livello di Interferenza</b>					
<b>PE vs PER</b>					
	Interferenza forte	↑	Interferenza		parzialmente interferente o indifferente
<b>PER vs PE</b>		Interventi previsti dal PER: Interventi infrastrutturali per lo sfruttamento del moto ondoso nelle aree portuali sinergici con interventi di tutela dell'erosione costiera			

## 5.5 Disciplinare di Attuazione, Aggiornamento e Monitoraggio del Piano

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 1. Finalità del Piano

Il Piano Energetico Regionale (PER) è lo strumento di programmazione strategica con cui la Regione Lazio definisce obiettivi e modalità per fare fronte agli impegni fissati dall'Unione Europea attraverso la cosiddetta Roadmap al 2050, presentata il 15 dicembre 2011.

Più in particolare, il PER è lo strumento con il quale vengono attuate le competenze regionali in materia di pianificazione energetica, per quanto attiene l'uso razionale dell'energia, il risparmio energetico e l'utilizzo delle fonti rinnovabili.

Il Piano opera in coerenza con gli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili individuati per le Regioni (attraverso il cosiddetto "Decreto Burden Sharing") e il vigente quadro di misure per la politica e l'efficienza energetica previsto dalla normativa/regolamentazione comunitaria e nazionale

#### Art. 2. Contenuti del Piano

Il Piano recepisce gli indirizzi del "Documento Strategico per il Piano Energetico della Regione Lazio" (DGR 768 del 29/12/2015) e contiene lo studio del sistema energetico attuale, gli scenari tendenziali, gli scenari obiettivo di incremento dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili e le azioni necessarie al loro raggiungimento nei tempi stabiliti dalla normativa nazionale ed europea

Il Piano definisce gli obiettivi energetici regionali, individua le strategie, le azioni necessarie per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente Art. 1. In particolare, il Piano impegna la Regione Lazio a portare al 2050 la quota di energia da fonti rinnovabili elettriche e termiche sui consumi finali lordi di energia almeno al 38 %, a ridurre del 30%, entro il 2050, i consumi finali di energia rispetto ai valori del 2014 e a procedere nella decarbonizzazione del sistema energetico regionale verso gli scenari europei della Roadmap 2050.

In particolare il PER definisce:

- a) i fabbisogni energetici regionali e le linee di azione, anche in riferimento:
  - alla riduzione delle emissioni di gas climalteranti, derivanti da processi di carattere energetico;
  - allo sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili;
  - al contenimento dei consumi energetici nei settori produttivo, residenziale e terziario;
  - al miglioramento dell'efficienza nei diversi segmenti della filiera energetica;
- b) le linee d'azione per promuovere l'impiego distribuito di fonti di energia rinnovabili, la "prosumazione energetica" e la digitalizzazione delle reti in raccordo con i Programmi Triennali di Sviluppo degli operatori di trasmissione e distribuzione dell'energia;
- c) i criteri per la valutazione di sostenibilità dei nuovi impianti, che devono comunque considerare l'adozione della migliore tecnologia disponibile, la coerenza con le esigenze di fabbisogno energetico dell'area circostante, la coerenza con le reti di trasmissione e trasporto di energia elettrica e metano e la diversificazione delle fonti energetiche utilizzate per la produzione termoelettrica.

#### Art. 3. Orizzonte temporale ed aggiornamento del Piano

Il Piano ha un orizzonte temporale proiettato al 2050 e potrà essere aggiornato dal Consiglio regionale con cadenza decennale, con proprio atto, sentita la Commissione consigliare competente; il piano potrà essere altresì oggetto di revisione, anche per singole parti, ogni 5 anni al fine di adeguarlo ad eventuali disposizioni normative e di pianificazione ed a eventi significativamente rilevanti in materia energetica o in materie concorrenti (evoluzioni tecnologiche, di mercato, etc.) che dovessero determinare significative variazioni degli obiettivi o generare sensibili scostamenti delle previsioni di Piano. L'approvazione della revisione è demandata alla Giunta Regionale con proprio atto.

Sia l'aggiornamento che la revisione del PER sono proposti dalla Cabina di Regia per l'Energia regionale istituita ai sensi dell'art. 5 del presente atto.

#### **Art. 4. Strumenti di attuazione del Piano**

L'attuazione del Piano è affidata a specifici Piani Operativi Pluriennali (POP), di durata quinquennale, elaborati dalla Direzione regionale competente ed approvati dalla Giunta regionale con proprio atto. Il primo POP dovrà essere approvato entro 12 mesi dall'emanazione del PER

I POP contengono una programmazione annuale degli interventi previsti, con l'individuazione degli strumenti, delle modalità, delle strutture competenti e, ove necessario, delle risorse finanziarie; elementi di indirizzo rivolti ai destinatari del Piano al fine di coordinare ed armonizzare la predisposizione di programmi e/o di azioni di competenza; le norme finanziarie e di bilancio necessari per la realizzazione degli interventi.

Il monitoraggio dei POP – unitamente agli strumenti predisposti ad hoc - consentirà di verificare il livello e qualità delle realizzazioni delle azioni previste, il raggiungimento degli obiettivi e, laddove necessario, le misure e gli interventi previsti al fine di renderle coerenti con il contesto economico, con gli sviluppi delle politiche europee e nazionali, con la transizione economica del territorio regionale verso la green economy.

Eventuali modifiche al POP potranno essere proposte alla Giunta Regionale dalla Cabina di Regia per l'Energia (art. 5 del presente atto) avvalendosi del supporto del Tavolo Tecnico di Monitoraggio (art.6 del presente atto).

#### **Art. 5. Governance**

Al fine di garantire un'attuazione efficace del Piano, ovvero dei POP, considerato che allo stesso concorrono più politiche di settore (Edilizia, Agricoltura, Attività produttive, Ricerca e Innovazione, Trasporti, Turismo, Rifiuti, Bilancio, Politiche Comunitarie e Legislativo), è demandata alla Giunta Regionale l'istituzione, con proprio atto, entro 60 gg dall'approvazione del PER, di un organismo permanente di coordinamento e supervisione strategico-politica, denominato Cabina di Regia per l'Energia (CaRE).

La CaRE è presieduta dall'Assessore regionale competente in materia di Energia e costituita dagli Assessori delle politiche regionali sopra individuate e svolge funzioni di consultazione, indirizzo e verifica, dell'attuazione e dei risultati del Piano.

La CaRE, con il supporto del Tavolo Tecnico di monitoraggio del Piano, di cui all'art. 6 del presente atto, presenta ogni due anni al Consiglio regionale un documento inerente allo stato di realizzazione ed ai risultati dell'attuazione del Piano.

#### **Art. 6. Tavolo Tecnico di monitoraggio del Piano**

Al fine di verificare l'attuazione delle norme e delle misure del Piano e di valutarne l'efficacia rispetto agli obiettivi perseguiti, la Regione istituisce, con proprio atto, entro 120 gg dall'approvazione del Piano, un "Tavolo Tecnico di monitoraggio del Piano (TTM)" di durata quinquennale.

Il TTM è un organo operativo, costituito all'interno della Direzione regionale competente, con l'Assistenza Tecnica di Lazio Innova, ha la funzione di implementare il Piano di monitoraggio del PER, elaborando i dati e fornendo supporto alla CaRE, nella:

- proposizione delle modifiche/integrazioni del POP;
- definizione del disciplinare tecnico del SILEM;
- predisposizione dei documenti relativi della revisione quinquennale del piano
- predisposizione dei documenti relativi all'aggiornamento decennale del piano

Il TTM in relazione ai diversi compiti attribuiti potrà avvalersi, oltre che dell'Assistenza Tecnica di Lazio Innova, anche del supporto di esperti esterni settoriali

#### **Art. 7. Sistema informativo energetico integrato**

Presso il Sistema Informativo Regionale sarà costituita l'apposita sezione "Sistema Informativo Lazio di Energy Management – SILEM" (cfr. PER § 3.3.12), che avrà il compito di raccogliere, elaborare, rendere disponibili all'uso di tutte le strutture regionali, dello Stato e degli enti locali con competenze in materia, nonché degli organismi scientifici, tutte le informazioni relative alla caratterizzazione quali-quantitativa del contesto energetico regionale ed alla geolocalizzazione delle infrastrutture energetiche puntuali ed a rete, secondo il disciplinare Tecnico redatto dal TTM entro 120 gg dalla istituzione dello stesso.

Il SILEM rappresenta il Centro regionale di raccolta dati ed informazioni energetiche che, dopo le opportune operazioni di implementazione ed interfacciamento con altri sistemi informativi, metterà a disposizione i dati, le

elaborazioni e le informazioni ricevute ai fini del monitoraggio e controllo dell'attuazione del Piano e per gli adempimenti normativi statali e comunitari.

#### **Art. 8 Risorse finanziarie**

Al fine di procedere all'attuazione del PER e all'elaborazione ed implementazione del sistema di monitoraggio del Piano, del connesso sistema informativo (SILEM) e del supporto alla *Governance*, le risorse sono stanziare in apposito capitolo di bilancio nel collegato alla finanziaria regionale.